



Università
Ca' Foscari
Venezia

Dipartimento di Management

Corso di Laurea Magistrale

(ordinamento ex D.M. 270/2004)

in Amministrazione, Finanza e Controllo
curriculum Consulenza Amministrativa

Tesi di Laurea

Studi di settore e le novità dal periodo d'imposta 2017

Relatore

Ch. Prof. Antonio Viotto

Laureando

Giulia Marchetto
Matricola 858195

Anno Accademico

2016 / 2017

*Ai tutti i miei cari
che hanno reso possibile
il raggiungimento di questo mio obiettivo*

INDICE

<i>INTRODUZIONE</i>	5
<i>CAPITOLO 1: GLI STUDI DI SETTORE E LE TAPPE IMPORTATI</i>	7
1. <i>Studi di settore: Definizione</i>	7
2. <i>Entrata in vigore degli Studi di settore e prime applicazioni</i>	9
3. <i>Analisi della congruità, della coerenza e dalla normalità economica</i>	12
3.1. <i>Analisi di congruità</i>	13
3.2. <i>Analisi di coerenza e di normalità economica</i>	13
3.3. <i>Gli indicatori di normalità economica per il periodo d'imposta 2006 (regime transitorio)</i>	16
3.4. <i>I risultati dell'analisi di normalità</i>	24
4. <i>La revisione congiunturale degli Studi di settore</i>	26
5. <i>Le nuove introduzioni attraverso i Decreti emanati nel corso dell'anno 2011</i>	29
5.1. <i>L'inasprimento delle sanzioni previste dal Decreto Legge del 6 luglio 2011 n. 98</i>	30
5.2. <i>Regime premiale introdotto con il Decreto Legislativo del 6 dicembre 2011 n. 201</i>	32
<i>CAPITOLO 2: LA FORMAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE E L'ACCERTAMENTO</i>	37
1. <i>Procedimento di formazione degli studi di settore</i>	37
1.1. <i>La raccolta dei dati attraverso l'invio dei questionari</i>	37
1.2. <i>La suddivisione in cluster – "Cluster Analysis"</i>	39
1.3. <i>La definizione della variabile ricavo e la successiva analisi discriminante</i>	41
1.4. <i>La valutazione e la validazione dello studio</i>	42
2. <i>Soggetti interessati all'applicazione degli studi di settore</i>	44
2.1. <i>Le cause di esclusione e inapplicabilità degli studi di settore</i>	47

3.	<i>L'Accertamento basato sugli studi di settore. Gli Studi di settore come strumento di accertamento analitico presuntivo (Sentenza della Corte di Cassazione n. 2891 del 27 febbraio)</i>	51
3.1.	<i>Le gravi incongruenze</i>	56
3.2.	<i>Le presunzioni semplici</i>	61
3.3.	<i>Contraddittorio obbligatorio a pena nullità dell'accertamento e le Sentenze della Cassazione</i>	65
3.4.	<i>L'adeguamento allo scostamento a seguito dell'applicazione degli studi di settore</i>	70
	 <i>CAPITOLO 3: IL DECLINO DEGLI STUDI DI SETTORE</i>	73
1.	<i>Legge di stabilità 2017: le novità introdotte in ambito di studi di settore</i>	73
1.1.	<i>Gli studi di settore per il periodo d'imposta 2016</i>	73
1.2.	<i>Gli indici sintetici di affidabilità fiscale</i>	76
1.2.1.	<i>Presentazione degli Indici sintetici di affidabilità</i>	81
2.	<i>Le differenze tra Studi di settore e Indici sintetici di affidabilità</i>	86
3.	<i>Motivi che hanno spinto ad abbandonare gli studi di settore</i>	92
	 <i>CONCLUSIONE</i>	95
	 <i>Elenco delle tabelle</i>	99
	<i>BIBLIOGRAFIA</i>	99
	<i>Dottrina</i>	99
	<i>Provvedimenti Agenzia delle Entrate</i>	109
	<i>Giurisprudenza</i>	113
	<i>SITOGRAFIA</i>	116

INTRODUZIONE

Nell'elaborato che si presenta sono state studiate la disciplina degli *studi di settore* allo scopo di capire il motivo del loro declino e l'introduzione degli *indici sintetici di affidabilità fiscale* a partire dal periodo d'imposta 2017.

Nel primo capitolo, dopo aver definito gli studi di settore e la loro entrata in vigore, si è proceduto ad analizzare gli interventi normativi più importanti avvenuti in materia.

Più precisamente sono state approfondite l'analisi della congruità, della coerenza e l'introduzione degli indicatori di normalità economica. La prima tipologia di analisi esamina se quanto dichiarato è uguale o superiore alle risultanze degli studi di settore. La seconda tipologia si basa sulla compatibilità del risultato con il settore di riferimento in cui il soggetto opera. Gli indicatori di normalità, invece, individuano l'ammontare di ricavi e compensi.

Questi indicatori sono stati successivamente individuati per categorie (attività d'impresa, lavoratori autonomi e coloro che sono soggetti ad annotazione separata dei ricavi) e spiegati al fine di comprendere le conseguenze del loro risultato.

Un altro intervento esaminato è stata la revisione congiunturale degli studi di settore che ha affrontato la tematica relativa ai correttivi anticrisi.

Nell'ultima parte del capitolo, sono state studiate le novità introdotte nel corso dell'anno 2011 attraverso due diversi decreti. Il primo riguarda l'inasprimento delle sanzioni, previsto per i soggetti che omettono o comunicano in modo incompleto o inesatto i dati relativi agli studi di settore. Il secondo fa riferimento al regime premiale, che prevede dei benefici ai soggetti *congrui e coerenti* alle risultanze degli studi di settore.

Successivamente, nel secondo capitolo, si è esaminato il processo di formazione degli studi di settore. Nello specifico, sono state approfondite le seguenti fasi: la raccolta dei dati, la suddivisione dei contribuenti in gruppi omogenei detti «*cluster*», la definizione della "funzione ricavo" ed infine la valutazione e validazione dello studio.

Dopodiché sono stati individuati i soggetti interessati all'applicazione degli studi di settore, le cause di esclusione e quelle di inapplicabilità dello strumento.

Il secondo capitolo si conclude con l'approfondimento della materia dell'accertamento, basato sulle risultanze degli studi di settore. In particolare ci si sofferma ad analizzare l'*accertamento presuntivo*, precisamente: il concetto di *grave incongruenza*, le *presunzioni semplici* e l'importanza del *contraddittorio*. In ultimo, si è analizzato

l'adeguamento, da parte del contribuente, alle risultanze degli studi di settore.

Il terzo capitolo si concentra sull'abbandono della disciplina degli studi di settore e sull'introduzione degli indici sintetici di affidabilità, a seguito della Legge di stabilità per il 2017. Inizialmente sono state sottolineate alcune modifiche agli studi di settore per il periodo d'imposta 2016. Successivamente, sono stati definiti i nuovi indicatori di affidabilità, soffermandosi su quanto presentato, nelle prime riunioni di giugno 2017, dalla società incaricata dell'elaborazione degli stessi in accordo con le associazioni di categoria di imprese e di lavoratori autonomi.

Conseguentemente all'introduzione dei nuovi indici, sono state analizzate le differenze con gli studi di settore. Infine, si è proceduto ad esporre alcuni potenziali motivi che hanno portato all'abbandono di questo strumento.

L'analisi condotta si è basata sullo studio e sulla consultazione delle norme di legge, delle sentenze della Cassazione e delle Commissioni tributarie, delle Circolari dell'Agenzia delle Entrate, nonché, su libri, riviste di diritto tributario e articoli online.

CAPITOLO 1: GLI STUDI DI SETTORE E LE TAPPE IMPORTATI

1. Studi di settore: Definizione.

Gli *Studi di settore* possono essere considerati come strumento, utilizzato dall'Amministrazione Finanziaria, attraverso il quale è possibile definire in via presuntiva l'ammontare dei ricavi e dei compensi¹.

Nello specifico, con tale strumento si procede ad effettuare una valutazione medio – statistica dell'ammontare dei ricavi riferibili all'esercizio di una attività economica professionale o imprenditoriale, considerando i fattori produttivi e la struttura organizzativa impiegata².

Gli studi di settore vengono realizzati utilizzando dati che sono forniti dai contribuenti stessi attraverso l'invio di questionari e non sulla base di indagini a campione, eliminando così il rischio di incertezza statistica³. La raccolta di dati è caratterizzata non solo da dati di carattere fiscale, ma anche da elementi legati al settore di attività ed al contesto economico⁴. Tali informazioni, una volta trasmesse all'Amministrazione Finanziaria, verranno utilizzate per individuare classi di attività che a loro volta saranno impiegate dal software GE.RI.CO per l'elaborazione dell'algoritmo. Tale software individua la posizione del contribuente rispetto al cluster di riferimento, consentendo una stima, ottenuta attraverso una funzione matematica, dei ricavi o dei compensi in base ai dati forniti dal soggetto stesso⁵.

¹ Barzanò A. e Perli F., "Studi di settore", 2015, Giuffrè, pag. 1.

² Si veda in argomento Boria P., "Studi di settore e tutela del contribuente", 2010, Giuffrè, pag. 8.

Con attività economica professionale o imprenditoriale si fa riferimento ad un insieme di atti che vengono svolti da un soggetto al fine di raggiungere uno scopo. Nella maggioranza dei casi quest'ultimo è di lucro, cioè di guadagno. L'art. 2082 del Codice Civile definisce la figura dell'imprenditore: "*è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi.*" Con i termini «*professionalmente*» e «*organizzata*» si intende che l'attività venga svolta in maniera abituale e non occasionale, finalizzata ad uno scopo.

³ Circolare del Ministero delle Finanze n. 110/E del 21 maggio 1999. Il procedimento di formazione degli studi di settore verrà approfondito nel Capitolo 2 paragrafo 1.

⁴ Concetto che si ritrova nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 16 luglio 1997 n. 205/E.

Per informazioni più dettagliate si rimanda al Capitolo 2 paragrafo 1.1 riguardante l'elaborazione dei dati.

⁵ GE.RI.CO., è il software preposto all'elaborazione degli studi di settore. In particolare, tale programma utilizza tecniche statistiche. Come spiegato, attraverso funzioni interne stima ricavi o compensi per

La gestione di questo strumento è affidata ad una società per azioni, partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'88 % e per il restante 12 % dalla Banca d'Italia, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 10, comma 12, della Legge dell' 8 maggio 1998 n. 146⁶. Tale società, denominata SOSE (Soluzioni per il Sistema Economico Spa), ha iniziato l'attività a partire dal 1999. La SOSE Spa, infatti, ha il compito di svolgere *“tutte le attività relative alla costruzione, realizzazione e aggiornamento degli Studi di Settore, nonché ogni altra attività di analisi strategica dei dati e di supporto metodologico all'Amministrazione finanziaria in materia tributaria e di economia d'impresa, al fine di creare sistemi di prevenzione dell'evasione, nonché di determinare i fabbisogni standard in attuazione del Federalismo Fiscale”*.⁷

Quanto appena citato, oltre a specificare che la SOSE segue tutto il processo di formazione degli Studi di Settore, precisa che questo strumento può essere considerato come un progetto finalizzato alla collaborazione ed alla condivisione tra i contribuenti e l'Amministrazione Finanziaria. Obiettivo di questa connessione è facilitare e potenziare l'azione accertatrice da parte dell'Agenzia delle Entrate, come espressamente riportato nella norma che ha introdotto e disciplinato gli studi di settore⁸.

Si arriva quindi a comprendere come gli studi di settore vengano utilizzati per l'accertamento del reddito. Tale aspetto è stato da alcuni criticato, in quanto potrebbe essere utile per una stima della credibilità di massa dei contribuenti e non solamente

specifica attività, Boria P., “Studi di settore e tutela del contribuente”, 2010, Giuffrè, pag. 62; Belotti R. e Quarantini S., “Studi di settore: adeguamento al ricavo minimo e a quello puntuale”, in “il fisco”, 2015 n. 25, Approfondimento, p. 2420. I cluster verranno approfonditi nel secondo capitolo.

⁶ Il comma menzionato cita quanto segue: *“L'elaborazione degli studi di settore, nonché ogni altra attività di studio e ricerca in materia tributaria possono essere affidate, in concessione, ad una società a partecipazione pubblica. Essa e' costituita sotto forma di società per azioni di cui il Ministero delle finanze detiene una quota di capitale sociale non inferiore al 51 per cento.”*

⁷ Come riportato nel sito web della società qui di seguito trascritto <https://www.sose.it/chi-siamo> (visionato il 25 giugno 2017)

⁸ La norma a cui si fa riferimento è Art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, comma 1, che riporta quanto segue *“Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, sentite le associazioni professionali e di categoria, elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore al fine di rendere più efficace l'azione accertatrice e di consentire una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni.”*

uno strumento finalizzato a determinare la ricchezza dei singoli⁹.

Lo studio di settore non è finalizzato solamente all'accertamento del singolo contribuente, ma è incentrato anche all'analisi della credibilità generica dell'attività economica considerata¹⁰.

2. Entrata in vigore degli Studi di settore e prime applicazioni.

L'accertamento dei redditi dei lavoratori autonomi e delle piccole e medie imprese è un'attività delicata e complessa; tale motivo ha suggerito l'introduzione degli studi di settore al fine di rendere l'attività più efficiente.

Per comprendere meglio tale affermazione occorre procedere con una breve spiegazione sugli strumenti precedentemente in vigore.

Con la riforma degli anni settanta, più precisamente del 1973, l'Amministrazione Finanziaria determinava il reddito d'impresa e di lavoro autonomo attraverso dei metodi analitico - contabili, ovvero basandosi sul risultato economico d'esercizio derivante dal conto economico. In questo contesto, l'eventuale infedeltà di quanto era stato dichiarato veniva rilevata attraverso la contabilità o attraverso altri dati e informazioni di cui l'amministrazione era venuta a conoscenza e che facevano dedurre gravi irregolarità. La seconda tipologia, detta accertamento extracontabile, tuttavia, vedeva poca applicazione e di solito veniva utilizzata di conseguenza alla prima¹¹.

Tale metodo risultava poco efficace, in quanto veniva applicato anche agli imprenditori di piccole dimensioni, soggetti ad una contabilità semplificata che rendeva difficile

⁹ Covino E. e RL., "Aziende rigide e raggio d'azione degli studi di settore", in "Dialoghi Tributarî", 2012 n. 5, Studi di settore, p. 495.

¹⁰ Tosi L., "Le predeterminazioni normative nell'imposizione reddituale: contributo alla trattazione sistematica dell'imposizioni su base sistematica", 1999, Giuffr , p. 271 e ss, dove si precisa che possono essere utili a fornire informazioni per ciascuna categoria. Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 16 luglio 1997 n. 205/E - Studi di Settore - Invio dei questionari ai contribuenti - Art. 3, commi da 121 a 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

¹¹ Come spiegato in Falsitta G., "Manuale di diritto tributario - Parte Speciale: il sistema delle imposte in Italia", 2016, CEDAM, p. 771 e ss, Marcheselli A., "Gli studi di settore", 2011, Giuffr , p. 5. Si veda l'Art. 39, comma 1 e 2, del Decreto Del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600. L'accertamento extracontabile viene denominato in questo modo in quanto prevede l'utilizzo da parte dell'amministrazione di dati e informazioni estranei alla contabilit .

l'individuazione di eventuali incongruenze. Questo perché, attraverso tale tipologia di tenuta della contabilità, non si riesce a riprodurre in maniera fedele e dettagliata le scritture: l'accertamento pertanto presentava alcune difficoltà di applicazione¹².

Successivamente, l'accertamento di queste società minori è stato regolato con l'art. 29, comma 2, del Decreto Legge del 19 dicembre 1984 n. 853 (convertito con la L. 17 febbraio 1985 n. 171), che consentiva all'Amministrazione Finanziaria di determinare il reddito prendendo in considerazione anche fattori esterni all'azienda, utilizzando dei *coefficienti di congruità e presuntivi di reddito*. Per le società con un volume d'affari limitato, invece, si sono successivamente introdotti i *coefficienti presuntivi di ricavi e compensi*¹³.

Sulla base di questi interventi, è stata data la possibilità agli uffici di determinare il reddito basandosi su questi indici presuntivi di varia natura, prescindendo dalla contabilità, il cui onere della prova ricadeva sul contribuente¹⁴.

Tale sistema di accertamento è risultato essere poco efficiente, in quanto emergeva la difficoltà di ricostruire il reddito dei contribuenti basandosi su elementi extra - contabili che potessero valutare correttamente il settore di riferimento. Questo perché esistono un gran numero di attività economiche e risulta impossibile ridurle e raggrupparle a poche e grandi categorie. Inoltre, va precisato che, anche all'interno di medesime attività, si possono ritrovare capacità di generare ricavi e redditività differenti. Tale situazione è dovuta al fatto che queste grandezze sono influenzate non solo dal settore di riferimento, cioè dal tipo di attività svolta, ma anche da elementi strutturali, di mercato e geografici, ovvero dal luogo dove queste vengono esercitate¹⁵.

Quanto fin qui esposto ha spinto il legislatore ad abrogare i coefficienti presuntivi e ad introdurre gli Studi di settore con l'art. 62 - bis del Decreto Legge del 30 agosto 1993, n.

¹²Come spiegato in Marcheselli A., "Gli studi di settore", 2011, Giuffrè, p. 5.

¹³ Fantozzi A., "Corso di diritto tributario", 2004, UTET, p. 201 e ss. Come riportato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 16 luglio 1997 n. 205/E, si trattava di determinare i ricavi e i compensi sulla base dai dati presenti nelle dichiarazioni.

¹⁴ Art. 12 del Decreto Legge del 2 marzo 1989 n. 69. Si va precisando che all'Art. 2697 del Codice Civile viene disciplinato l'onere della prova. Si tratta di un'azione che viene posta in essere dal soggetto interessato, nel corso di un giudizio, che vuole far valere un proprio diritto dimostrando i fatti su cui si basa.

¹⁵ Come riportato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 16 luglio 1997 n. 205/E - Studi di Settore - Invio dei questionari ai contribuenti - Art. 3, commi da 121 a 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427¹⁶. Attraverso questa nuova disciplina, si poteva affrontare la problematica della contabilità semplificata dei piccoli contribuenti, di cui sopra, superando il controllo basato esclusivamente attraverso l'utilizzo dei dati contabili; infatti, grazie a questo nuovo strumento, è possibile utilizzare anche informazioni strutturali¹⁷.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia delle Entrate, attraverso l'introduzione degli studi di settore, si sarebbero, inoltre, perseguiti obiettivi di *trasparenza* e *oggettività* in quanto i criteri per l'accertamento vengono portati a conoscenza dei contribuenti e concretizzano un riferimento per il verificatore; *stabilità*, perché destinati a rimanere, nonostante sistematicamente aggiornati; *coerenza*, infatti rispecchierebbero di più la realtà economica; *certezza* in quanto i dati vengono richiesti ai soggetti interessati e non a campioni di contribuenti¹⁸; e infine, *utilità nella gestione dell'impresa*, in quanto i dati raccolti divengono utili anche all'impresa stessa che può compararsi con il resto del mercato di riferimento¹⁹.

I primi studi vennero pubblicati con Decreto Ministeriale il 30 marzo 1999, allo scopo di poter essere utilizzati per la prima applicazione nell'attività di accertamento per il periodo d'imposta 1998²⁰. Nello specifico, sono stati elaborati relativamente a tre

¹⁶ L'articolo espone quanto segue: "Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, sentite le associazioni professionali e di categoria, elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore al fine di rendere più efficace l'azione accertatrice e di consentire una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. A tal fine gli stessi uffici identificano campioni significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l'attività esercitata. Gli studi di settore sono approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1995, possono essere soggetti a revisione ed hanno validità ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo di imposta 1995." Comma così modificato dall'art. 10, comma 11, legge 8 maggio 1998, n. 146.

¹⁷ Tale concetto viene spiegato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 16 luglio 1997 n. 205/E e nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 110/E del 21 maggio 1999.

¹⁸ Certezza non assoluta in quanto dipendente dalla fedeltà con cui i contribuenti hanno comunicato i dati.

¹⁹ La circolare che spiega tali obbiettivi è la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 16 luglio 1997 n. 205/E - Studi di Settore - Invio dei questionari ai contribuenti - Art. 3, commi da 121 a 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

²⁰ Art. 1 comma 5 del D.M. del 30 marzo 1999.

settori: manifatturiero, commercio e servizi²¹.

Come spiegato nel paragrafo precedente, gli studi di settore sono uno strumento che si avvale di tecniche matematico – statistiche, necessitando di dati che vengono raccolti attraverso dei questionari. Nello specifico, l'applicazione degli studi a partire dal 1999 è stata possibile grazie alla raccolta dei dati attraverso l'invio dei questionari nell'anno 1997²².

3. Analisi della congruità, della coerenza e dalla normalità economica.

Una novità in ambito di studi di settore è stata l'introduzione degli indici di normalità economica attraverso la Legge Finanziaria 2007. Per comprendere la loro funzione e il motivo della loro introduzione, occorre distinguere, però, tre tipi di analisi che avvengono attraverso gli studi di settore. Infatti, grazie alla loro applicazione, è possibile ottenere un'analisi della congruità, della coerenza e della normalità economica. Con quest'ultima elaborazione è possibile verificare la posizione del contribuente rispetto a quella che viene considerata la sua "normalità statistica"²³. Tutto questo avviene grazie al software GE.RI.CO. attraverso l'inserimento delle variabili contabili e extra – contabili richieste.

Occorre precisare che, mentre le prime due tipologie di analisi vengono utilizzate per definire e applicare gli studi di settore, l'analisi della normalità economica utilizza specifici indicatori al fine di individuare ricavi, compensi o corrispettivi in relazione alla singola attività²⁴.

Di seguito si riportano nello specifico le tre tipologie di analisi.

²¹ Come riportato nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 110/E del 21 maggio 1999, in cui si precisano gli studi per le attività relative a queste categorie di settore.

²² Circolare del Ministero delle Finanze n. 110/E del 21 maggio 1999 precisa che *"appositi questionari approvati con i decreti ministeriali del 18 aprile, 12 giugno e 3 luglio 1997 e inviati ai contribuenti nel corso del medesimo anno, al fine di assumere le informazioni utili all'elaborazione dei 45 studi di settore approvati con i decreti ministeriali del 30 marzo 1999"*.

²³ Con normalità statistica nell'ambito degli studi di settore si fa riferimento alla idoneità (rispetto ai ricavi o compensi) di ciascun contribuente in base alla specifica attività.

²⁴ Boria P., "Studi di settore e tutela del contribuente", 2010, Giuffrè, p. 62 e ss.

3.1. Analisi di congruità.

Nell'ambito dello strumento oggetto di analisi, i ricavi, i compensi o i corrispettivi del contribuente vengono considerati congrui quando il loro ammontare risulta uguale o superiore a quanto fornito dall'elaborazione di GE.RI.CO²⁵.

In particolare, lo studio di settore evidenzia, per ciascun contribuente, un ricavo o compenso puntuale e uno minimo. Con "puntuale" si fa riferimento al valore che ha più probabilità di presentarsi, mentre con valore "minimo" si intende l'estremo inferiore all'intervallo di confidenza²⁶. Questo intervallo di fiducia, rappresentato dalla curva di Gauss, definisce i valori dei ricavi, in base ad un livello di probabilità²⁷.

Come sopra riportato GE.RI.CO. considera il valore puntuale e il compenso minimo; questo significa che a livello statistico il software si sofferma sulla parte inferiore dell'intervallo, trascurando la parte superiore.

Nel caso in cui si verifichi uno scostamento dal "ricavo puntuale di riferimento", l'amministrazione finanziaria è legittimata a procedere con un accertamento²⁸.

3.2. Analisi di coerenza e di normalità economica.

Le altre due tipologie di analisi che vengono sviluppate dagli studi di settore sono

²⁵ Si precisa che, con il termine congruo, si fa riferimento ad un valore che corrisponde a determinate esigenze, come spiegato in <http://www.treccani.it/vocabolario/congruo/> (visionato il 20.07.2017). Con riferimento agli studi di settore la congruità è riferita a settori di attività e a quanto previsto a seguito della raccolta di dati.

²⁶ Boria P., "Studi di settore e tutela del contribuente", 2010, Giuffrè, p. 65 e ss. L'intervallo di confidenza, detto anche intervallo di fiducia, è un insieme di valori plausibili che un determinato parametro può assumere (nel caso degli studi di settore il parametro è identificato come ricavo o compenso), in argomento si veda Sheldon M. Ross, Probabilità e statistica per l'ingegneria e le scienze, Trento, Apogeo, 2003, p. 234 e ss.

²⁷ Sulla curva di Gauss si vede Dapor M., Ropele M., Elaborazione dei dati sperimentali, Springer Science & Business Media, 2005, p. 111 e ss.

²⁸ Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2008 n. 5/E - Studi di settore. Le novità introdotte dal decreto legge n. 81 del 2 luglio 2007 e dalla legge finanziaria per il 2008.

Si rimanda all'accertamento basato sugli studi di settore oggetto di analisi nel Capitolo 2, paragrafo 3. Si andranno, inoltre, a comprendere le alternative tra cui il contribuente potrà scegliere in caso di scostamento rilevato dallo studio di settore.

l'analisi di coerenza e di normalità economica elaborate attraverso indicatori.

Questi, che prendono il nome di indicatori di coerenza e normalità economica, sono stati inseriti nel nostro ordinamento con l'Art. 1, comma 13 e 14 della Legge n. 296 del 2006 e approvati attraverso il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 maggio 2007²⁹. I primi sono previsti dell'Art. 10-bis della Legge n. 146 del 1998, introdotto dal comma 13 della Legge finanziaria sopracitata³⁰. I secondi, invece (gli indicatori di normalità economica) sono disciplinati dal comma 14³¹.

In base al secondo comma dell'articolo 10-bis, si comprende che il loro utilizzo è finalizzato all'elaborazione ed alla revisione degli studi di settore, che devono essere basate su valori di coerenza determinati appunto dagli indicatori. Tale concetto è deducibile dalla semplice lettura del comma appena menzionato che riporta quanto segue: *“Ai fini dell'elaborazione e della revisione degli studi di settore si tiene conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico.”*³². Quanto riportato sta a significare che i valori che questi indicatori assumono per il contribuente oggetto di analisi sono da riferire a comportamenti di operatori che svolgono una stessa attività con caratteristiche strutturali analoghe³³.

Occorre non confondere l'analisi di coerenza con l'analisi di congruità vista in precedenza. Quest'ultima infatti, si basa su elaborazioni statistiche, mentre l'intervallo di coerenza è valutato da una commissione di esperti formata da soggetti rappresentanti tre categorie: imprese, professionisti e Agenzia delle Entrate³⁴.

²⁹ La legge n. 296 del 27 dicembre 2006 è detta anche Legge finanziaria 2007. Con Legge Finanziaria (oggi più precisamente dette Legge di Stabilità), è una norma che deve essere presentata ogni anno dal Parlamento, entro il 30 settembre e approvata entro il 31 dicembre. Questa legge ha lo scopo di adeguare le entrate e le uscite relative allo Stato e indicare eventualmente i mezzi straordinari per far fronte a maggiori uscite (come definito in: <http://www.treccani.it/enciclopedia/legge-finanziaria/> visionato il 26 giugno 2017)

³⁰ Come precisato nell'Art. 1 comma 14, Legge del 27 dicembre 2006 n. 296: *“..che tengono conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006”*.

³¹ Dell'Art. 1 della Legge Finanziaria del 2007 (Legge del 27 dicembre 2006 n. 296).

³² Art. 10-bis, comma 2, della Legge 8 maggio 1998 n. 146 (in vigore dal 1 gennaio 2007).

³³ Si fa riferimento a soggetti che appartengono a medesimi cluster (si veda Capitolo 2 paragrafo 1.2), come specificato in Boria P., “Studi di settore e tutela del contribuente”, 2010, Giuffrè, p. 100 e seguenti.

³⁴ <https://www.sose.it/studi-di-settore/gli-interlocutori> (visionato il 25 luglio 2017);

Gli indicatori di normalità economica, invece, permettono di individuare ricavi, compensi e corrispettivi da attribuire al contribuente, in relazione a caratteristiche e condizioni dell'attività svolta³⁵.

Come previsto dal comma 14, questi avevano una valenza transitoria, ovvero, fino alla elaborazione ed alla revisione degli studi di settore che al momento erano in vigore³⁶; più precisamente, applicabili per il periodo d'imposta 2006 e fino alla elaborazione definitiva degli studi³⁷.

Nel periodo denominato nella Circolare dell'Agenzia come Regime Transitorio³⁸, oltre all'analisi tradizionale di congruità della "funzione ricavo/compenso", è stata presa in considerazione anche la normalità economica appena spiegata. Ovvero, per il periodo d'imposta citato³⁹, sono stati considerati congiuntamente i ricavi ed i compensi determinati secondo gli studi di settore e gli indicatori di normalità.

Per il periodo d'imposta 2007, con il Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 marzo 2007, sono stati approvati ulteriori indicatori di normalità economica, le cui modalità di funzionamento e le finalità sono simili a quelle previste per il periodo d'imposta precedente. A differenza dei transitori però, gli indicatori di

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/StudiSettoreParametri/StudiSettore/CommEspStudiSett/> (visionato il 25 luglio 2017).

Si precisa che l'istituzione della Commissione degli Esperti è stata prevista dall'Art. 10, comma 7, della Legge 146 del 1998, che riporta quanto segue: *"Con decreto del Ministro delle finanze è istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro tenuto anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La commissione, prima dell'approvazione e della pubblicazione dei singoli studi di settore, esprime un parere in merito alla idoneità degli studi stessi a rappresentare la realtà cui si riferiscono. Non è previsto alcun compenso per l'attività consultiva dei componenti della commissione."*

³⁵ Come definiti nell'Art. 1 comma 14, Legge del 27 dicembre 2006 n. 296.

³⁶ Infatti, sarebbero stati oggetto di revisione nel corso del 2007. Procedimento da effettuarsi come previsto dal l'art. 62 - bis del Decreto Legge del 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427 (riportato nella nota 12).

³⁷ Art. 1, comma 14, della Legge del 27 dicembre 2006 n. 296. Come precisato in http://guide.directio.it/guide-interattive/guida-adempimenti-pmi/indice/adempimenti-annuali/17-accertamenti-e-controlli-fiscali/17_06-indicatori-di-normalita%C3%A0-economica-ine.aspx (visionato in data 26 giugno 2017), Boria P., "Studi di settore e tutela del contribuente", 2010, Giuffrè, p. 67.

³⁸ Più precisamente, nella circolare in oggetto nella nota precedente, l'Agenzia fa riferimento al periodo d'imposta 2006.

³⁹ Si fa sempre riferimento al periodo d'imposta 2006.

normalità economica previsti dal Decreto Ministeriale del 20 marzo 2007 sono stati elaborati in maniera più dettagliata permettendo una stima superiore. Infatti, i nuovi indicatori sono stati definiti facendo riferimento ad ogni studio di settore e distinguendo, nella maggioranza dei casi, tra soggetti che impiegano dipendenti e quelli senza. Invece, nel periodo transitorio, gli indicatori di normalità economica venivano distinti tra comparto dei professionisti e delle imprese, rimanendo però gli stessi per gli studi di settore all'interno di queste categorie. In aggiunta a questo, non era prevista una distinzione degli indicatori tra contribuenti con dipendenti e quelli senza, si facevano riferire al complesso dei soggetti che svolgevano le attività d'impresa previste dai vari studi di settore.

Va ricordato, che anche questi indicatori di normalità, come quelli previsti per il periodo transitorio, sono parte integrante degli studi di settore e non si tratta quindi di un'analisi separata⁴⁰.

3.3. Gli indicatori di normalità economica per il periodo d'imposta 2006 (regime transitorio).

La Legge finanziaria per il 2007, come detto in precedenza, ha introdotto gli indicatori di normalità economica transitori per tre categorie, qui di seguito elencate:

- A. per i soggetti che esercitavano attività d'impresa;
- B. per i contribuenti impegnati in due o più attività d'impresa, o una o più attività in diverse unità di produzione o vendita, tenuti ad una annotazione separata dei ricavi⁴¹.
- C. per i soggetti che svolgevano attività di lavoro autonomo.

Per ognuna delle categorie sopraelencate erano previsti differenti indicatori. La motivazione può essere dedotta dal fatto che esse rappresentano categorie di reddito diverse, soprattutto per quanto concerne l'ammontare dei redditi. Tale aspetto è da ritenersi positivo e rispettoso della posizione del contribuente, che vede applicati indicatori coerenti con il tipo di attività svolta.

⁴⁰ Come precisato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 44/E del 29 maggio 2008 – Studi di Settore. Periodo d'imposta 2009; Boria P., "Studi di settore e tutela del contribuente", 2010, Giuffrè, p. 71.

⁴¹ Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 22 maggio 2007 n. 31/E – Studi di settore. Le novità intervenute con i provvedimenti legislativi emanati nel corso del 2006.

Di seguito verranno spiegati gli indicatori con riferimento a ciascuna categoria sopraindicata.

A. Indicatori per soggetti che esercitavano attività d'impresa.

Per questa categoria, in base a quanto previsto dalla Legge finanziaria 2007, erano stati approvati quattro indicatori. Più precisamente:

- a) il rapporto tra i costi di disponibilità riferiti ai beni strumentali e il loro valore;
- b) la rotazione del magazzino o la durata delle scorte;
- c) il valore aggiunto per addetto;
- d) la redditività dei beni mobili strumentali.

Si procede di seguito a spiegarne il significato.

a) Il rapporto tra i costi di disponibilità riferiti ai beni strumentali e il loro valore.

Questo rapporto viene considerato quando negli studi di settore viene inserita la variabile “valore dei beni strumentali” nelle funzioni di regressione. Quest’ultima permette di definire l’ammontare di ricavi o compensi congrui, ovvero adatti al contribuente oggetto di analisi⁴².

Più precisamente, tale rapporto ha lo scopo di verificare che vi sia coerenza fra le due grandezze. Per comprendere cosa s’intende per costi di disponibilità ai beni strumentali e per valore, occorre fare riferimento alla Circolare n. 31/E dell’Agenzia delle Entrate, dove viene specificato che rientrano tra i costi di disponibilità gli ammortamenti dei beni mobili strumentali ed i costi di godimento di beni di terzi⁴³; invece, il valore dei beni

⁴² Boria P., “Studi di settore e tutela del contribuente”, 2010, Giuffrè, p. 115. Più precisamente, questa funzione permette di determinare la variabile dipendente, che nel caso degli Studi di settore sono i ricavi o compensi, attraverso la variabile indipendente, come precisato in: Galletto Tiboldo C., “Manuale del commercialista”, 2012, Gruppo 24 ore, p. 693. Con variabile dipendente, si fa riferimento al valore che si vuole prevedere attraverso l’uso delle variabili indipendenti. In altre parole, la prima grandezza è influenzata dalla seconda, in argomento si veda Anderson R. D., Sweeney J. D., Williams A.T., “Statistica per le analisi economico – aziendali, 2010, Maggioli Editore p. 422.

⁴³ Con ammortamenti, in ambito economico, si fa riferimento a quella procedura contabile che consente di ripartire un costo di un bene in più anni considerando la sua vita utile ovvero gli anni di utilizzo, si veda Ungaro C., “Gli ammortamenti”, 2010, Maggioli Editore, p. 69. Mentre, con costi di godimento di beni di terzi si fa riferimento agli oneri sorti a seguito di un contratto di locazione finanziaria, ovvero ai

mobili strumentali viene considerato *“al netto del valore dei beni disponibili in dipendenza di contratti di locazione”*⁴⁴.

Per ogni studio di settore, era stata prevista una soglia massima di coerenza, per determinare l'eventuale incoerenza. Infatti, nel caso in cui i costi di disponibilità dichiarati siano superiori al massimo determinato dal sistema, l'indicatore darà come output l'incoerenza. Tale valore massimo viene determinato attraverso la moltiplicazione tra la soglia massima di coerenza ed il valore dei beni mobili strumentali⁴⁵. Se risulta un'incoerenza, la parte dei costi eccedente costituisce un fondamento per determinare maggiori ricavi⁴⁶.

Tale indicatore ha un secondo scopo, ossia quello di cercare di contrastare fenomeni legati all'infedele indicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore. Come ad esempio, evidenziando la mancata indicazione del valore dei beni mobili strumentali nonostante l'indicazione di quote di ammortamento. L'indicatore inoltre risulta utile anche quando il valore dei beni dichiarato non risulta in linea con l'ammontare ammortizzato.

b) La rotazione del magazzino o la durata delle scorte.

Per quanto riguarda questo indicatore va precisato che l'utilizzo del primo o del secondo tipo di indicatore dipende da quanto previsto nello specifico studio di settore; qualora questi indicatori non siano stati previsti dagli studi di settore non vengono applicati.

Dall'applicazione dell'indicatore può risultare un valore non consono, ovvero, una grave

corrispettivi corrisposti per aver usufruito di beni di terzi, come ad esempio il leasing, affitti, noleggi (Favaron, M., "L'esame di revisore legale. Manuale di preparazione", Lulu.com, 2015, p. 110). Infine, con beni mobili strumentali si intendono quei beni utilizzati per la produzione, rientrano in questa categoria, ad esempio, le attrezzature, i macchinari in: <http://argomenti.ilsole24ore.com/parolechiave/beni-strumentali.html> (visualizzato il 31.07.2017).

⁴⁴ Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 22 maggio 2007 n. 31/E – Studi di settore. Le novità intervenute con i provvedimenti legislativi emanati nel corso del 2006. Dalla lettura di quanto riportato si può comprendere che dal valore totalitario dei beni in possesso all'impresa vada sottratto quello dei beni che non sono di proprietà ma che sono collegati ad un contratto.

⁴⁵ Come spiegato in precedenza tale valore deve essere al netto dell'importo riferibile agli alti beni disponibili ma legati ad un contratto di locazione. In argomento si veda la Circolare dell'Agenzia delle Entrate menzionata in nota precedente..

⁴⁶ Per determinare l'importo occorre moltiplicare l'eccedenza dei costi per un coefficiente stabilito per ciascun studio di settore e riportato nell'Allegato 1.B al decreto del 20 marzo 2007.

incoerenza se si è in presenza di un valore superiore alla soglia massima prevista per l'indicatore oggetto di analisi⁴⁷; oppure, se il valore delle rimanenze finali è superiore a quello delle esistenze iniziali⁴⁸.

Al verificarsi di una di queste situazioni, si procede ad un aumento del costo del venduto di pari importo all'incremento del magazzino⁴⁹.

Tale valore così ottenuto a sua volta è considerato come riferimento per un'analisi di congruità e per la determinazione di nuovi ricavi (da normalità economica).

Questi maggiori ricavi, ottenuti dall'indicatore di gestione del magazzino, coincidono con la differenza tra il valore di ricavo puntuale che deriva dall'applicazione della congruità con il nuovo valore del costo del venduto e il ricavo puntuale di partenza⁵⁰.

c) Il valore aggiunto per addetto.

Le grandezze prese in considerazione in questo indicatore sono il valore aggiunto e il numero degli addetti. Per quanto riguarda quest'ultimo dato non vi sono dubbi a riguardo, invece per quanto concerne il primo, è necessario soffermarsi su ciò che rappresenta.

Il valore aggiunto è determinato dalla "differenza tra valore della produzione di beni o servizi e i costi sostenuti da parte delle singole unità produttive"⁵¹.

La finalità dell'indicatore è quella di verificare che il rapporto tra le due grandezze

⁴⁷ A seconda che sia l'indicatore di rotazione del magazzino o la durata delle scorte.

⁴⁸ Con rimanenze finali si fa riferimento ad un valore che esprime la quantità di materie prime, prodotti finiti o semilavorati (ed altri), che sono immagazzinati e a disposizione per essere utilizzati nell'attività economica nel prossimo esercizio. Va inoltre fatto notare che le Rimanenze finali di un esercizio contabile diventano le Esistenze iniziali dell'esercizio successivo. In altre parole ciò che rimane a magazzino a fine anno è quello che ci si ritrova (come esistenza iniziale) l'anno successivo. In: Gambel L. E., "Manuale del manager e del consigliere di amministrazione. Cosa deve conoscere il consigliere di amministrazione, l'imprenditore, il manager in merito alla gestione aziendale: Cosa deve conoscere il consigliere di amministrazione, l'imprenditore, il manager in merito alla gestione aziendale", 2010, FrancoAngeli, p. 240.

⁴⁹ Il costo del venduto è il prezzo pagato per le vendite, ovvero, i costi sostenuti al fine di effettuare tale ricavo; rientrano tra i costi del venduto: i costi delle materie prime, prodotti finiti, semilavorati, il costo del personale, gli ammortamenti e la variazione delle rimanenze.

⁵⁰ Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 22 maggio 2007 n. 31/E.

⁵¹ Rappresenta in questo modo il valore che è stato aggiunto agli input inseriti nel processo produttivo. Come definito in http://www.treccani.it/enciclopedia/valore-aggiunto_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/ (visionato il 31 luglio 2017)

sopracitate sia coerente con il valore minimo individuato dallo studio di settore considerato, tenendo presente anche l'area territoriale dove opera l'impresa.

Questo aspetto è di rilevante importanza, in quanto permette di valutare il dato in modo adeguato senza favorire o meno i contribuenti. Tale nota positiva si può desumere dalla lettura della Circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 31/E del 22 maggio 2007. Infatti, viene riportato che per cogliere le differenze territoriali è stata svolta un'analisi di territorialità al fine di individuare categorie omogenee di contribuenti⁵². Risulta importante che il contribuente venga inserito nell'area economica corretta, in quanto la realizzazione dei ricavi, l'attività produttiva e i costi ad essa legati dipendono dal luogo in cui l'attività viene svolta. Per ottenere un'analisi più approfondita, tale valutazione è stata condotta singolarmente da ciascun Comune⁵³.

Il risultato ha determinato sette aree omogenee per il settore del commercio e cinque per il comparto manifatturiero. Per quanto concerne il primo settore, le zone sono state individuate considerando il grado di modernizzazione del commercio, di copertura dei servizi e le caratteristiche socio - economiche del territorio; nel secondo, invece, sono stati esaminati il grado di benessere, il livello di qualificazione professionale e la struttura economica.

In entrambi i casi, le soglie minime di coerenza riferibili all'indicatore "Valore aggiunto per addetto" sono indicate nell'Allegato 1.D e 1.E al decreto del 20 marzo 2007.

Caso particolare, a cui è riservata una trattazione diversa, è quello dei soggetti che si trovano nella condizione di marginalità economica. Tale situazione è riconosciuta ai contribuenti che svolgono la loro attività in un ambiente il cui livello di benessere è basso. In particolare, in queste zone si possono riscontrare un basso tasso di imprenditorialità, una scarsa diffusione di imprese di trasporto e di credito ed un livello di istruzione più basso con la conseguenza di una inferiore qualifica professionale⁵⁴.

Per questi soggetti, il valore soglia di coerenza minimo è ridotto del 50%.

Ulteriore precisazione: se il soggetto in condizione di marginalità economica ha un'età

⁵² Tale concetto è precisato nell'Allegato 1 del Decreto Ministeriale del 30 marzo 1999; infatti, viene espressamente scritto che: "Obiettivo dell'analisi è individuare aree territoriali omogenee sulla base delle caratteristiche dello sviluppo socio-economico del territorio".

⁵³ Barzanò A. e Perli F., "Studi di settore", 2015, Giuffrè, p. 43.

⁵⁴ Barzanò A. e Perli F., "Studi di settore", 2015, Giuffrè, p. 45. Le zone interessate da questa marginalità economica sono, per lo più, aree del Sud d'Italia (Calabria, Campania e Sicilia).

superiore ai 65 anni, il valore di coerenza è ridotto del 60%.

d) Redditività dei beni strumentali mobili.

Si tratta del rapporto tra margine operativo lordo e il valore dei beni mobili strumentali. Il MOL, margine operativo lordo, è un valore ottenuto dalla differenza tra ricavi e costi. Nel caso degli studi di settore, per il calcolo di questo indicatore vengono utilizzati i ricavi da normalità economica e da congruità, ovvero l'ammontare influenzato dai precedenti indicatori⁵⁵. Tra i costi, invece, ricade un maggior costo del venduto, anche questo risultante dagli indicatori di "Rotazione del magazzino" e "Durata delle scorte", che, come spiegato in precedenza, influenzano tale valore.

Anche in relazione a questo indicatore, è stato sviluppato un trattamento diverso per i soggetti in marginalità economica. Le soglie minime per questa categoria di contribuenti, così come per coloro che non vi rientrano, sono determinate nell'Allegato del Decreto del 20 marzo 2007⁵⁶.

Qualora dall'applicazione dell'indicatore oggetto di trattazione risulti un valore inferiore al minimo previsto, i maggiori ricavi da normalità economica vengono calcolati attraverso il prodotto tra il valore dei beni mobili e la differenza tra il valore minimo e quello ottenuto⁵⁷.

B. Per i contribuenti tenuti ad una annotazione separata dei ricavi.

Per quanto concerne questa categoria, gli studi di settore trovano applicazione all'intera struttura aziendale e non ad eventuali segmenti dell'impresa. Tale precisazione è dovuta in quanto siamo in presenza di soggetti che svolgono due o più attività d'impresa o una o più attività ma in diverse unità di produzione⁵⁸.

Una volta determinato il ricavo congruo, è possibile applicare due degli indicatori previsti per i soggetti che esercitano attività d'impresa; nello specifico:

⁵⁵ Eventuali aggi o proventi, vanno aggiunti al valore dei ricavi. A tal proposito si veda Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 22 maggio 2007 n. 31/E.

⁵⁶ Si rimanda, nello specifico, ai punti 1.H, 1.I e 1.L dell'Allegato appena citato.

⁵⁷ Ovvero la differenza tra il valore minimo di coerenza previsto e quello risultante dall'indicatore di "Redditività dei beni strumentali".

⁵⁸ Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 22 maggio 2007 n. 31/E – Studi di settore. Le novità intervenute con i provvedimenti legislativi emanati nel corso del 2006.

- a) Il valore aggiunto per addetto;
- b) Redditività dei beni strumentali mobili.

Le modalità di calcolo previste sono le medesime analizzate in precedenza. L'unica differenza da evidenziare riguarda le soglie minime; infatti per questa categoria di contribuenti sono state calcolate ponderando quelle previste per ogni singolo studio con la percentuale dichiarata di ricavi⁵⁹.

C. Per i soggetti che svolgevano attività di lavoro autonomo.

Per quest'ultima categoria, sono stati individuati due indicatori di normalità economica⁶⁰. Ovvero:

- a) Rapporto tra gli ammortamenti dei beni mobili strumentali e valore degli stessi;
- b) Resa oraria per addetto o resa oraria del professionista.

Con riferimento al primo dei due indicatori, si rimanda a quanto spiegato in precedenza⁶¹.

Per quanto concerne il punto b), occorre distinguere i due indicatori: resa oraria per addetto e resa oraria del professionista.

I. Resa oraria per addetto

Si tratta di un rapporto tra i compensi netti ed il numero di ore che sono state lavorate dagli addetti⁶².

Il valore di soglia minimo per l'indicatore oggetto di approfondimento deriva

⁵⁹ Barzanò A. e Perli F., "Studi di settore", 2015, Giuffrè, p. 144; Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 22 maggio 2007 n. 31/E – Studi di settore. Le novità intervenute con i provvedimenti legislativi emanati nel corso del 2006.

⁶⁰ Disposti dal comma 14 della Legge Finanziaria per il 2007 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2007.

⁶¹ Si veda il "Rapporto tra gli ammortamenti dei beni mobili strumentali e valore degli stessi" per i soggetti titolari di reddito d'impresa.

⁶² La Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 22 maggio 2007 n. 31/E, precisa che i compensi netti sono quelli che derivano dall'analisi congruità e normalità economica (eventualmente aumentato conseguentemente a un'incoerenza dell'indicatore menzionato nella nota precedente) senza considerare ciò che è stato corrisposto a professionisti, artisti e ai collaboratori coordinati e continuativi.

dall'applicazione dell'analisi di coerenza, per specifico settore, al singolo contribuente⁶³. Se l'indicatore di normalità a seguito del calcolo porta in evidenza che il soggetto è sotto la soglia minima, si verifica una rideterminazione del compenso. Più precisamente, il maggior compenso è determinato attraverso il prodotto tra il numero di addetti e la differenza calcolata tra la soglia minima e il valore calcolato dall'indicatore.

II. Resa oraria per professionista

Tale rapporto invece è calcolato tra i compensi netti percepiti dal professionista ed il numero di ore impiegate dallo stesso⁶⁴.

Anche per questo indicatore, come per il precedente, vale quanto detto in ambito di marginalità economica.

Le soglie minime sono disciplinate nell'Allegato 2.C e 2.D del Decreto oggetto di trattazione. Qualora il valore calcolato attraverso l'indicatore sia inferiore alla soglia minima, si procede al calcolo del maggior compenso con le stesse modalità spiegate per l'indicatore precedente.

Si può quindi comprendere che la logica degli indicatori di cui al punto b), è la stessa ma, ai fini del calcolo del rapporto, vengono osservati due generi diversi di compenso; infatti, come è stato analizzato, nel primo caso si valuta la categoria del lavoro dipendente senza considerare il lavoro svolto dal professionista; nel secondo, invece, si va ad analizzare quest'ultimo ma non il primo.

In entrambi i casi, non vengono esaminate le spese sostenute per i collaboratori coordinati e continuativi. Tale opzione può trovare spiegazione nel fatto che coloro che svolgono attività lavorativa nelle forme della collaborazione coordinata e continuativa non risultano essere lavoratori subordinati dell'impresa e non devono sottostare al rispetto dell'orario di lavoro⁶⁵. Un'eventuale inclusione di questi costi potrebbe modificare il risultato dell'analisi: non vi è un nesso tra quanto corrisposto e ore

⁶³ Anche in questo caso, qualora il soggetto considerato si trovi in una situazione di marginalità economica (che è stata oggetto di analisi in precedenza) la soglia minima è abbattuta al 50% e per i soggetti che hanno compiuto, entro il 31 dicembre 2006, 65 anni, il valore è ridotto del 60%.

⁶⁴ Anche tale compenso, viene determinato con le stesse modalità indicate in nota 59, allo stesso però vanno sottratti le spese sostenute per prestazione da lavoro dipendente.

⁶⁵ <http://www.nidil.cgil.it/collaborazione/tipologie/koordinata-e-continuativa> (visionato il 31 luglio 2017).

lavorate, anche alla luce del fatto che spesso queste categorie ottengono un ritorno economico basato sul tipo di attività svolta e non calibrato alle ore lavorate.

3.4. I risultati dell'analisi di normalità.

I suddetti indicatori hanno la funzione di segnalare eventuali anomalie rispetto a comportamenti considerati normali di altri operatori del settore⁶⁶. Queste incoerenze, come anticipato prima, determinano maggiori valori di ricavi o compensi che vengono sommati attraverso il software GE.RI.CO. Più praticamente vengono aggiunti sia al valore puntuale sia a quello stimato dallo studio di settore. L'incoerenza è così trasformata in quote aggiuntive di ricavo rispetto ai valori puntuali e minimi, incidendo direttamente sui ricavi congrui⁶⁷.

Il contribuente, a seguito dell'applicazione di questo sistema, poteva risultare "non congruo" rispetto agli studi di settore qualora avesse dichiarato ricavi o compensi inferiori a quanto stimato dallo studio, considerando anche la maggiorazione ottenuta dagli indicatori di normalità⁶⁸.

Per comprendere meglio tale concetto, viene riportato un esempio ripreso dalla Circolare precedentemente citata.

Esempio:

Ricavo/compenso puntuale (risultante dagli studi di settore)	1.000,00
Maggiori ricavi (derivanti dagli indicatori di normalità economica)	1.000,00
Ricavi complessivi (somma dei due precedenti)	<u>1.100,00</u>

A seguito dell'applicazione degli studi di settore e degli indicatori di normalità il contribuente in esame potrà essere considerato:

⁶⁶ Come precisato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 22 maggio 2007 n. 31/E, la misura delle eventuali incoerenze era prevista dai decreti che hanno approvato gli indicatori.

⁶⁷ Come indicato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate richiamata anche nella nota precedente e in Boria P., "Studi di settore e tutela del contribuente", 2010, Giuffrè, p. 67 e ss.

⁶⁸ Congruità di cui al precedente paragrafo.

- Congruo: qualora l'importo dei ricavi/compensi dichiarati sia uguale o superiore alla somma ovvero a 1.100,00;
- Non congruo: se quanto dichiarato è inferiore a 1.100,00.

Se il contribuente, dall'applicazione degli studi di settore e dei nuovi indicatori di normalità economica, risulta "non congruo", il software GE.RI.CO. dà indicazioni su come gli indicatori avevano influenzato il risultato. Va precisato che può comunque verificarsi il caso in cui la non congruità sia determinata solamente dall'applicazione dell'analisi tradizionale e senza alcun rilievo per quanto riguarda gli indicatori.

Viceversa, nel caso in cui il risultato sia congruo, il software non fornisce informazioni riguardanti il risultato, ma si limita ad indicare quanto ottenuto.

Va precisato che la posizione del contribuente rispetto ad un eventuale scostamento è valutata attentamente dall'Amministrazione Finanziaria in sede di accertamento⁶⁹.

In conclusione, gli indicatori di normalità economica sono stati inseriti con l'obiettivo di dissuadere il contribuente dal dichiarare valori non corrispondenti a realtà, ovvero dal presentare dichiarazioni infedeli⁷⁰. Al fine di evitare tale situazione, per ciascun periodo d'imposta, l'Amministrazione Finanziaria ha sempre cercato di aggiornare gli indicatori di normalità economica attraverso un'elaborazione più dettagliata e introducendo nuovi indicatori⁷¹. Inoltre, va puntualizzato che sono stati previsti correttivi all'analisi di normalità economica al fine di adeguare i valori a seguito della crisi economica⁷².

⁶⁹ Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 22 maggio 2007 n. 31/E. L'accertamento basato sugli studi di settore verrà approfondito nel prossimo capitolo.

⁷⁰ La Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 18 giugno 2010 n. 34/E – Studi di settore. Periodo d'imposta 2011, afferma che l'obiettivo degli indicatori è di evitare il realizzarsi di infedeli dichiarazioni. L'Art. 4 del Decreto Legislativo n. 74 del 10 marzo 2000, sanziona la dichiarazione infedele precisando che: *"è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti"*.

⁷¹ Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2008 n. 44/E – Studi di settore. Periodo d'imposta 2007; Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 11 luglio 2012 n. 30/E – Studi di settore. Periodo d'imposta 2011.

⁷² Come, ad esempio, è stata aumentata la soglia massima di normalità riguardante l'indicatore "Durata delle scorte", considerando un aumento delle rimanenze finali dovuto ad una contrazione delle vendite a seguito della crisi economica. Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2011 n. 38/E – Studi di settore. Periodo d'imposta 2012.

4. La revisione congiunturale degli Studi di settore.

Nella logica del rapporto collaborativo tra Amministrazione Finanziaria e contribuente, a partire dal periodo d'imposta 2008, sono stati introdotti dei correttivi agli studi di settore, al fine di tener conto dell'impatto che la crisi economica ha avuto sulle attività produttive⁷³. Grazie all'Art. 8 del Decreto Legge del 29 novembre 2008 n. 185⁷⁴ è stata prevista una *revisione congiunturale speciale degli studi di settore*⁷⁵.

Questo fenomeno economico ha colpito tutti i settori ed ha portato il legislatore fiscale ad intervenire⁷⁶.

La revisione deve essere vista in maniera positiva dal contribuente soggetto agli studi di settore, in quanto questo non rischia di essere penalizzato per una contrazione dei ricavi. L'obiettivo della revisione, quindi, è stato quello di rendere lo strumento più sensibile alle fluttuazioni del mercato e dunque più attendibile⁷⁷.

Per valutare in maniera approfondita l'impatto della crisi sugli studi stessi, si è tenuto conto di dati raccolti dalla contabilità nazionale, di determinati istituti e enti che si occupano di analisi economica, da osservatori regionali⁷⁸.

Per sottolineare l'importanza del provvedimento, si fa notare che, sebbene il decreto di cui sopra non prevedesse i termini per l'integrazione, la Commissione degli Esperti ha fissato come termine ultimo il mese di marzo 2009, così che il software GE.RI.CO potesse

⁷³ <https://www.sose.it/studi-di-settore/cosa-sono> Per comprendere l'impatto della crisi sono state analizzate quattro macro settori: il manifatturiero, commercio, servizi e professionisti.

⁷⁴ "Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009", in Trevisani A., "Revisione straordinaria degli studi di settore a seguito della crisi economica", "in Corriere Tributario", 2009 n. 9, Accertamento.

⁷⁵ Valida dal periodo d'imposta 2007.

⁷⁶ In Trevisani A., "Revisione straordinaria degli studi di settore a seguito della crisi economica", "in Corriere Tributario", 2009 n. 9, Accertamento; Trevisani A., "I correttivi agli studi di settore secondo l'Agenzia delle entrate", "in Corriere Tributario", 2009 n. 31, Accertamento. Gli osservatori regionali sono stati istituiti con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 ottobre 2007.

⁷⁷ Nella riunione del 6 novembre 2008 della Commissione degli Esperti, dove veniva affrontato il tema in esame, è stato precisato di voler comprendere le conseguenze sull'impatto economico della crisi, portando gli studi ad una adeguata rappresentatività, e che in situazioni di criticità di mercato lo studio necessita di una valutazione. Trevisani A., "Revisione straordinaria degli studi di settore a seguito della crisi economica", "in Corriere Tributario", 2009 n. 9, Accertamento;

⁷⁸ Come specificato nell'Art. 8 del Decreto Legge del 29 novembre 2008 n. 185.

essere aggiornato per l'occasione⁷⁹.

La revisione congiunturale degli studi di settore, di cui all'Art. 8 del Decreto Legge n. 185 del 2008, è stata definita facendo particolare attenzione alle aree territoriali e ai settori economici.

Sono state quindi introdotte quattro tipologie di correttivi legate a tali fattori:

- 1) costo delle materie prime, del carburante, del credito d'imposta spettante per il caro petrolio e per il familiare che svolge solamente mansioni di segreteria;
- 2) riduzione dei margini di redditività;
- 3) contrazione dei ricavi, conseguente ad una diminuzione delle vendite
- 4) analisi della normalità economica⁸⁰.

Per procedere all'applicazione dei correttivi, occorre che il contribuente sia non congruo ai risultati dello studio di settore. In una seconda fase, il processo operativo si svolge applicando inizialmente il correttivo al punto 4) e successivamente ai restanti punti.

È necessario, per l'applicazione del punto 4) e del punto 3), il verificarsi di una riduzione di ricavi per il periodo d'imposta 2008 rispetto al precedente.

Le imprese, i cui studi non sono stati interessati dalla revisione sopracitata, vedono le soglie minime⁸¹ ridotte in proporzione alla riduzione dei ricavi, precisamente diminuite della stessa percentuale. Con riguardo alle attività professionali, invece, la soglia minima degli indicatori "Resa oraria per addetto" e "Resa oraria del professionista", viene calcolata come prodotto tra il valore originariamente previsto ed il rapporto tra i ricavi (o compensi) del periodo d'imposta 2008 e del 2007.

Ulteriore intervento è stato effettuato con riferimento alla "Durata delle scorte" o "Rotazione del magazzino" che, come spiegato in precedenza, sono indicatori applicati ai soggetti titolari di reddito di impresa. Il correttivo è stato inserito al fine di contrastare eventuali effetti che possono derivare da un aumento del magazzino. Infatti, la contrazione di domanda causata dalla crisi potrebbe aver determinato una riduzione delle vendite delle imprese per la difficoltà a posizionare i propri prodotti, con il

⁷⁹ Trevisani A., "Revisione straordinaria degli studi di settore a seguito della crisi economica", "in Corriere Tributario", 2009 n. 9, Accertamento.

⁸⁰ Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 maggio 2009 e allegati. Boria P., "Studi di settore e tutela del contribuente", 2010, Giuffrè, p. 88.

⁸¹ Degli indicatori "Valore aggiunto per addetto" e "Redditività dei beni mobili strumentali".

conseguente aumento delle scorte in magazzino⁸². Questo provvedimento, grazie alla determinazione dell'incremento delle rimanenze e all'aumento della soglia di coerenza, neutralizza il maggior costo del venduto che si sarebbe ottenuto a causa dell'incoerenza degli indicatori.

Se, a seguito dell'applicazione degli indicatori, integrati dei correttivi, si rivelasse una situazione di non normalità, si andrà ad abbattere il maggior valore del costo del venduto. La diminuzione sarà pari all'incremento delle rimanenze a seguito della crisi economica⁸³.

Qualora il contribuente, dall'esito degli studi di settore modificati secondo i correttivi, non dovesse ritenere il risultato adeguato alla situazione economica dell'impresa potrà giustificare che la mancata congruità è dovuta al correttivo inadeguato⁸⁴. Motivazione che può essere sollevata non solo durante il contraddittorio ma anche in giudizio di merito⁸⁵. Per tale motivo, ai contribuenti è suggerito di valutare attentamente la loro posizione rispetto ai correttivi, prima di adeguarsi, qualora non fossero stati coerenti.

Aspetto quest'ultimo evidenziato dagli autori Berardo G. e Dulcamare V.⁸⁶, i quali hanno puntualizzato che il lavoro di pochi mesi della SOSE non è sicuramente sufficiente a rappresentare in maniera adeguata la crisi. Critica opinabile in quanto, sebbene il lavoro della Società sia stato concentrato in pochi mesi, la crisi del 2008 può essere considerata

⁸² In ambito economico denominate rimanenze finali.

⁸³ Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 18 giugno 2009 n. 29/E – Sudi di settore. Periodo d'imposta 2008; Boria P., "Studi di settore e tutela del contribuente", 2010, Giuffrè, p. 89. Come specificato nella Circolare appena menzionata, al fine di applicare quest'ultimo correttivo, è stato introdotto un rigo denominato "Ricavi/compensi dichiarati ai fini della congruità relativi al periodo 2007" nel quadro X, ovvero il punto del modello riferito agli studi di settore, dove vengono indicate ulteriori informazioni rilevanti per gli studi di settore.

⁸⁴ Ovvero che non rappresentasse adeguatamente la sua realtà economica. Trevisani A., "Revisione straordinaria degli studi di settore a seguito della crisi economica", "in Corriere Tributario", 2009 n. 9, Accertamento.

⁸⁵ Il contraddittorio sarà oggetto di trattazione nel prossimo capitolo; per quanto concerne il giudizio di merito occorre precisare che è finalizzato ad analizzare quanto viene posto nella domanda in una causa. In argomento si veda Tocci M., in "Manuale del processo tributario", 2007, HALLEY Editrice, p. 91 e ss.

⁸⁶ Aspetto quest'ultimo evidenziato nell'articolo di Berardo G. e Dulcamare V., "Approvato il decreto che introduce i correttivi agli studi di settore", in "Corriere Tributario", 2009 n. 25, Accertamento, dove viene puntualizzato che il lavoro di pochi mesi della Sose non è sicuramente sufficiente a rappresentare in maniera adeguata la crisi.

come un evento economico alquanto inaspettato. Motivo che non ha permesso un'analisi approfondita ma che ha comunque fatto sì che lo strumento oggetto di analisi fosse più adeguato alla situazione esistente. Infatti, l'Amministrazione Finanziaria con i correttivi elaborati, cerca di riportare l'equilibrio nei settori dove si sono verificate delle modifiche a causa delle variabili economiche.

Va notato che, al fine di rendere scorrevole la procedura, il correttivo opera automaticamente senza che il contribuente debba fornire ulteriori informazioni⁸⁷.

Inoltre, a partire dalla prima revisione congiunturale prevista per il periodo 2007, l'Amministrazione ha continuato ad aggiornare gli studi di settore per ogni periodo d'imposta, approvando correttivi che fossero sempre più adeguati al contesto economico⁸⁸.

5. Le nuove introduzioni attraverso i Decreti emanati nel corso dell'anno 2011.

Nel corso del 2011 si sono sviluppate due novità importanti con riguardo agli studi di settore. Questi interventi sono da ricollegare a due specifici decreti, ovvero: il Decreto Legge del 6 luglio 2011 n. 98 (convertito con modificazioni dalla legge del 15 luglio 2011

⁸⁷ Come precisato da Trevisani A., "Le novità sugli studi di settore per cooperative, consorzi ed ex minimi e i correttivi per la crisi", in "Corriere Tributario", 2013 n. 33, Studi di settore, p. 2627.

⁸⁸ Ad esempio per il periodo d'imposta 2015 attraverso il Decreto del Ministero Dell'Economia e Delle Finanze del 12 maggio 2016, ha previsto cinque categorie correttivi: relativi all'analisi di coerenza, normalità economica sull'indicatore "Durata delle scorte", congiunturali di settore, territoriali e individuali. Quest'ultimo fa riferimento ai soli soggetti che per il periodo a causa della crisi hanno subito specifiche situazioni rilevabili con un'analisi dell'efficienza produttiva. Si fa riferimento a quanto previsto per il periodo d'imposta 2010, a seguito della crisi, come esposto in Cerato S. e Ranocchi G.P., "Studi di settore. Novità per il periodo d'imposta 2010", in "il fisco", 2011 n. 30, Approfondimento - Accertamento, p. 4829 e ss, unitamente a quanto spiegato da Rivetti P., "Studi di settore: conferme sull'applicazione dei correttivi anti-crisi", in "il fisco", 2011 n. 28, Attualità - Accertamento, p. 4555 e ss.

In argomento si veda, inoltre: Trevisani A., "Le novità sugli studi di settore per cooperative, consorzi ed ex minimi e i correttivi per la crisi", in "Corriere Tributario", 2013 n. 33, Studi di settore, p. 2620 e ss. Nocera C., "Studi di settore prove di federalismo e correttivi anticrisi specifici", in "il fisco", 2010 n. 26 fascicolo 2, Attualità - Accertamento, p. 4182 e ss; Facchetti C. e Valcarengi G., "Gli studi di settore per il periodo 2015 tra correttivi ed anomalie", in "il fisco", 2016 n. 28, Approfondimento - Dichiarazioni, p. 2707 e ss; Nocera C., "Studi di settore: novità normative e aggiornamenti anticrisi", in "il fisco", 2012 n. 30 fascicolo 2, Attualità - Accertamento, p. 4860 e ss; Trevisani A., "I correttivi adeguano il risultato degli studi di settore alla crisi economica", in "Corriere tributario", 2016 n. 31, Studi di settore, p. 2397 e ss.

n. 111) e il Decreto Legislativo del 6 dicembre 2011 n. 201 (con modificazioni dalla legge del 22 dicembre 2011 n. 214), denominati rispettivamente anche “Manovra correttiva” e “Decreto Monti”⁸⁹.

Attraverso i due decreti menzionati sono stati previsti, rispettivamente, un inasprimento delle sanzioni e l'introduzione del regime premiale.

5.1. *L'inasprimento delle sanzioni previste dal Decreto Legge del 6 luglio 2011 n. 98.*

La “Manovra Correttiva” ha previsto delle sanzioni più rigide, qualora si verificassero omissioni riguardanti lo strumento degli studi di settore, ed ha ampliato la possibilità di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria⁹⁰. Lo scopo, quindi, è di sanzionare coloro che non adempiono correttamente alla compilazione e alla trasmissione del modello, o che falsifichino i dati allo scopo di risultare congrui⁹¹. A seconda, quindi, dell'azione commessa dal contribuente, la sanzione sarà diversa.

Infatti, l'Art. 23, comma 28, lettera b) del decreto, prevede l'irrogazione di una sanzione massima di € 2.605,00 qualora il contribuente ometta di presentare il modello riguardante la comunicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore⁹². Più

⁸⁹ Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2012 n. 8/E - Studi di settore – novità normative e risposte a quesiti.

⁹⁰ Come spiegato in Cissello A. e Rivetti P., “Novità della Manovra correttiva in tema di accertamento e studi di settore”, in “il fisco”, 2011 n. 32 fascicolo 2, Attualità – Manovra correttiva.

⁹¹ In Cerato S. e Ranocchi G.P., “Manovra correttiva 2011, ampliamento dell'accertamento induttivo e studi di settore”, in “il fisco”, 2011 n. 34 fascicolo 1, Approfondimento – Manovra correttiva, p. 5494 e ss, l'autore per sottolineare l'obiettivo dell'amministrazione finanziaria di contrastare fenomeni di infedele dichiarazione cita quanto segue: “il legislatore della recente Manovra ha cercato di introdurre nuovi strumenti per consentire all'Amministrazione finanziaria di accertare coloro che barano nella compilazione o nella trasmissione di modelli”, e successivamente chiarisce che l'obiettivo è “punire in maniera decisa coloro che risultano congrui “taroccando” i dati per l'applicazione degli studi stessi”.

⁹² La sanzione minima prevista è pari a € 258,00, quella massima a € 2.605,00. L'Art. 23, comma 28, lettera b), del Decreto Legge del 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge del 15 luglio 2011 n. 111 cita quanto segue: al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' aggiunto il seguente periodo: “Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del

precisamente, la sanzione va irrogata qualora il contribuente non abbia provveduto alla presentazione, sebbene fosse dovuta, o nel caso in cui non abbia adempiuto al dovere nonostante l'invito da parte dell'Agenzia delle Entrate⁹³.

Diversa è la sanzione che viene applicata se, oltre all'omissione di cui sopra, venga rilevata un'infedele dichiarazione relativa alle imposte dirette⁹⁴. Infatti, in questo caso, la sanzione minima e massima prevista per quest'ultima violazione viene aumentata del 50 %⁹⁵. Per comprendere tale valore occorre soffermarsi su quelli di partenza, precisando che, in caso di infedele dichiarazione, l'ammontare delle sanzioni andava dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta. Questa precisazione permette di stabilire che l'intervallo con la maggiorazione del 50% va da 150% al 300%⁹⁶.

Nel caso in cui, a seguito della corretta applicazione dello strumento degli studi di settore, fosse stato accertato un maggior reddito o un maggior imponibile delle imposte dirette, non si applica la disposizione di cui sopra. Va precisato, però che il maggior valore accertato non deve essere superiore al 10% di quanto dichiarato.

Qualora si verificasse l'omessa o l'infedele indicazione dei dati relativi agli studi di settore all'Amministrazione è riconosciuta la possibilità di procedere ad un accertamento induttivo. Quest'ultimo si basa su notizie e dati di cui l'Amministrazione è venuta a conoscenza, con la facoltà di prescindere dalle risultanze delle scritture contabili e dai risultati di bilancio⁹⁷.

modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate".

⁹³ Liburdi D., "Le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate sulle novità in materia di studi di settore", in "il fisco", 2012 n. 13 fascicolo 2, Attualità - Accertamento, p. 2020.

⁹⁴ "Le imposte dirette sono quelle che colpiscono il reddito o il patrimonio", in Tesaurò F., "Compendio di diritto tributario", 2010, UTET, p. 46. Inoltre, va precisato che questo tipo di imposte possono essere distinte in personali e reali, per le prime hanno rilevanza elementi attinenti alla persona (ad esempio, IRPEF, ovvero l'imposta sui redditi delle persone fisiche) per mentre le seconde no.

⁹⁵ Come precisato in Cissello A. e Rivetti P., "Novità della Manovra correttiva in tema di accertamento e studi di settore", in "il fisco", 2011 n. 32 fascicolo 2, Attualità - Manovra correttiva, l'aumento viene effettuato nel caso in cui la comunicazione fosse dovuta ma non presentata o a seguito dell'invito da parte dell'amministrazione rispetto al quale il contribuente è rimasto inadempiente.

⁹⁶ Tali percentuali erano previste all'entrata in vigore del Decreto oggetto di analisi fino al 31 dicembre 2015, a partire dal 1 gennaio 2016 le sanzioni per infedele dichiarazione sono state ridotte, più precisamente dall' 90% al 180% con nessuna previsione per quanto concerne gli studi di settore. <http://www.slt.vr.it/dal-1-gennaio-al-via-le-nuove-sanzioni-amministrative/> (visionato il 1 agosto 2017)

⁹⁷ Cissello A. e Rivetti P., "Novità della Manovra correttiva in tema di accertamento e studi di settore", in "il

In conclusione, va fatto presente che, attraverso la “Manovra correttiva”, è stata abrogata la disposizione che prevedeva l’obbligo dell’ufficio di illustrare le motivazioni dell’inadeguatezza degli studi a stimare i ricavi⁹⁸.

Le misure attuate dal Decreto Legge del 6 luglio 2011 n. 98 per l’omessa o infedele dichiarazione dei dati per gli studi di settore hanno trovato applicazione con la presentazione del modello UNICO 2011 relativo al periodo d’imposta 2010⁹⁹.

5.2. *Regime premiale introdotto con il Decreto Legislativo del 6 dicembre 2011 n. 201.*

Attraverso questo decreto, conosciuto anche come “Decreto Monti”, è stato introdotto il sistema premiale che provvede a depotenziare l’attività accertativa dell’Amministrazione Finanziaria qualora il contribuente risulti “*congruo e coerente*” dall’applicazione degli studi di settore¹⁰⁰.

La coerenza, pertanto, deve sussistere per tutti gli indicatori di normalità economica applicabili per lo studio di settore previsto. Nel caso in cui sia possibile applicare due studi di settore, la congruità e la coerenza devono sussistere per entrambi.

Se invece, il contribuente dichiara sia redditi di impresa che di lavoro autonomo, l’accesso al regime premiale è ammesso qualora entrambe le categorie di reddito siano

fisco”, 2011 n. 32 fascicolo 2, Attualità – Manovra correttiva; precisando che devono sussistere le condizioni spiegate in nota 87.

⁹⁸ La manovra ha abrogato quindi, quanto previsto dall’Art. 10, comma 4-bis della legge del 8 maggio 1998 n. 146 che prevedeva la possibilità di un accertamento di tipo presuntivo verso i contribuenti che risultassero congrui e coerenti agli studi, qualora il valore delle attività non dichiarate (con un massimo di 50.000 euro) sia inferiore o pari al 40% dei ricavi o compensi presentati. L’accertamento presuntivo sarà oggetto di analisi successiva.

⁹⁹ Si tratta di un modello necessario per la dichiarazione dei redditi di soggetti che detengono diversi tipi di reddito tra i quali quello da lavoro autonomo o d’impresa.

<http://www.cafuil.it/servizi/unico2009/cosa.asp> (visionato il 29 luglio 2017).

¹⁰⁰ In ambito normativo con il termine “premile” si fa riferimento alla riduzione delle sanzioni al fine appunto di “dare un premio” al contribuente conseguentemente ad un comportamento positivo del contribuente. <http://www.treccani.it/vocabolario/premile/> (visionato il 16 agosto 2017). Covino E. e RL., “Aziende rigide e raggio d’azione degli studi di settore”, in “Dialoghi Tributari”, 2012 n. 5, Studi di settore, p. 494; Lupi R., “Regime premiale connesso agli studi di settore e intreccio di «normative mediatiche»”, in “Dialoghi Tributari”, 2012 n. 5, p. 493 e ss.

assoggettabili all'accertamento basato sugli studi di settore¹⁰¹. Precisazione che appare alquanto ovvia in quanto, se non è consentito l'accertamento, non è prevista, di conseguenza la limitazione¹⁰².

Questo nuovo vantaggio, quindi, viene applicato nei confronti di coloro *“che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore”*¹⁰³. Al fine di comprendere l'importo dichiarato, occorre considerare anche quanto previsto dagli indicatori di normalità economica¹⁰⁴.

Va specificato che l'adeguamento è una procedura con la quale il contribuente, che non risulta congruo agli studi di settore, procede con il versamento di una maggiorazione al fine di colmare l'incoerenza¹⁰⁵.

Per accedere al regime premiale occorre che il soggetto applichi gli studi di settore previsti nell'Allegato 1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2012. Infatti, l'accesso al nuovo regime è previsto per solo 55 studi rispetto ai 206 che trovavano applicazione nel periodo d'imposta 2011¹⁰⁶.

¹⁰¹ Argomento che verrà trattato nel prossimo capitolo.

¹⁰² Ungaro S., “Regime premiale per i contribuenti congrui e coerenti agli studi di settore”, in “il fisco”, 2012 n. 31 fascicolo 2, Attualità – Accertamento, p. 5027 e ss.

¹⁰³ Come citato al comma 9 dell'Art. 10 del Decreto Legislativo del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge del 22 dicembre 2011 n. 214. Si tratta quindi della c.d. congruità a quanto stimato come precisa Ungaro S., “Regime premiale per i contribuenti congrui e coerenti agli studi di settore”, in “il fisco”, 2012 n. 31 fascicolo 2, Attualità – Accertamento, p. 5027.

¹⁰⁴ Si ricorda infatti che, gli indicatori di normalità economica sono parte integrante degli studi. In particolare, il valore per determinare la congruità considera l'analisi di congruità, di normalità economica e i correttivi per la crisi. Come precisato in: Circolare della Repubblica n. 600 del 1973 e dall'articolo dell'Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2008 n. 44/E – Studi di settore. Periodo d'imposta 2007; Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2011 n. 30/E – Studi di settore. Periodo d'imposta 2010.

¹⁰⁵ La maggiorazione è prevista nella misura del 3% sulla differenza tra l'ammontare di ricavi (o compensi) risultanti dall'applicazione degli studi di settore e il valore annotato in contabilità (qualora lo scostamento sia pari o superiore al 10%). Conseguentemente all'adeguamento, il contribuente dovrà procedere a modificare le maggiori imposte dovute a seguito di questa operazione. <http://www.ecnews.it/ladeguamento-agli-studi-di-settore/> (visionato il 20 luglio 2017). Inoltre, si precisa che l'adeguamento non comporta l'applicazione di sanzioni in Belotti R. e Quarantini S., “Studi di settore: adeguamento al ricavo minimo e a quello puntuale”, in “il fisco”, 2015 n. 25, Approfondimento, p. 2422.

¹⁰⁶ Berardo G., “Studi di settore: accesso al regime premiale per pochi e a condizioni rigide”, in “Corriere Tributario”, 2012 n. 34, Studi di settore, p. 2655; Ungaro S., “Regime premiale per i contribuenti congrui e

Oltre a quanto esposto, è necessario che si verifichino altre due condizioni, al fine di accedere al tale regime¹⁰⁷. Il contribuente, infatti, deve aver adempiuto all'obbligo di comunicazione dei dati relativi agli studi di settore indicando fedelmente quanto previsto. Successivamente, sulla base di questi dati, deve risultare coerente con gli indicatori previsti dallo studio di settore applicabile, come precedentemente spiegato¹⁰⁸. Individuati i soggetti ai quali è possibile applicare il regime premiale, occorre specificare in cosa consiste tale sistema. La disposizione al comma 9 dell'Art. 10, prevede quanto segue:

- la preclusione dall'accertamento "analitico - presuntivo";
- la riduzione del termine di decadenza per l'accertamento;
- l'ammissione alla determinazione sintetica del reddito¹⁰⁹.

Per quanto concerne il primo punto, il decreto fa riferimento all'accertamento disciplinato dall'Art. 39, comma 1, lettera d), secondo periodo del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600 e all'Art. 54, comma 2, ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633. I citati articoli fanno riferimento a quanto può essere desumibile sulla base di presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti¹¹⁰.

Con riferimento al secondo punto, ovvero alla riduzione del termine per procedere all'accertamento, questo è stato ridotto di un anno e la norma in esame¹¹¹ richiama l'Art. 43, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e l'Art. 57, primo comma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Gli articoli richiamati disciplinano rispettivamente i termini per l'accertamento delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)¹¹². La riduzione del termine non

coerenti agli studi di settore", in "il fisco", 2012 n. 31 fascicolo 2, Attualità - Accertamento, p. 5028 e ss.

¹⁰⁷ comma 10 dell'Art. 10 del Decreto Legislativo del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge del 22 dicembre 2011 n. 214.

¹⁰⁸ Provv. Del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2012 - Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale, previsto ai commi da 9 a 13 del decreto legge n. 201 del 2011, della modifica della modulistica relativa agli studi di settore e del Provvedimento del 22 dicembre 2011.

¹⁰⁹ Barzanò A. e Perli F., "Studi di settore", 2015, Giuffrè, p. 146 e ss.

¹¹⁰ La trattazione delle presunzioni in esame verrà affrontata nel secondo capitolo dell'elaborato.

¹¹¹ del Decreto Legislativo del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge del 22 dicembre 2011 n. 214.

¹¹² Occorre precisare che i termini di decadenza per la notifica dell'accertamento sono cambiati. Più

viene applicata nel caso in cui il contribuente sia incorso in una violazione che comporti anche conseguenze penali¹¹³.

Al terzo punto, invece, si prevede l'ammissione a una sintetica determinazione del reddito complessivo a norma dell'Art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, a condizione che il reddito accertabile sia superiore del dichiarato di almeno un terzo¹¹⁴.

Il decreto in esame, al comma 12 dell'Art. 10, invece, chiarisce che l'accesso al regime premiale non è ristretto solamente a quanto precedentemente spiegato ma può essere differenziato facendo rientrare ulteriori contribuenti a seconda della tipologia di attività svolta. Tale circostanza si può realizzare attraverso un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dopo il consulto con le associazioni di categoria¹¹⁵.

precisamente l'Art. 43, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (in vigore dal 4 luglio 2006), prevedeva che: *"l'avviso di accertamento doveva essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione"*; nel caso di omessa presentazione il quinto anno successivo e nel caso di violazioni che comportavano conseguenze penali i termini appena citati venivano raddoppiati. La medesima disciplina era prevista in ambito di dichiarazione riguardante l'imposta sul valore aggiunto (l'Art. 57, primo comma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972). Entrambi gli articoli rimasero in vigore fino al 1 gennaio 2016. Le nuove scadenze (ancora ad oggi in vigore) sono state modificate dall'Art. 1 della Legge del 28 dicembre 2015 n. 208. Gli artt. 43 e 57 prevedono, quindi, che l'avviso di accertamento sia notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata e entro il settimo anno nel caso di omessa dichiarazione. Viene abrogato il comma che fa riferimento al raddoppio dei termini in caso di conseguenze penali.

¹¹³ I reati penali sono disciplinati nel Decreto Legislativo del 10 marzo 2000 n. 74. Non trovano quindi applicazioni i termini spiegati nella nota precedente.

¹¹⁴ Infatti al quarto comma dell'Art. 38 Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, viene precisato che l'amministrazione finanziaria ha sempre la possibilità di *"determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta"*; nei successivi commi dell'articolo viene precisato che possono essere utilizzati per la determinazione del reddito elementi induttivi che diano indicazione della capacità contributiva. Con elementi induttivi si fa riferimento a quanto previsto al secondo comma dell'Art. 39 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ovvero a dati o notizie di cui gli uffici finanziari sono venuti a conoscenza (con la possibilità di prescindere in tutto o in parte dalle scritture contabili).

¹¹⁵ Provv. Del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2012 – Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale, previsto ai commi da 9 a 13 del decreto legge n. 201 del 2011, della modifica della modulistica relativa agli studi di settore e del Provvedimento del 22 dicembre 2011. Le associazioni di categoria definiscono i requisiti e le caratteristiche che le imprese di un determinato

Al fine di far accedere al regime premiale le giuste categorie di contribuenti è stata prevista un'attività di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza che terranno conto non solo della numerosità dei soggetti ma anche dei dati relativi all'evasione. Non si esclude quindi che possano rientrare nei controlli i contribuenti considerati "virtuosi" che, sebbene congrui e coerenti, non appartengano alle categorie rientranti nel sistema.

Il regime premiale introdotto con il Decreto Legislativo del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge del 22 dicembre 2011 n. 214, ha iniziato ad avere effetto a decorrere dall'annualità 2011. Va ricordato che, verificati i presupposti, l'accesso a tale regime risulta automatico senza nessuna manifestazione di volontà da parte del contribuente, né nuovi obblighi di trasmissione semplificando così la procedura¹¹⁶.

In conclusione, attraverso l'analisi condotta si può comprendere che il regime premiale sia stato introdotto per consentire maggiore trasparenza allineandosi, così, con lo scopo degli studi di settore, ovvero migliorare la collaborazione tra Amministrazione Finanziaria e contribuenti¹¹⁷. Tale obiettivo, però, risulta penalizzare la maggioranza dei soggetti in quanto, come anticipato, l'accesso al sistema è stato previsto per un numero limitato di studi escludendo invece coloro che applicano i 151 studi non compresi nell'Allegato.

La critica di essere un regime limitato a determinate categorie di studi di settore è stata successivamente considerata, infatti sono stati ampliati, per i successivi periodi d'imposta, i destinatari del regime¹¹⁸.

settore dovrebbero avere al fine di supportare e rappresentare quella categoria. Paniccia P., Silvestrelli P., Valeri M., "Economia e management delle attività turistiche e culturali. Destinazione, impresa, esperienza contributi di ricerca", 2010, Giappichelli Editore, p. 112.

¹¹⁶ Berardo G., "Studi di settore: ampliata la platea dei destinatari del regime premiale ma professionisti ancora esclusi", in "Corriere Tributario", 2013 n. 33, Studi di settore, p. 2636; Covino E. e RL., "Aziende rigide e raggio d'azione degli studi di settore", in "Dialoghi Tributarî", 2012 n. 5, Studi di settore, p. 494.

¹¹⁷ Berardo G., "Studi di settore: accesso al regime premiale per pochi e a condizioni rigide", in "Corriere Tributario", 2012 n. 34, Studi di settore, p. 2655.

¹¹⁸ A tal proposito, va ricordato, ad esempio, che per il periodo d'imposta 2012 i destinatari di 90 studi di settore potranno accedere al regime del Decreto Legislativo del 6 dicembre 2011 n. 201, 35 in più rispetto al precedente periodo d'imposta, individuati con l'Allegato 1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 luglio 2013. Rimangono esclusi, per questo periodo d'imposta, artisti e professionisti. In argomento si veda: Berardo G., "Studi di settore: ampliata la platea dei destinatari del regime premiale

CAPITOLO 2: LA FORMAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE E L'ACCERTAMENTO

1. Procedimento di formazione degli studi di settore.

Come precedentemente esposto, l'elaborazione degli studi di settore avviene attraverso il software GE.RI.CO, mediante l'applicazione di funzioni matematiche – statistiche ai dati forniti dai contribuenti. Per comprendere meglio il meccanismo di questo strumento occorre esaminare nel dettaglio il procedimento di formazione degli studi di settore.

Questo può essere riassunto in quattro fasi che saranno singolarmente analizzate. Innanzitutto si procede con la raccolta dei dati; successivamente, attraverso le informazioni ottenute, si procede alla suddivisione dei contribuenti in categorie omogenee (cluster); in un secondo momento viene definita la funzione di ricavo ed effettuata la c.d. «*analisi discriminante*»; infine, lo studio di settore viene validato dalla Commissione degli Esperti. Quest'ultima fase avviene nel rispetto dell'Art. 62-bis del Decreto Legge n. 331 del 1993, sulla base della quale avviene l'elaborazione degli studi di settore interpellando anche le associazioni di categoria¹¹⁹.

1.1. La raccolta dei dati attraverso l'invio dei questionari.

Punto di partenza dell'iter di formazione degli studi di settore è la raccolta di dati e informazioni che avviene attraverso l'invio di questionari ai contribuenti. Si tratta di modelli che vanno compilati con le informazioni richieste, suddivise principalmente in

ma professionisti ancora esclusi”, in “Corriere Tributario”, 2013 n. 33, Studi di settore, p. 2636. Per il periodo d'imposta 2013 invece, hanno potuto accedere al regime ulteriori 26 studi. In Berardo G., “Sono 26 le “new entry” nel regime premiale degli studi di settore, in “Corriere Tributario”, 2014 n. 31, Studi di settore. Va inoltre precisato che può essere applicato il ravvedimento operoso (situazione in cui il contribuente provvede a regolare la sua posizione con l'applicazione di una sanzione ridotta) per sanare l'omessa presentazione del modello relativo agli studi di settore, in argomento si veda quanto esposto da Berardo G., “Il ravvedimento operoso sana gli errori degli studi di settore”, in “Corriere Tributario”, 2012 n. 43, Studi di settore, p. 3353 e ss. Si ricorda che il ravvedimento operoso è disciplinato dall'Art. 13 del Decreto Legislativo del 18 dicembre 1997 n. 472.

¹¹⁹ Si rimanda alla nota 8 nel primo capito dove è stato riportato il testo dell'articolo appena menzionato.

quattro categorie di attività: servizi, commercio, manifatturiera e libera professione¹²⁰. Attraverso questi questionari vengono acquisite informazioni relativamente alle caratteristiche dell'attività come, ad esempio, l'area di specializzazione, la tipologia della clientela e di beni utilizzati¹²¹. La criticità di tale procedura sta nel fatto che i dati vengono comunicati dai contribuenti senza un controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ciò comporta il rischio di inserire informazioni non veritiere, che inevitabilmente si riflettono nella creazione del modello matematico finalizzato alla stima dei ricavi e compensi. Al fine di ridurre tale rischio, l'Agenzia delle Entrate ha attuato dei controlli che non vengono, però, applicati alla generalità dei dati raccolti. Si tratta, infatti, di controlli casuali che, com'è chiaro, difficilmente possono avere l'effetto di escludere le imperfezioni del modello. A tal proposito risulta alquanto verosimile l'ipotesi formulata dalla dottrina «*se i contribuenti mentono anche gli studi di settore mentono*»¹²². In questa fase, infatti, non si è osservato quanto disciplinato dall'Art. 62-bis, il quale, nel secondo periodo prevede un controllo al fine di individuare gli elementi che caratterizzano l'attività¹²³. Motivo che ha portato successivamente ad un affinamento degli studi di settore¹²⁴.

I questionari che venivano inviati ai contribuenti erano approvati con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e successivamente venivano pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Il contribuente riceveva una lettera accompagnatoria da parte dell'Agenzia delle Entrate insieme al questionario da compilare. Qualora avesse ricevuto un questionario non inerente all'attività svolta, il contribuente doveva compilare quello

¹²⁰ Tali modelli sono consultabili nel sito dell'Agenzia delle Entrate <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Archivio/Archivio+studi+di+settore/Questionari/> (visionato il 19 agosto 2017).

¹²¹ Trattasi di informazioni extra – contabili, in: Tosi L., “Le predeterminazioni normative nell'imposizione reddituale: contributo alla trattazione sistematica dell'imposizioni su base sistematica”, 1999, Giuffrè, p. 281 e ss.

¹²² Espressione di Gallo F., “Gli studi di settore al bivio tra tassazione del reddito normale e di quello effettivo”, in “Rassegna Tributaria”, 2000, p. 1495 e ss. Riportato anche in Falsitta G., “Manuale di diritto tributario – Parte Speciale: il sistema delle imposte in Italia”, 2016, CEDAM, p. 781 e ss. Concetto riportato anche in Beghin M., “Diritto tributario per l'università e per la preparazione alle professioni economiche – giuridiche”, 2015, CEDAM, p. 384.

¹²³ Si veda nota 14 dove è riportato l'intero articolo.

¹²⁴ Marcheselli A., “Le presunzioni nel diritto tributario: dalle stime agli studi di settore”, 2008, G. Giappichelli Editore – Torino, p. 289.

corretto pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Se il soggetto ricevente svolgeva più attività, doveva compilare quello inerente all'attività prevalente e, qualora svolgesse sia attività d'impresa che di lavoro autonomo, doveva presentare due distinte documentazioni.

Nella lettera accompagnatoria, l'Agenzia delle Entrate precisava che non era prevista una sanzione per la mancata restituzione del questionario. Tale situazione, qualora si fosse verificata, legittimava l'Agenzia delle Entrate a recarsi presso il contribuente per reperire le informazioni di cui necessitava¹²⁵.

Come già precisato nel capitolo precedente, i primi questionari furono stati inviati nel 1997. La loro funzione è rimasta attiva fino al 2006, anno nel quale sono stati inviati gli ultimi.

Ad oggi la raccolta dati finalizzata all'evoluzione dello strumento avviene attraverso la presentazione da parte dei contribuenti dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Studi di settore¹²⁶.

1.2. *La suddivisione in cluster – “Cluster Analysis”.*

La fase successiva è la suddivisione delle imprese o dei professionisti all'interno di gruppi omogenei denominati *Cluster*. Per ciascuno di essi è definita una funzione matematica che permette di delineare l'andamento dei ricavi e compensi in relazione ai dati inseriti¹²⁷.

Le informazioni raccolte attraverso i questionari hanno permesso un'analisi denominata «*Analyse des données – Analisi in Componenti Principali*» che ha formato un primo archivio di dati. La scelta di utilizzare gli elementi raccolti dai questionari nasce dall'esigenza di poter suddividere le imprese per modelli organizzativi¹²⁸.

L'Analisi in Componenti Principali è una tecnica statistica che permette di ridurre il

¹²⁵ Barzanò A. e Perli F., “Studi di settore”, 2015, Giuffrè, pag. 40 e ss.

¹²⁶ Tali modelli sono consultabili nel sito dell'Agenzia delle Entrate: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Archivio/Archivio+studi+di+settore/Modelli+comunicazione+annualita+pregresse/> (visionato il 19 agosto 2017).

¹²⁷ Marcheselli A., “Le presunzioni nel diritto tributario: dalle stime agli studi di settore”, 2008, G. Giappichelli Editore – Torino, p. 290.

¹²⁸ Con modello organizzativo si intende uno schema che deve rispettare i requisiti previsti dall'Art. 6 del Decreto Legislativo del 2001 n. 231 e funge da attenuante per quanto riguarda le responsabilità nel caso in cui si verificano reati.

numero delle variabili originariamente inserite in una quantità inferiore, denominate componenti principali. Le variabili ottenute sono tra loro indipendenti e riducono al minimo la perdita di informazioni. Questi fattori sono stati analizzati sia statisticamente che economicamente per individuare i diversi aspetti strutturali delle diverse attività al fine di procedere all'analisi seguente.

Successivamente, utilizzando le variabili della precedente analisi, si svolge la c.d. «*Cluster Analysis*» con l'individuazione di gruppi omogenei di contribuenti che presentano caratteristiche simili¹²⁹. Si è preferito applicare due tipologie di analisi e non direttamente le tecniche di clustering perché, attraverso le due pratiche, si è riusciti ad ottenere meno variabili da utilizzare per la suddivisione in gruppi omogenei. Infatti, se si fosse usufruito di un'unica tecnica, il risultato ottenuto sarebbe stato meno preciso perché maggiori sarebbero state le variabili e perciò più complessa e meno esatta sarebbe risultata l'operazione¹³⁰.

Nell'effettuare la suddivisione all'interno dei cluster, può accadere che un soggetto abbia le caratteristiche per entrare in più gruppi omogenei. Il contribuente, in questo caso, verrà assegnato a più cluster in quanto lo studio di settore è stato elaborato in modo tale da considerare anche queste eccezioni; in caso contrario non si avrebbe una rappresentazione veritiera della situazione¹³¹.

Lo studio di settore è accompagnato da una nota tecnica, all'interno della quale vengono dettagliatamente spiegati i cluster; in questo modo, il contribuente riesce a comprendere il profilo a lui assegnato. Si può constatare che questo atto sia un mezzo utile per realizzare lo scopo degli studi di settore: collaborazione tra contribuente e amministrazione finanziaria.

¹²⁹ Falsitta G., "Manuale di diritto tributario - Parte Speciale: il sistema delle imposte in Italia", 2016, CEDAM, p. 782 e ss. Con modello organizzativo di intende uno schema che deve rispettare i requisiti previsti dall'Art. 6 del Decreto Legislativo del 2001 n. 231 e funge da attenuante per quanto riguarda le responsabilità nel caso in cui si verificano reati.

¹³⁰ Circolare del Ministero delle Finanze del 21 maggio 1999 n. 110/E - Studi di settore le modalità di applicazione. Va fatto notare che per evitare che quanto ottenuto potesse risentire di eventuali anomalie, si è provveduto a scartare i ventili estremi in quanto questi avrebbero immesso valori forvianti rispetto alla media, come riportato in Falsitta G., "Manuale di diritto tributario - Parte Speciale: il sistema delle imposte in Italia", 2016, CEDAM, p. 783. Con ventili si intendono valori statistici che permettono di suddividere i dati.

¹³¹ Barzanò A. e Perli F., "Studi di settore", 2015, Giuffrè, pag. 56.

1.3. La definizione della variabile ricavo e la successiva analisi discriminante.

Una volta individuati i cluster, il passaggio successivo è quello di determinare la funzione che meglio stima l'andamento dei ricavi per ogni gruppo omogeneo. Al fine di ottenere tale risultato, si è utilizzato il metodo denominato «*regressione multipla*».

Questa è una tecnica statistica che permette di analizzare variabili dipendenti o indipendenti¹³². Nel caso dell'elaborazione degli studi di settore, i fattori oggetto di analisi sono i ricavi e compensi che rappresentano la variabile dipendente. Attraverso quest'ultima e alcuni dati strutturali e contabili delle imprese (che rappresentano le variabili indipendenti), si è raggiunta la stima della "funzione di ricavo".

Anche in questa fase si è prestato attenzione ad eliminare fattori che portassero ad anomalie durante l'elaborazione escludendo quelle imprese che presentavano dati che non fossero in condizioni di normalità economica¹³³. Successivamente, si è proceduto alla costruzione di un campione di riferimento per ciascun gruppo¹³⁴. Una volta individuato, si è assegnata la "funzione di ricavo" per ogni campione.

Per rendere più affidabile e precisa la funzione, sono state considerate anche le differenze legate al luogo in cui è svolta l'attività. Questo, attraverso un'analisi dei profili territoriali, del grado di benessere e di sviluppo ad essi legato. Le informazioni sono state raccolte a livello nazionale, suddividendo tutto il territorio in aree omogenee sulla base di indicatori che consideravano sia le caratteristiche comunali che delle aree produttive¹³⁵. Questo passaggio ha permesso di impiegare valori correttivi nella funzione di regressione¹³⁶.

¹³² In argomento Di Franco G., "Tecniche e modelli dell'analisi multivariata", 2011, FrancoAngeli, p. 263.

¹³³ Come precisato nella Circolare del Ministero delle Finanze del 21 maggio 1999 n. 110/E per effettuare tale controllo, si sono utilizzati indicatori economici – contabili specifici per attività come ad esempio nel commercio, la rotazione del magazzino (dato dal rapporto tra il costo del venduto e la giacenza media del magazzino).

¹³⁴ Attraverso l'uso di una distribuzione ventile, trattasi di una tecnica statistica. Circolare del Ministero delle Finanze del 21 maggio 1999 n. 110/E.

¹³⁵ Circolare del Ministero delle Finanze del 21 maggio 1999 n. 110/E – Studi di settore le modalità di applicazione. Falsitta G., "Manuale di diritto tributario – Parte Speciale: il sistema delle imposte in Italia", 2016, CEDAM, p. 783. Tra gli indicatori utilizzati nell'analisi territoriale vi sono ad esempio il grado di sviluppo economico e il grado di modernizzazione. Si veda quanto già detto nel capitolo precedente, al paragrafo "Analisi di coerenza e normalità", con riguardo all'analisi di territorialità.

¹³⁶ Circolare del Ministero delle Finanze del 21 maggio 1999 n. 110/E – Studi di settore le modalità di

Dopo aver determinato la funzione di ricavo per categorie di campione, si è proceduto a stabilire il livello relativo alla singola impresa.

Inizialmente, è stata utilizzata la c.d. «*analisi discriminante*» con la quale è stato possibile assegnare ogni contribuente a uno o più cluster di riferimento¹³⁷. In questo modo, successivamente, si è potuto identificare il modello organizzativo dei singoli contribuenti, riuscendo così ad individuare il presunto ammontare di ricavi annui¹³⁸. Valore, quest'ultimo, che è stato calcolato statisticamente attraverso il ricavo puntuale e l'intervallo di confidenza dell'impresa¹³⁹.

1.4. *La valutazione e la validazione dello studio.*

L'ultimo passaggio è la valutazione e la validazione. Con questa fase lo studio di settore è ufficialmente realizzato ed applicabile.

Quanto ottenuto nei precedenti passaggi viene sottoposto alla valutazione da parte di un'apposita commissione ministeriale. Quest'ultima è formata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalle associazioni di categoria.

Dopo una valutazione di quanto precedentemente elaborato, la commissione è chiamata a esporre un "*parere circa la corretta rappresentazione della realtà*"¹⁴⁰. Qualora alcuni di essi non ottengano parere positivo, in quanto non consentono una rappresentazione corretta, vengono tenuti sotto supervisione¹⁴¹. Per questa ragione tali studi sono considerati studi «*sperimentali*». Sebbene vengano comunque validati, non possono

applicazione.

¹³⁷ Operazione che si è servita della probabilità di appartenenza del contribuente al singolo gruppo omogeneo. Si veda Circolare del Ministero delle Finanze del 21 maggio 1999 n. 110/E – Studi di settore le modalità di applicazione.

¹³⁸ Come spiegato in Falsitta G., "Manuale di diritto tributario – Parte Speciale: il sistema delle imposte in Italia", 2016, CEDAM, p. 784.

¹³⁹ Per quanto concerne il calcolo del ricavo puntuale di riferimento, la Circolare n. 110/E (in nota precedente), chiarisce che il valore del ricavo e dell'intervallo di confidenza sono stati ottenuti attraverso una media ponderata. Nel primo caso tra i ricavi di ogni gruppo e le probabilità di appartenenza, mentre nel secondo, tra gli intervalli di ciascun gruppo e le probabilità di appartenenza.

¹⁴⁰ Come riportato in Barzanò A. e Perli F., "Studi di settore", 2015, Giuffrè, pag. 60.

¹⁴¹ Come previsto dalla Circolare del Ministero delle Finanze del 21 maggio 1999 n. 110/E – Studi di settore le modalità di applicazione.

essere utilizzati dall'Amministrazione Finanziaria in fase di accertamento¹⁴².

Per tale ragione, si potrebbe ritenere che gli studi sperimentali, benché validati, risultino di poca importanza in quanto non utilizzabili nella fase di verifica della situazione del contribuente. L'Agenzia delle Entrate, invece, trova utilità nella loro validazione. Infatti, gli studi, sebbene in fase sperimentale, vengono inviati ai contribuenti che, attraverso la loro compilazione, forniscono dati necessari e utili all'aggiornamento degli studi¹⁴³.

Se, dalla valutazione della commissione si ottiene un parere positivo, lo studio di settore viene approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Oltre allo studio, viene portata a conoscenza anche la nota metodologica¹⁴⁴.

Dall'analisi condotta, è possibile rilevare come il procedimento di formazione degli studi di settore risulti poco immediato e spesso poco comprensibile a coloro che non hanno una buona padronanza della materia statistica. Si pensi alle due fasi centrali, rispettivamente la suddivisione in cluster e la determinazione della funzione di ricavo, entrambe risultato di elaborazioni statistiche. Sicuramente, come precedentemente accennato, la nota tecnica che accompagna lo studio è di aiuto al contribuente per comprendere i dati utilizzati e la suddivisione nei gruppi, ma resta di difficile comprensione, per la maggior parte dei contribuenti, la logica dei calcoli effettuati.

¹⁴² Barzanò A. e Perli F., "Studi di settore", 2015, Giuffrè, pag. 73 e ss; Magistro L., "Applicazione retroattiva degli studi di settore sperimentali e monitorati", in "Corriere Tributario", 2006 n. 26, Approfondimenti - Studi di settore.

¹⁴³ Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2001 n. 54/E - La circolare fornisce chiarimenti in ordine agli studi di settore approvati con decreti ministeriali del 16 febbraio e 20 marzo 2001, applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 2000 e agli studi di settore approvati nel 1999 e nel 2000. Nella circolare vengono chiarite le conseguenze dell'applicazione degli studi sperimentali, come ad esempio, l'utilizzo dei dati relativi alla congruità e coerenza per determinare i criteri con cui selezionare i soggetti da sottoporre a controllo; l'utilizzo in via ausiliaria degli studi nelle altre metodologie di accertamento; eventuali non congruità rilevate al termine del periodo sperimentale possono essere utilizzate per accertamenti anteriori a tale periodo; infine, nel caso in cui un contribuente si adegui spontaneamente allo studio sperimentale eviteranno l'accertamento sulla base degli studi che verranno approvati al fine periodo.

¹⁴⁴ Il ruolo di tale atto è rappresentare l'iter di formazione dello studio stesso, come spiegato in Falsitta G., "Manuale di diritto tributario - Parte Speciale: il sistema delle imposte in Italia", 2016, CEDAM, p. 785.

2. *Soggetti interessati all'applicazione degli studi di settore.*

Una volta compresa la formazione degli studi di settore, occorre capire a quali soggetti essi sono destinati.

Va ricordato che l'introduzione degli studi di settore aveva lo scopo di risolvere il problema legato all'incompletezza e irregolarità delle scritture contabili, soprattutto nei confronti degli imprenditori di piccole dimensioni che tenevano una contabilità semplificata.

La norma che individua i soggetti passivi è la Legge dell'8 maggio 1998 n. 146. Si tratta di soggetti che possono essere accertati sulla base delle risultanze degli studi di settore¹⁴⁵. L'accertamento è un complesso di atti attraverso il quale l'amministrazione finanziaria verifica la posizione fiscale di un soggetto¹⁴⁶.

In linea generale gli studi di settore si applicano a tutti coloro che svolgono un'attività prevalente d'impresa o di lavoro autonomo¹⁴⁷.

Nel testo della Legge del 8 maggio 1998 n. 146 vigente a partire dal 15 maggio 1998, venivano precisate alcune condizioni per procedere all'accertamento basato sullo studio di settore.

Innanzitutto, veniva precisato che potevano essere oggetto di accertamento i contribuenti con un periodo d'imposta di 12 mesi¹⁴⁸. Continuando nella lettura dei commi successivi, veniva spiegato che potevano essere oggetto di accertamento:

- i contribuenti in contabilità semplificata, anche se risultava uno scostamento per un unico periodo d'imposta;
- coloro che avevano adottato un regime di contabilità ordinaria¹⁴⁹ e per gli

¹⁴⁵ Ovviamente vengono considerati i soggetti in relazione agli studi di settore che sono stati approvati con decreto del Ministero e pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Risulta infatti impensabile accertare un contribuente sulla base di uno studio inesistente o ad esempio in via sperimentale, come precedentemente spiegato.

¹⁴⁶ <http://www.treccani.it/vocabolario/accertamento/> (visionato il 19 agosto 2017).

¹⁴⁷ in Barzanò A. e Perli F., "Studi di settore", 2015, Giuffrè, pag. 5.

¹⁴⁸ Come precisato in Barzanò A. e Perli F., "Studi di settore", 2015, Giuffrè, pag. 138, tale arco temporale va considerato "*indipendentemente dal fatto che il periodo sia a cavallo o meno dell'anno*".

¹⁴⁹ Dalla lettura dell'Art. 10, comma 2, della Legge 8 maggio 1998 n. 146, si evince che rientrano in questa categoria anche coloro utilizzano una contabilità ordinaria ma per effetto di opzione. Si tratta di quei soggetti che avrebbero le caratteristiche per adottare la contabilità semplificata che per scelta optano per

esercenti arti e professioni¹⁵⁰ nel caso in cui l'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dall'applicazione degli studi di settore fosse superiore a quelli dichiarati. Tale scostamento doveva presentarsi *“per almeno due periodi d'imposta su tre”*¹⁵¹.

A tal proposito, nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 110/E del 21 maggio 1999 veniva riportato quanto segue: *“Si precisa al riguardo che, ai fini dell'applicazione di tale modalità di accertamento, i due periodi d'imposta nei quali si verifica lo scostamento dei ricavi o dei compensi dichiarati rispetto a quelli presunti sulla base degli studi possono anche non essere consecutivi e che il primo periodo di imposta cui fare riferimento ai fini dell'applicazione di tale disposizione è quello a partire dal quale sono applicabili gli studi stessi”*¹⁵².

Per comprendere meglio il concetto, la stessa circolare provvede a descriverlo con un esempio di seguito riportato.

Esempio:

Si prendano a riferimento tre periodi d'imposta consecutivi come ad esempio il 1999, 2000 e 2001. Se risultano scostamenti con riguardo al 1999 e al 2001, entrambe le annualità possono essere oggetto di accertamento, sebbene non consecutive.

Ovviamente, non era possibile accertare annualità precedenti al 1998, in quanto i primi studi di settore sono stati pubblicati proprio a partire dall'anno appena menzionato¹⁵³.

Le condizioni sopracitate, previste dal secondo comma dell'Art. 10, valevano per i

la contabilità ordinaria. Tale volontà va comunicata all'amministrazione finanziaria.

<http://www.ilcommercialistaonline.com/it/regime-ordinario-contabilita-semplificata-o-ordinaria/>

(visionato il 22 agosto 2017).

¹⁵⁰ Si tratta di una categoria di soggetti che svolgono un'attività di lavoro autonomo diversa dal lavoro dipendente e d'impresa. Quest'ultima è l'attività svolta dall'imprenditore di cui si è già detto in precedenza (si veda nota 2). <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/IlTuoProfiloFiscale/> (visionato il 22 agosto 2017)

¹⁵¹ Come precisato nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 110/E del 21 maggio 1999 (dove viene spiegato l'Art. 10 della Legge 8 maggio 1998 n. 146), si intendono *“tre esercizi consecutivi considerati, compreso quello da accertare”*.

¹⁵² Circolare del Ministero delle Finanze del 21 maggio 1999 n. 110/E – Studi di settore le modalità di applicazione.

¹⁵³ Nel rispetto di quanto riportato nella circolare sopracitata.

contribuenti in contabilità ordinaria (anche per effetto dell'esercizio dell'opzione) anche se dal verbale di ispezione risultava che tale tipologia di contabilità fosse inattendibile¹⁵⁴. Più precisamente, qualora si fosse in presenza di gravi contraddizioni o di irregolarità delle scritture obbligatorie¹⁵⁵.

Nella normativa oggetto di analisi era stata prevista una soglia di ricavi oltre la quale non si poteva procedere con l'applicazione degli studi di settore nella fase accertativa¹⁵⁶. L'ammontare era stato fissato in 10 milioni di lire e faceva riferimento ai ricavi generati dalla vendita di beni o dalle prestazioni di servizi¹⁵⁷ e dalla cessione di materie prima, sussidiarie e di semilavorati¹⁵⁸.

Con due interventi normativi avvenuti nel corso del 2006, si è verificato un cambiamento della disciplina in esame. È stata infatti ampliata la possibilità di utilizzare gli studi di settore come strumento di accertamento. Situazione resa possibile attraverso due interventi:

- l'abrogazione dei commi precedentemente analizzati (comma 2 e 3 dell'Art. 10 della Legge del 8 maggio 1998 n. 146);
- l'elevazione della soglia dei ricavi¹⁵⁹.

Con la rimozione dei due commi, avvenuta ad opera dell'Art. 37, comma 2, lettera a), della Legge del 4 luglio 2006 n. 223, si è tolto il riferimento alla tipologia di contribuenti ai quali era possibile applicare gli studi di settore in fase di accertamento. Dal 2006 fino ad oggi, infatti, lo strumento è applicabile ai soggetti che dichiarino ricavi per un

¹⁵⁴ Il verbale di ispezione è un atto di accertamento, previsto all'Art. 13 della Legge del 24 novembre 1981 n. 689, che contiene le informazioni raccolte dagli organi addetti al controllo.

¹⁵⁵ Criterio spiegato nell'Art. 10, comma 3, della Legge 8 maggio 1998 n. 146. Inoltre, va precisato che dal verbale di ispezione dovevano risultare le motivazioni dell'inattendibilità.

¹⁵⁶ Come previsto dal comma 4 dell'Art. 10, che richiama il l'Art. 53, comma 1, lettera c) e l'Art. 50, comma 1, del T.U.I.R. Con T.U.I.R. si intende il Testo Unico Delle Imposte sui Redditi, trattasi del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1989 n. 917, che contiene tutte le disposizioni in materia di imposte sui redditi ovvero l'imposizione fiscale che colpisce *"un incremento del patrimonio (reddito) che deriva da una fonte produttiva"* (ad esempio l'attività d'impresa) citato in Tesoro F., "Compendio di diritto tributario", 2010, UTET, p. 234.

¹⁵⁷ Che fossero oggetto dell'attività d'impresa.

¹⁵⁸ Falsitta G., "Manuale di diritto tributario - Parte Speciale: il sistema delle imposte in Italia", 2016, CEDAM, p. 778 e ss.

¹⁵⁹ Come chiarito nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 22 maggio 2007 n. 31/E - Studi di settore. Le novità intervenute con i provvedimenti legislativi emanati nel corso del 2006.

ammontare inferiore a quanto stimato dall'applicazione degli studi di settore, indipendentemente dal tipo di attività esercitata e dal regime contabile utilizzato .

Un ulteriore modifica che ha per oggetto l'incremento della soglia dei ricavi, è stata introdotta con l'Art. 1, comma 16, della Legge del 27 dicembre 2006 n. 296¹⁶⁰. L'importo è stato elevato a 7,5 milioni di euro al di sopra del quale non è possibile procedere con l'accertamento basato sugli studi. Anche tale disposizione risulta ad oggi ancora in vigore.

Questi interventi appaiono contrari alla ratio degli studi di settore, ossia il contrasto all'irregolare tenuta delle scritture contabili dei contribuenti di piccole dimensioni. Infatti, l'eliminazione dei due commi e l'innalzamento della soglia dei ricavi hanno ampliato la platea dei soggetti passivi ai quali possono essere applicati gli studi di settore in fase di accertamento. Le modifiche così apportate possono far pensare che tale decisione sia stata effettuata per aumentare il gettito, a seguito dei maggiori accertamenti possibili¹⁶¹.

È utile ricordare che, una volta individuati i soggetti a cui sono applicabili gli studi di settore, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito dei criteri utili a selezionare i contribuenti da sottoporre all'accertamento. Si tratta di soggetti rientranti in categorie con alto rischio di evasione. Per l'individuazione dei destinatari dell'accertamento, in primo luogo vengono selezionate le categorie, secondariamente vengono identificati coloro che presentano degli scostamenti medi, infine, vengono invitati al contraddittorio quelli con più alto rischio di evasione¹⁶².

2.1. Le cause di esclusione e inapplicabilità degli studi di settore.

L'Art. 10 precedentemente citato, in aggiunta a quanto esposto con riferimento ai soggetti passivi, prevede anche casi in cui gli studi di settore non si possano applicare.

¹⁶⁰ Trattasi della Legge finanziaria per il 2007.

¹⁶¹ Concordando con la critica proposta in Falsitta G., "Manuale di diritto tributario - Parte Speciale: il sistema delle imposte in Italia", 2016, CEDAM, p. 778.

¹⁶² Si veda Carpentieri C., "I criteri di selezione dei soggetti da accertare con gli studi di settore", in "Corriere Tributario", 2009 n. 30, p. 2456 e ss., Accertamento; Capolupo S., "L'Agenzia delle entrate definisce l'attività di prevenzione e contrasto all'evasione per il 2009", in "Corriere Tributario", 2009 n. 19, Accertamento, p. 1513 e ss., Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 9 aprile 2009 n. 13/E - Prevenzione e contrasto dell'evasione - Anno 2009 - Indirizzi operativi.

Va precisato che, prima dell'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'Art. 10, venivano esclusi dall'applicazione degli studi di settore in fase di accertamento coloro che non rientravano nelle categorie precedentemente descritte. In particolare non erano soggetti passivi quei contribuenti che in contabilità ordinaria non presentavano gli scostamenti previsti¹⁶³.

Tuttavia, al comma 4 dell'Art.10 della Legge del 8 maggio 1998 n. 146, venivano e vengono disciplinate altre cause di esclusione dagli studi di settore.

Le stesse fanno riferimento:

- a coloro che superavano la soglia dei ricavi previsti al comma 4¹⁶⁴, escludendo in questa maniera i contribuenti di dimensioni maggiori¹⁶⁵;
- *“ai contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta”*¹⁶⁶;
- ai soggetti che affrontano un periodo di non normale attività.

In riferimento al primo punto si può considerare sufficiente quanto fin qui già esposto.

Per quanto riguarda il secondo punto, la norma precisa che l'esclusione dagli studi non è consentita nel caso in cui l'inizio dell'attività sia una prosecuzione di un'impresa altrui, o qualora la cessazione e l'avvio siano in capo allo stesso soggetto¹⁶⁷. Inoltre, nella Circolare 110/E¹⁶⁸ viene specificato che il periodo antecedente l'inizio della liquidazione viene considerato all'interno dell'arco temporale di cessazione dell'attività¹⁶⁹.

Al terzo punto viene considerato il *“periodo di non normale attività”* con il quale si fa riferimento a situazioni non ordinarie della vita dell'impresa. Nello specifico l'Agenzia

¹⁶³ Non potevano quindi essere accertati coloro che presentavano uno scostamento su tre periodi d'imposta considerati. Si veda quanto riportato precedentemente in particolare in nota 146.

¹⁶⁴ Ricordiamo che prima dell'intervento normativo del 2006 l'ammontare previsto era di 10 milioni di lire e successivamente è stato innalzato a 7,5 milioni di euro.

¹⁶⁵ Marcheselli A., *“Gli studi di settore”*, 2011, Giuffrè, p. 6.

¹⁶⁶ Art. 10, comma 4, della Legge 8 maggio 1998 n. 146.

¹⁶⁷ In altre parole se è lo stesso soggetto che chiude e inizia l'attività, l'esclusione non trova applicazione. Si veda Marcheselli A., *“Le presunzioni nel diritto tributario: dalle stime agli studi di settore”*, 2008, G. Giappichelli Editore – Torino, p. 299.

¹⁶⁸ Circolare del Ministero delle Finanze del 21 maggio 1999 n. 110/E – Studi di settore le modalità di applicazione.

¹⁶⁹ La liquidazione è un'operazione straordinaria attraverso il quale scioglie l'impresa. Si tratta di una fase del fallimento (che è una procedura concorsuale), attraverso la quale si procede alla vendita delle attività con lo scopo di soddisfare i creditori. La disciplina è contenuta negli artt. 104 ter e ss. Della Legge Fallimentare (Regio Decreto del 16 marzo 1942 n. 267).

delle Entrate ha provveduto ad esemplificare quali circostanze vi possono rientrare¹⁷⁰.

Si tratta ad esempio dei periodi:

- legati alla liquidazione ordinaria, coatta amministrativa o fallimentare, precisando che il periodo antecedente viene considerato di normale svolgimento¹⁷¹;
- periodi in cui la società non abbia ancora iniziato l'attività produttiva stabilita nell'oggetto sociale¹⁷².

Ulteriori casistiche di non normale attività possono essere considerate: l'interruzione dell'attività a causa di una ristrutturazione di tutti i locali dell'azienda; l'interruzione per provvedimenti disciplinari; il periodo in cui l'imprenditore ha concesso in affitto l'azienda o, ancora, nel caso di sospensione dello svolgimento dell'attività¹⁷³.

Una causa di esclusione, che si vuole portare a conoscenza del lettore, è la condizione di gravidanza dell'imprenditrice. Infatti, tale situazione è stata considerata sufficiente a determinare la non normalità di svolgimento dell'attività d'impresa¹⁷⁴. È accaduto infatti che la Commissione tributaria provinciale di Gorizia abbia predisposto l'annullamento dell'atto di accertamento in quanto l'imprenditrice aveva provveduto a vendere parte degli articoli poiché, stava realizzando la cessione d'azienda, e nello stesso periodo si

¹⁷⁰ Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 16 luglio 1997 n. 205/E - Studi di Settore - Invio dei questionari ai contribuenti - Art. 3, commi da 121 a 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

¹⁷¹ Antecedente a quando è incominciata la liquidazione. In questi casi il contribuente non è tenuto alla compilazione del questionario in quanto, nel periodo d'imposta preso in considerazione, l'attività viene considerata cessata. Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 16 luglio 1997 n. 205/E - Studi di Settore - Invio dei questionari ai contribuenti - Art. 3, commi da 121 a 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

¹⁷² Si intendono i periodi successivi al primo, nei quali appunto la società non ha ancora iniziato a realizzare l'oggetto sociale. Questo può accadere nel caso in cui si sia protratta la costruzione di un impianto utile per l'attività; qualora manchino determinate autorizzazioni; oppure, ad esempio, siano in atto attività legate alla ricerca da svolgere prima di iniziare, ma che comunque non consentano in nessun caso proventi. Tali esemplificazioni sono riportate nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 16 luglio 1997 n. 205/E - Studi di Settore - Invio dei questionari ai contribuenti - Art. 3, commi da 121 a 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

¹⁷³ In argomento si veda Barzanò A. e Perli F., "Studi di settore", 2015, Giuffrè, pag. 33.

¹⁷⁴ Precisazione ripresa in Belotti R. e Quarantini S., "Studi di settore: adeguamento al ricavo minimo e a quello puntuale", in "il fisco", 2015 n. 25, Approfondimento, p. 2419, dove si richiama quanto dichiarato dalla Commissione tributaria provinciale di Gorizia, Sent. 2 febbraio 2005 n. 60 - Accertamenti in base agli studi di settore: la cessione del ramo di azienda svolgente l'attività prevalente e la gravidanza dell'imprenditrice sono cause di esclusione.

trovava in avanzata gravidanza, condizione che non le permetteva il normale svolgimento dell'attività.

Sono esemplificazioni da cui si evince che si possono presentare ulteriori casistiche in cui per contribuente può verificarsi un periodo di non normale attività.

Le cause di inapplicabilità invece variano da studio a studio e vengono determinate dal decreto che approva lo studio stesso¹⁷⁵.

Nonostante ciò, esistono delle situazioni di inapplicabilità comuni a tutti gli studi. In particolare non si applicano nei seguenti casi:

- società cooperative, consortili e consorzi, che prestano la loro attività solamente alle imprese associate o socie;
- società cooperative formate da soggetti non imprenditori che svolgono l'attività a favore dei soggetti stessi e non per conto di altri soggetti, non seguendo le normali regole di mercato¹⁷⁶.

Qualora i contribuenti si trovassero in una di queste due situazioni o di altre previste dai decreti attuativi, non devono procedere a comunicare i dati necessari, fermo restando l'onere di comunicarne il motivo, ovvero l'esistenza dell'inapplicabilità¹⁷⁷.

Alcuni chiarimenti con riferimento alle esclusioni e inapplicabilità sono state fornite

¹⁷⁵ Le inapplicabilità e le eventuali eccezioni vengono solitamente riportate anche nelle circolari dell'Agenzia delle Entrate, riferite agli studi di settore del periodo d'imposta di riferimento. Si veda ad esempio la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 27 giugno 2002 n. 58/E - Studi di settore - periodo di imposta 2001, dove si precisava, ad esempio, che per i nuovi studi di settore riferiti al commercio all'ingrosso non sussisteva l'inapplicabilità nel caso in cui l'attività veniva svolta con riferimento a più punti vendita. Il motivo andava riscontrato nel fatto che, dai questionari inviati ai contribuenti, era emerso che tale situazione era caratteristica della tipologia di attività, in quanto le diverse unità funzionano da depositi e quindi non rappresentano sedi diverse.

¹⁷⁶ Capolupo S., "Studi di settore e accertamento induttivo", in "il fisco", 2011 n. 43 fascicolo 1, Approfondimento - Accertamento, p. 7013, dove viene precisato che in queste situazioni l'applicazione dello studio viene considerato non veritiero. Rivetti P., "Studi di settore: conferme sull'applicazione dei correttivi anti-crisi", in "il fisco", 2011 n. 28, Attualità - Accertamento, p. 4558 e ss, dove precisa che eventuali risultati, ottenuti dall'applicazione degli studi di settore a queste categorie, vengono utilizzati dall'Amministrazione Finanziaria per selezionare i contribuenti da sottoporre al controllo con le normali metodologie.

¹⁷⁷ Circolare del Ministero delle Finanze del 21 maggio 1999 n. 110/E - Studi di settore le modalità di applicazione. Si veda Barzanò A. e Perli F., "Studi di settore", 2015, Giuffrè, pag. 35.

dall'Agenzie delle Entrate con una circolare del 1999¹⁷⁸.

3. *L'Accertamento basato sugli studi di settore. Gli Studi di settore come strumento di accertamento analitico presuntivo (Sentenza della Corte di Cassazione n. 2891 del 27 febbraio).*

Ottenuti gli studi di settore, verificati, validati e pubblicati in Gazzetta Ufficiale, possono essere impiegati dall'amministrazione finanziaria nell'attività di accertamento¹⁷⁹.

L'accertamento è un procedimento amministrativo, svolto dagli uffici¹⁸⁰, che ha lo scopo di controllare la posizione tributaria del contribuente e a conclusione del quale vengono emanati degli atti. Le attività di controllo sfociano in provvedimenti che hanno lo scopo di portare a conoscenza del soggetto controllato quanto è stato rilevato; per tale ragione vengono elaborati in maniera dettagliata ed esaustiva. Con questi atti l'Agenzia delle Entrate provvede a formulare la pretesa tributaria e ad irrogare le eventuali sanzioni. In base all'attività di controllo attuata dagli uffici, gli atti elaborati sono differenti. In particolare si possono avere tre tipologie: la *comunicazione di irregolarità*, il *processo verbale di constatazione* e l'*avviso di accertamento*¹⁸¹. Quest'ultimo è l'atto con cui

¹⁷⁸ Si tratta della Circolare del Ministero delle Finanze del 5 luglio 1999 n. 148/E - In relazione ai quesiti concernenti l'applicazione degli studi di settore, formulati dagli Uffici delle Entrate, dalle associazioni di categoria, dagli ordini professionali e dagli organi di stampa specializzata.

¹⁷⁹ Va ricordato che, questo strumento è stato introdotto con l'obbiettivo di migliorare questa funzione amministrativa (come spiegato nei precedenti paragrafi).

¹⁸⁰ Da parte quindi dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza. I controlli attuati possono essere di diversa natura. Infatti, possono procedere a controlli automatizzati, accessi, ispezioni, verifiche, inviti, questionari ecc., metodi che vengono utilizzati per raccogliere informazioni sulla situazione del contribuente.

La Guardia di Finanza è un corpo speciale che dipende dal Ministero Dell'Economia e delle Finanze e i compiti che può svolgere sono previsti dalla legge di ordinamento del 23 aprile 1959, n. 189. In particolare svolge attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale e essendo un organo di polizia militare si occupa anche di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica. <http://www.gdf.gov.it/chi-siamo/organizzazione/compiti-istituzionali> (visionato il 23 agosto 2017).

¹⁸¹ La prima tipologia viene emanata a seguito di controlli automatizzati e ha come oggetto la richiesta al contribuente di verificare la correttezza degli atti. La seconda, invece, viene inviata al soggetto controllato a seguito di controlli avvenuti presso la sua sede (accessi, ispezioni e verifiche) dove vengono indicate le singole attività di controllo svolte ed eventualmente le violazioni rilevate.

l’Agenzia delle Entrate formula la pretesa di carattere definitivo. Esso deve contenere¹⁸², a pena di nullità¹⁸³, l’imponibile accertato, le aliquote relative alle imposte liquidate¹⁸⁴, deve essere motivato¹⁸⁵, con la precisa indicazione delle circostanze e dei fatti che hanno giustificato il ricorso a metodi sintetici o induttivi, deve esporre le ragioni del non riconoscimento delle deduzioni o detrazioni. Inoltre, all’avviso deve essere allegato l’atto richiamato nella motivazione, non è conosciuto al contribuente¹⁸⁶, ed infine, deve essere sottoscritto¹⁸⁷.

Anche nella tipologia di accertamento oggetto di analisi, legata all’applicazione degli studi di settore, può essere emesso un avviso di accertamento¹⁸⁸. Va sottolineato il fatto che tale atto oltre ad essere motivato, deve essere accompagnato dal prospetto esplicativo¹⁸⁹. Infatti, le note metodologiche di applicazione degli studi non sono sufficienti a chiarire al contribuente le valutazioni applicate¹⁹⁰.

La mancanza dell’allegazione di documenti non conosciuti dal contribuente priva

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/InCasoDi/Controlli/SchedaInfoIcontrolli/> (visionato il 23 agosto 2017).

¹⁸² Come stabilito dall’Art. 42 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600.

¹⁸³ Fermo restando la possibilità di impugnare l’atto nelle apposite sedi. <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/incasodi/controlli/avviso+di+accertamento> (visionato il 23 agosto 2017).

¹⁸⁴ *“al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d’imposta”* Art. 42, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600.

¹⁸⁵ *“in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti”* Art. 42, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600.

¹⁸⁶ E nemmeno ricevuto come precisato nell’Art. 42, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600.

¹⁸⁷ Art. 42, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600.

¹⁸⁸ Va evidenziato che prima della notifica dell’avviso è obbligatorio l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente (oggetto di analisi successiva).

¹⁸⁹ Tempestivamente sta a significare che l’eventuale mancanza non può essere sanata in sede giurisdizionale (cioè davanti al giudice competente) né durante il contraddittorio. Basilavecchia M., “Accertamento invalido senza allegati essenziali”, in “Corriere Tributario”, 2015 n. 11, Accertamento, p. 819.

¹⁹⁰ Basilavecchia M., “Accertamento invalido senza allegati essenziali”, in “Corriere Tributario”, 2015 n. 11, Accertamento, p. 818 e ss.

l'avviso di accertamento di una parte integrante, cioè di una parte essenziale per conoscere la situazione. La conseguenza di tale mancanza è l'illegittimità dell'avviso di accertamento, come dichiarato dalla Cassazione¹⁹¹. Come precisato nella Sentenza della Cassazione n. 27055 del 19 dicembre 2014, l'illegittimità è conseguenza della violazione dell'Art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dall'Art. 7 della Legge n. 212 del 2000. Le disposizioni citate infatti prevedono l'obbligo di allegare gli atti richiamati nell'avviso di accertamento di cui il contribuente non è a conoscenza¹⁹². Nel caso esaminato dalla Cassazione, non era stato allegato il prospetto che esaminava i risultati relativi agli studi di settore, pertanto la motivazione dell'avviso di accertamento appariva carente. Si trattava di informazioni di cui il contribuente non era in nessun modo venuto a conoscenza: per tali ragioni l'avviso di accertamento è stato dichiarato illegittimo¹⁹³.

La disciplina dell'accertamento basato sugli studi di settore è legata a diversi articoli¹⁹⁴. Attraverso l'incrocio di queste norme si riesce a comprendere la natura degli studi di settore.

Come riportato dall'Agenzia delle Entrate¹⁹⁵ si tratta di un «*accertamento presuntivo*»¹⁹⁶.

¹⁹¹ Cassazione, Sez. Trib. Sent. 19 dicembre 2014 n. 27055 – Se la motivazione dell'accertamento è un atto non conosciuto, la mancata allegazione priva l'accertamento di una parte integrante, essenziale alla conoscenza delle concrete ricadute degli studi di settore sulla situazione e l'avviso risulta illegittimo.

¹⁹² Va evidenziato che entrambi gli articoli prevedono che gli atti dell'Amministrazione Finanziaria devono essere motivati, si veda l'Art. 42 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 e l'Art. 7 della Legge del 27 luglio 2000 n. 212. Inoltre, l'Art. 42 precisa che, non vi è l'obbligo qualora l'avviso di accertamento riproduca in maniera fedele l'essenziale di quanto contenuto nell'atto richiamato. Il richiamo ad un altro atto è detto motivazione *per relationem*.

¹⁹³ Come precisato nella sentenza, se il contribuente fosse venuto a conoscenza delle motivazioni in altro modo, l'avviso non sarebbe stato invalido. Cassazione, Sez. Trib. Sent. 19 dicembre 2014 n. 27055 – Se la motivazione dell'accertamento è un atto non conosciuto, la mancata allegazione priva l'accertamento di una parte integrante essenziale alla conoscenza delle concrete ricadute degli studi di settore sulla situazione e l'avviso risulta illegittimo.

¹⁹⁴ In particolare all'Art. 10 della Legge del 8 maggio 1998 n. 146 denominato “*Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento*” che richiama direttamente gli articoli 62 – bis, 62 – sexies del Decreto Legge del 30 agosto 1993 n. 331, che a loro volta fanno riferimento all'Art. 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

¹⁹⁵ Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 27 giugno 2002 n. 58/E - Studi di settore – periodo di imposta 2001. La circolare oltre a spiegare l'applicazione degli studi per l'annualità 2001 riporta quanto detto dalla Suprema Corte nella sentenza del 27 febbraio 2002 n. 2891, di cui di seguito si farà riferimento e si

Tale denominazione ricorre in quanto l’Agenzia usufruisce delle «*presunzioni semplici*» ai fini di prova¹⁹⁷. Infatti, la natura presuntiva si deduce dalla collocazione della disciplina nell’Art. 62 – sexies, comma 3, del Decreto Legge del 30 agosto 1993 n. 331¹⁹⁸. La disposizione riporta quanto segue: “*Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell’articolo 62-bis del presente decreto.*” Dal testo si comprende che si accertano coloro che non risultano congrui agli studi di settore e che possono far pensare ad un comportamento infedele nei confronti del fisco¹⁹⁹.

È possibile procedere all’accertamento basato sugli studi di settore qualora vengano rilevate delle «*gravi incongruenze*» e sulla base delle c.d. «*presunzioni semplici*»²⁰⁰.

Lo studio di settore, in quanto strumento presuntivo, va considerato come il punto da cui partire per l’attività di accertamento, al quale però devono seguire ulteriori elementi²⁰¹.

tratteranno i punti essenziali.

¹⁹⁶ O «*analitico – induttivo*» come precisato da Ferrario A. A., “Gli studi di settore ed accertamento presuntivo”, in “Diritto e Pratica Tributaria”, 2003, Parte seconda, p. 411. Tesaro F., “Istituzioni di diritto tributario”, 2016, UTET, p. 228; Gaffuri G., “Diritto tributario: parte generale e parte speciale”, 2016, CEDAM, p. 139 identifica gli studi come “strumento induttivo di accertamento”. Russo G., “Manuale di diritto tributario”, 2007, Giuffrè, p. 318 e ss., riporta che l’amministrazione finanziaria è legittimata ad effettuare collegamenti “*in chiave presuntiva*” tra quanto dichiarato e il risultato degli studi.

¹⁹⁷ Verranno di seguito definite. Come esplicitamente riportato da Basilavecchia M., “Accertamento e studi di settore soluzione finale”, in “GT rivista di giurisprudenza tributaria”, 2010 n. 3, p. 215, queste presunzioni sono di “*supporto probatorio*”. Lupi R., “Metodi induttivi e presunzioni nell’accertamento tributario”, 1988, Giuffrè, p. 26 e ss., dove viene precisato che i metodi induttivi vengono collegati alle presunzioni semplici.

¹⁹⁸ Come sottolineato da Tosi L., “Le predeterminazioni normative nell’imposizione reddituale: contributo alla trattazione sistematica dell’imposizioni su base sistematica”, 1999, Giuffrè, p. 278 e ss.

¹⁹⁹ Beghin M., “Il rapporto tra studi di settore, accertamento sintetico e sintetico – redditometro”, in “Corriere Tributario”, 2013 n. 5, Reddito metro, p. 404.

²⁰⁰ Come precisato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 27 giugno 2002 n. 58/E - Studi di settore – periodo di imposta 2001.

²⁰¹ Si tratta di un “*credibile punto di partenza*” di una “*linea guida*” come citato in: Tosi L., “Le

L'utilizzo delle presunzioni è stato ammesso a seguito di quanto affermato dalla Corte di Cassazione, in una sentenza del 2002, con la quale si legittimava il loro utilizzo.²⁰²

In particolare la sentenza chiarisce che sulla base dell'Art. 39, comma 1, lettera d)²⁰³, è data la possibilità agli uffici di ricostruire quanto non è stato dichiarato utilizzando presunzioni semplici, purché queste siano *gravi, precise e concordanti*. La Suprema Corte continua affermando quanto segue: *“questo valore possono assumere, se confortate da altri indizi, le difformità delle percentuali applicate in concreto rispetto a quelle mediamente riscontrate nel settore di appartenenza, emergenti da studi di settore, quando vi sia uno scostamento che renda del tutto non credibile il risultato della dichiarazione”*²⁰⁴. Attraverso tale affermazione è possibile comprendere come la Corte di Cassazione abbia definito gli studi di settore una presunzione semplice che necessita di ulteriori indici,

predeterminazioni normative nell'imposizione reddituale: contributo alla trattazione sistematica dell'imposizioni su base sistematica”, 1999, Giuffrè, p. 273. Beghin M., “Studi di settore, grandi sostituti e credibilità della rettifica”, in “Corriere Tributario”, 2009 n. 6, Accertamento, p. 417 e ss; Vanucci M., “Studi di settore congrui e coerenti. Prova dell'ufficio in sede di accertamento”, in “il fisco”, 2012 n. 14 fascicolo 1, Approfondimento – Accertamento, p. 2118 e ss; Basilavecchia M., “Novità apparenti sul contraddittorio negli accertamenti da studi di settore”, in “Corriere Tributario”, 2013 n. 33, Studi di settore, p. 2617. Il fatto che siano visti come punto di partenza viene sottolineato anche dalla Commissione tributaria provinciale di Macerata, Sez. III, Sent. 17 maggio 2005 n. 36 - Lo studio di settore può essere utilizzato per la ricostruzione del reddito del contribuente; tuttavia, spetta all'ufficio dimostrare come sia stata previamente accertata l'esistenza di gravi incongruenze. In questa sentenza, la Commissione Tributaria sostiene che questo strumento può essere utilizzato per l'accertamento del maggior reddito, in presenza di una grave incongruenza.

²⁰² Cassazione, Sez. Trib, Sent. 27 febbraio 2002 n. 2891 – Per legittimare un accertamento – induttivo, non appare sufficiente la mera applicazione degli studi di settore, ma si necessita che siano confortate da altri indizi.

²⁰³ Che riporta quanto segue: *“d) se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.”*

²⁰⁴ Cassazione, Sez. Trib, Sent. 27 febbraio 2002 n. 2891 – Per legittimare un accertamento – induttivo, non appare sufficiente la mera applicazione degli studi di settore, ma si necessita che siano confortate da altri indizi.

confermando quanto anticipato²⁰⁵.

Nella stessa sentenza inoltre viene chiarito che, qualora il contribuente volesse impugnare il risultato delle presunzioni, *“ha l’onere di attivarsi e di mostrare o l’impossibilità di utilizzare le presunzioni in quella fattispecie o l’inaffidabilità del risultato ottenuto attraverso le presunzioni, eventualmente confermando al contempo con altre presunzioni la validità del suo operato.”*²⁰⁶. Quindi, il contribuente che ha interesse a contestare una presunzione elaborata dagli uffici, può attivarsi e dimostrare l’inaffidabilità o impossibilità del loro utilizzo, con la possibilità data anche a lui, di ricorrere alla prova presuntiva²⁰⁷.

3.1. Le gravi incongruenze.

Si è parlato nel paragrafo precedente di *“gravi incongruenze”*²⁰⁸ e di *“presunzioni semplici”*. È quindi necessario comprendere il loro significato in ambito giuridico.

Ai fini dell’accertamento basato sugli studi di settore, all’Amministrazione Finanziaria spetta la dimostrazione di gravi incongruenze, che fanno intendere la presenza di una rilevante differenza tra l’importo dei ricavi (o compensi) dichiarati e quello ottenuto dall’applicazione degli studi²⁰⁹. Intuizione che si può dedurre anche dalla semplice

²⁰⁵ Marcheselli A., “Studi di settore e difesa del contribuente”, in “Diritto e Pratica Tributaria”, 2008, Parte prima, p. 904 e ss; Marcheselli A., “Gli accertamenti analitico – induttivi e gli studi di settore tra presunzioni semplici e legali”, in “Corriere Tributario”, 2009 n. 44, Accertamenti – le tecniche, p. 3622 e ss. D’Agostino V., “L’insufficienza degli studi di settore a realizzare l’accertamento di un rapporto giuridico tributario e l’importanza del contraddittorio anticipato ex art. 12, 7° comma, l. n. 212 del 2000”, in “Diritto e Pratica Tributaria”, 2007 n. 4, Parte seconda, p. 803 e ss. Tale definizione è stata richiamata dalla Cassazione anche nelle sentenze n. 26635, 26636, 26637, 26638 del 18 dicembre 2009 dove è stato precisato che l’applicazione degli studi di settore *“costituisce un sistema di presunzioni semplici”*.

²⁰⁶ Cassazione, Sez. Trib, Sent. 27 febbraio 2002 n. 2891 – Per legittimare un accertamento – induttivo, non appare sufficiente la mera applicazione degli studi di settore, ma si necessita che siano confortate da altri indizi.

²⁰⁷ Come precisato nella sentenza (richiamata in nota precedente), si verifica un’inversione dell’onere della prova, che ricade per l’appunto sul contribuente. Per quanto concerne l’onere della prova si veda quanto detto in precedenza (nota 13).

²⁰⁸ Termine previsto all’art. 62 – sexies, comma 3, del Decreto Legge del 30 agosto 1993 n. 331, riportato al paragrafo precedente.

²⁰⁹ Non è sufficiente, infatti, il semplice utilizzo del risultato prodotto da GE.RI.CO. ma è necessario

lettura del comma 3 dell'Art. 62 – sexies. Le gravi incongruenze risultano essere fondamentali per la ricostruzione del reddito imponibile oggetto di controllo.

Infatti, la sola individuazione dello scostamento non è sufficiente a legittimare l'accertamento²¹⁰. Tale concetto è stato precisato anche dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova n. 93 del 27 settembre 2012: in occasione i giudici hanno precisato che gli uffici non si possono limitare a richiamare i dati statistici ma devono motivarli attraverso ulteriori informazioni²¹¹.

Occorre esaminare cosa si intende per gravi. A tal proposito, la giurisprudenza ha sostenuto che tale termine sia da ricollegare al superamento della soglia minima determinata dallo studio di settore. La precisazione nel significato linguistico appare corretta²¹².

Tale intuizione risulta però semplicistica in quanto gli studi di settore si basano su valori statistici, quindi la gravità dovrebbe essere valutata considerando complessivamente la situazione del contribuente²¹³. Di tale avviso è anche l'Agenzia delle Entrate che nella Circolare 58/E del 2002 ha precisato che la presenza di elevate differenze non può significare grave scostamento e che va considerata anche la possibilità di adeguamento data al contribuente e le modalità di elaborazione dello studio²¹⁴.

dimostrare le gravi incongruenze come spiegato da Deotto D., "Studi di settore come meccanismo di predeterminazione automatica del reddito", in "Corriere Tributario", 2006 n. 31, Approfondimenti – Manovra-bis, p. 2424.

²¹⁰ Deotto D., "Si possono abbattere le mura di «GE.RI.CO.»", in "Corriere Tributario", 2006 n. 17, Approfondimenti – Studi di settore, p. 1312 e ss.

²¹¹ Commissione tributaria provinciale di Genova, Sez., I, Sent. 27 settembre 2012 n.93 – Congruità dei contribuenti nell'intervallo di confidenza. Possono, ad esempio, essere utilizzati, a supporto del risultato prodotto da GE.RI.CO, gli elementi che fanno presumere una capacità contributiva superiore come le spese per automobili, imbarcazioni o di intervento edilizio. Si veda: Ferranti G., "L'accertamento da studi di settore: il valore probatorio degli indici di spesa", in "Corriere Tributario", 2012 n. 46, Studi di settore, p. 3529 e ss.

²¹² Marcheselli A., "Gli studi di settore", 2011, Giuffrè, p. 68 e ss.

²¹³ Gli studi di settore, infatti, hanno l'obiettivo di rappresentare verosimilmente la realtà economica, come precisato da Mannoni E., "Aspetti problematici del rapporto tra studi di settore e redditometro", in "il fisco", 2015 n. 19, Approfondimento – Accertamento, p 1821; sono "rappresentativi di una fattispecie economica" in Beghin M., "Il rapporto tra studi di settore, accertamento sintetico e sintetico – redditometro", in "Corriere Tributario", 2013 n. 5, Reddito metro, p. 403-404.

²¹⁴ Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 27 giugno 2002 n. 58/E - Studi di settore – periodo di imposta 2001.

Per questo motivo si arriva a comprendere come il concetto di gravità stia a significare che l'accertamento deve essere "*fondatamente*" motivato, ovvero emesso in presenza di ragioni valide²¹⁵. Va considerato "*grave*" lo scostamento che risulti "*preoccupante*" rappresentando, così, un appoggio per avviare la procedura amministrativa e rettificare quanto dichiarato dal contribuente²¹⁶. Una differenza che fa capire una mancanza di proporzionalità e di coerenza tra i vari elementi²¹⁷.

Il riferimento alla grave incongruenza è stato più volte richiamato nelle sentenze della Corte di Cassazione e delle Commissioni tributarie.

In particolare, nelle sentenze della Corte di Cassazione n. 26635, 26636, 26637, 26638 del 18 dicembre 2009 è stato precisato che lo scostamento, risultante a seguito dell'applicazione degli studi di settore, deve "*testimoniare una grave incongruenza*"²¹⁸. L'Agenzia delle Entrate ha comunque precisato che vanno escluse le differenze di poco rilievo che, in quanto tali, potrebbero non facilitare la determinazione delle gravi incongruenze. Per tale motivo, in sede di accertamento, vengono per prima cosa considerati gli scostamenti più significativi, mentre quelli di lieve importanza possono essere utilizzati in aggiunta ad altri elementi probatori²¹⁹.

²¹⁵ Come precisato da Corrado R. L., "Studi di settore: crisi economica e intervalli di confidenza come difesa dalle «gravi incongruenze»", in "Corriere Tributario", 2013 n. 2, Studi di Settore, p. 151. Marcheselli A., "Studi di settore e difesa del contribuente", in "Diritto e Pratica Tributaria", 2008, Parte prima, p. 913 e ss.

²¹⁶ Beghin M., "Gli studi di settore, le «gravi incongruenze», ex art. 62-sexies del DL n. 331/1993 e l'insostituibile opera di adattamento del risultato di normalità economica alla fattispecie concreta.", in "Rivista di Diritto Tributario", 2007, Parte seconda, Giuffrè, p. 751 e ss.

²¹⁷ Corrado R. L., "Studi di settore: crisi economica e intervalli di confidenza come difesa dalle «gravi incongruenze»", in "Corriere Tributario", 2013 n. 2, Studi di Settore, p. 151.

²¹⁸ Cassazione Sez. Un, 18 dicembre 2009 n. 26635, 26636, 26637, 26638 - La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce proceduralmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente.

²¹⁹ Come precisato dalla Commissione tributaria provinciale di Macerata, Sez. III, Sent. 17 maggio 2005 n. 36 - Lo studio di settore può essere utilizzato per la ricostruzione del reddito del contribuente; tuttavia, spetta all'ufficio dimostrare come sia stata previamente accertata l'esistenza di gravi incongruenze. Inoltre, successivamente, confermato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 22 maggio 2007 n. 31/E - Studi di settore. Le novità intervenute con i provvedimenti legislativi emanati nel corso del 2006. Nella stessa circolare, viene anche precisato che i lievi scostamenti sarebbero difficili da contestare dal contribuente, motivo per cui possono essere utilizzati ma in aggiunta di altri elementi. Commissione

Le gravi incongruenze determinano un legame tra il dato ottenuto dallo studio di settore e il contesto in cui il contribuente si trova ad operare²²⁰.

Questo, perché il risultato ottenuto è un'informazione statistica che non rappresenta un dato preciso, ma un livello di riferimento determinato sulla base di situazioni analoghe con caratteristiche in comune²²¹. Motivo che porta a prendere in considerazione la situazione globale del soggetto²²² e che giustifica l'instaurazione del contraddittorio²²³ al fine di comprendere se egli abbia realmente omesso di dichiarare determinati importi²²⁴ o se tale situazione sia dovuta ad altre cause²²⁵.

È il caso ad esempio di una società che presentava uno scostamento causato da condizioni sfavorevoli che si stavano verificando nel settore di riferimento. Nello specifico, la società impugnava l'avviso di accertamento evidenziando che la "concorrenza" della manodopera specializzata dei Paesi Emergenti aveva portato a una contrazione dei ricavi. Nella fattispecie i giudici accoglievano parzialmente le richieste precisando che quanto emerso nel processo giustificava, in parte, lo scostamento²²⁶. Nell'Ordinanza n. 16939 del 4 ottobre 2012 della Corte di Cassazione è stato, invece, rigettato il ricorso presentato da un contribuente. Nel caso esaminato, lo scostamento

tributaria provinciale di Macerata, Sez. III, Sent. 17 maggio 2005 n. 36 - Lo studio di settore può essere utilizzato per la ricostruzione del reddito del contribuente; tuttavia, spetta all'ufficio dimostrare come sia stata previamente accertata l'esistenza di gravi incongruenze.

²²⁰ Beghin M., "Diritto tributario per l'università e per la preparazione alle professioni economiche - giuridiche, 2015, CEDAM, p. 392 e ss.

²²¹ Si ricorda che l'elaborazione statistica degli studi di settore porta alla determinazione della funzione di ricavo per cluster, ovvero per categorie omogenee di contribuenti e quindi non per singolo soggetto.

²²² Al fine di raccogliere numerose informazioni sulla situazione del contribuente fornendo indizi con l'obiettivo di spiegare "*percorsi logici*" come spiegato da: Tosi L., "Le predeterminazioni normative nell'imposizione reddituale: contributo alla trattazione sistematica dell'imposizioni su base sistematica", 1999, Giuffrè, p. 280.

²²³ Argomento che verrà trattato nel prossimo paragrafo.

²²⁴ Cioè capire se il contribuente non ha dichiarato alcuni ricavi con il fine di evadere (non pagare) le imposte.

²²⁵ Come ad esempio, ad un periodo di non normale attività, di cui si è detto in precedenza. Si veda quanto riportato in Falsitta G., "Manuale di diritto tributario - Parte Speciale: il sistema delle imposte in Italia", 2016, CEDAM, p. 792 e ss.

²²⁶ Commissione tributaria provinciale di La Spezia, Sez., VII, Sent. 27 agosto 2012 n. 64 - Scostamento per congiuntura economica sfavorevole. Nello specifico, la Commissione aveva stimato che la concorrenza, soprattutto della Cina, poteva portare ad uno scostamento del 12,65% dell'ammontare dei ricavi.

dei ricavi non trovava giustificazione nella crisi economica, pertanto nei confronti del contribuente è stato confermato l'accertamento fondato sugli studi di settore²²⁷. Tale decisione conferma come la valutazione dello scostamento debba essere condotta caso per caso.

Un ulteriore esempio è legato ad un avviso di accertamento nei confronti di un promotore finanziario monomandatario. In tale situazione l'applicazione statistica di determinazione dei ricavi risultava poco utile. Infatti, la tipologia di questa attività non necessita di strumenti statistici per determinarne i ricavi, in quanto è sufficiente prendere atto dell'ammontare delle provvigioni certificate. Motivo che ha portato la Commissione tributaria ad accogliere il ricorso sollevato dal contribuente²²⁸. In particolare, il promotore, non congruo, contestava alla Commissione tributaria provinciale di Roma un utilizzo poco adeguato delle informazioni inerenti ai beni strumentali, sottolineando che per la natura di promotore monomandatario i ricavi erano per l'appunto quelli certificati. L'Agenzia delle Entrate sosteneva la legittimità dell'accertamento in quanto basato su presunzioni gravi, precise e concordanti. La Commissione tributaria provinciale di Roma con sentenza n. 316 del 21 giugno 2006 accoglieva la richiesta del contribuente affermando che gli Uffici avrebbero dovuto effettuare maggiori indagini sull'esistenza del maggior reddito. L'Agenzia delle Entrate, successivamente, ha presentato appello alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sostenendo la piena legittimità dell'accertamento e il rispetto della fase del contraddittorio, contestando al contribuente l'omessa presentazione della prova relativa alla mancanza di ulteriori redditi. L'assenza di altri rapporti, però, deriva dalla legge per la natura dell'attività svolta dal contribuente. Per tale ragione la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 130 del 22 ottobre 2008, respingeva l'appello proposto dall'ufficio affermando che le provvigioni certificate erano una "*prova*

²²⁷ Cassazione, Sez. civ. VI - 5, Ordinanza del 04 ottobre 2012 n. 16939 - Legittimo l'accertamento sulla base degli studi di settore, in quanto la crisi non aveva generato uno scostamento dei ricavi.

In un'altra Ordinanza, invece, l'accertamento era giustificato da movimentazioni bancarie. Cassazione, Sez. VI - T, Ord, 7 maggio 2013 n. 10584 - La notevole divergenza del reddito dichiarato dal contribuente può realizzare la grave incongruenza del dichiarato rispetto alle risultanze degli studi di settore senza che sia necessaria l'emergenza di altre incongruenze, caso in cui l'accertamento del maggior reddito era giustificato dalle risultanze dei movimenti bancari.

²²⁸ Commissione tributaria regione Lazio, Sez. II, Sent. 22 ottobre 2008 n. 130 - Illegittimità dell'accertamento notificato ad un promotore monomandatario.

inconfutabile” del rapporto verso un’unica società²²⁹.

Tale caso può dimostrare come un’analisi più approfondita e una considerazione più dettagliata della posizione del contribuente e della norma avrebbe potuto portare ad un’altra conclusione dei fatti. È comprensibile che, data la natura dell’attività, il contribuente non potesse aver realizzato ulteriori ricavi rispetto a quelli certificati²³⁰.

Sulla base di questo esempio appare chiaro che non sia attività di poco conto considerare la condizione globale del contribuente. Indagini globali potrebbero, piuttosto, tradursi non solo in un miglioramento dell’attività di accertamento ma anche in una riduzione di tempo e costi sia per il contribuente che per l’Amministrazione Finanziaria²³¹.

L’importanza di una valutazione complessiva è stata espressa anche da Beghin, il quale utilizza gli aggettivi *“unica ed ineguagliabile”* per definire la situazione del contribuente e distinguerla dal resto della massa²³². Questo perché il contribuente ha un’identità precisa che potrebbe non essere rispecchiata dalla regressione multipla applicata in fase di costruzione dello studio.

La gravità, quindi, oltre ad essere ricollegata ad una differenza importante di ricavi deve condurre l’Amministrazione Finanziaria a *“conclusioni esclusive”* attraverso l’utilizzo di *“elementi univoci”*²³³.

3.2. Le presunzioni semplici.

Nel paragrafo precedente è stato precisato che l’accertamento basato sugli studi di

²²⁹ Commissione tributaria regione Lazio, Sez. II, Sent. 22 ottobre 2008 n. 130 – Illegittimità dell’accertamento notificato ad un promotore monomandatario.

²³⁰ Questo perché in quanto agente monomandatario, il contribuente svolgeva la sua attività nei confronti di un’unica azienda. La disciplina è contenuta nel Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 520.

²³¹ Maggiore attività di ispezione porterebbe a maggiori informazioni e a minori accertamenti scaturiti dalla poca conoscenza.

²³² Valutare il contesto del contribuente in quanto situazione *“unica e ineguagliabile”* come citato da Beghin M., “Gli studi di settore, le “gravi incongruenze”, ex art. 62-sexies del DL n. 331/1993 e l’insostituibile opera di adattamento del risultato di normalità economica alla fattispecie concreta.”, in “Rivista di Diritto Tributario”, 2007, Parte seconda, Giuffrè, p. 750 e ss.

²³³ Mannoni E., “Aspetti problematici del rapporto tra studi di settore e redditometro”, in “il fisco”, 2015 n. 19, Approfondimento – Accertamento, p 1822. Riferibili, cioè, ad un preciso contribuente.

settore è di carattere analitico – presuntivo, in quanto vengono utilizzate *presunzioni semplici*.

Le presunzioni vengono definite all'Art. 2727 del Codice Civile il quale prevede quanto segue: *“le presunzioni sono conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato.”*²³⁴. Si tratta, perciò, di ragionamenti e collegamenti che permettono di dimostrare un altro fatto, sfornito di prova, partendo da quanto conosciuto. Si forma un convincimento ricercando una logica tra il fatto noto e quello che si vuole dimostrare²³⁵.

In ambito giuridico possono essere distinte due tipologie di presunzioni: *legali e semplici*.

Più precisamente, nelle prime il collegamento tra fatto noto e quello non conosciuto è previsto direttamente dalla legge. Inoltre, all'interno di questa categoria possiamo distinguere le *presunzioni relative (iuris tantum)*, ovvero che ammettono la prova contraria²³⁶, dalle *assolute (iuris et de iure)* che invece non prevedono tale possibilità.

Le seconde sono disciplinate all'Art. 2729 del Codice Civile. Si tratta di intuizioni *“lasciate alla prudenza del giudice”*, che vengono liberamente valutate congiuntamente ad altri elementi al fine di formulare la pretesa tributaria²³⁷. Tali presunzioni, come previsto dalla normativa fiscale, devono essere *“gravi, precise e concordanti”*²³⁸.

La Cassazione, nella sentenza n. 7931 del 13 marzo 1996, ha affermato che gli elementi presuntivi sono *“gravi”* quando riescono a resistere alle obiezioni, *“precisi”* quando sono specifici e non soggetti a diversa interpretazione, infine, *“concordanti”* se non sono in conflitto tra di loro. In altre parole, la gravità indica *“la capacità dimostrativa”* della presunzione, la precisione esprime l'univocità e la concordanza soddisfa l'esigenza di

²³⁴ Quanto riportato dall'Art. 2727 del Codice Civile.

²³⁵ Lupi R., *“Metodi induttivi e presunzioni nell'accertamento tributario”*, 1988, Giuffrè, p. 26 e ss.

²³⁶ Le presunzioni legali relative possono essere contrastate attraverso diversi mezzi di prova. Ad esempio, per contestare i risultati ottenuti dall'applicazione del redditometro si può dimostrare che le spese sostenute per mantenere determinati beni sono state coperte attraverso l'utilizzo di risparmi. Come riportato in Borgoglio A., *“Chiarimenti su studi di settore e redditometro”*, in *“il fisco”*, 2010 n. 13 fascicolo 2, Attualità – Accertamento, p. 2055 e ss.

²³⁷ Marongiu G., *“Coefficienti presuntivi, parametri e studi di settore”*, in *“Diritto e Pratica Tributaria”*, 2002, Parte prima, p. 722 e ss. Il comma è stato riportato in nota 196.

²³⁸ Marcheselli A., *“Gli studi di settore”*, 2011, Giuffrè, p. 7 e ss.

una valutazione complessiva²³⁹.

Le presunzioni, quindi, devono essere convincenti, non vaghe, e orientate verso un'unica possibilità²⁴⁰. Infatti, in presenza di più presunzioni, queste non devono smentirsi tra di loro. Per tali ragioni si arriva ad affermare che esse devono portare ad un unico risultato che sia privo di contraddizioni. Dal lato opposto, perciò, non sono ammissibili presunzioni di carattere "*debole, imprecise e discordanti*"²⁴¹.

Si tratta di presunzioni di cui l'Amministrazione Finanziaria deve convincersi e convincere di volta in volta. Infatti, come anticipato, il contribuente può contestare le presunzioni sollevate dagli Uffici, fornendo prova contraria, o contestando il fatto che non siano convincenti in quanto prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza²⁴².

A favore della teoria che gli studi di settore sono presunzioni semplici, si sottolinea che nelle norme richiamate, ai fini dell'accertamento attraverso questo sistema, compaiono solo presunzioni di questo genere²⁴³. In secondo luogo, tale natura può essere attribuita in quanto gli studi di settore utilizzano i dati raccolti attraverso questionari inviati ai contribuenti. Le risposte, perciò, hanno carattere soggettivo, per tale ragione potrebbero non essere obiettive, confermando la natura di presunzione semplice dello studio²⁴⁴.

²³⁹ Cassazione, Sez. I, Sent. 13 marzo 1996 n. 7931 – Concetto di gravità, precisione e concordanza.

²⁴⁰ Come precisato in Santamaria B., "Diritto Tributario. Parte Generale", Giuffrè, 2011, p. 234

²⁴¹ Come spiegato da Marcheselli A., "Gli studi di settore", 2011, Giuffrè, p. 17 e ss.

²⁴² Nel caso delle presunzioni legali, invece, il contribuente può solo fornire la prova contraria, si veda: Marcheselli A., "Studi di settore e difesa del contribuente", in "Diritto e Pratica Tributaria", 2008, Parte prima, p. 900 e ss. Marcheselli A., "Le presunzioni nel diritto tributario: dalle stime agli studi di settore", 2008, G. Giappichelli Editore – Torino, p. 291 e ss; sentenza della Cassazione, Sez. Trib, Sent. 27 febbraio 2002 n. 2891, dove viene precisata la possibilità del contribuente di contrastare le presunzioni dell'Amministrazione Finanziaria, anche attraverso l'uso di altre presunzioni (si veda quanto precisato nel paragrafo precedente).

²⁴³ Biondo P., "Gli studi di settore alla luce della L. 30 dicembre 2004 n. 311", in "Diritto e Pratica Tributaria", 2005, Parte prima, p. 1225 e ss; Marcheselli A., "Le presunzioni nel diritto tributario: dalle stime agli studi di settore", 2008, G. Giappichelli Editore – Torino, p. 295 e ss; Marongiu G., "Coefficienti presuntivi, parametri e studi di settore", in "Diritto e Pratica Tributaria", 2002, Parte prima, p. 722 e ss.; infatti, se si procede alla lettura dell'Art. 62 – sexies, comma 3, del Decreto Legge del 30 agosto 1993 n. 331 e degli articoli da questo richiamati (si veda quanto riportato in precedenza), si può comprendere quanto sostenuto dagli autori.

²⁴⁴ Marcheselli A., "Le presunzioni nel diritto tributario: dalle stime agli studi di settore", 2008, G. Giappichelli Editore – Torino, p. 296 e ss; Marongiu G., "Coefficienti presuntivi, parametri e studi di

Altro elemento a conforto di tale tesi è il fatto che non è previsto un limite di prova, ovvero si può usufruire di qualsiasi mezzo di prova, a differenza di quanto previsto per l'altra tipologia di presunzioni²⁴⁵.

Differenza notevole con le legali che, come precedentemente spiegato, trovano fondamento nella legge, pertanto mancano di soggettività.

Se si considerassero gli studi di settore come presunzioni legali, significherebbe ammettere che il solo verificarsi dello scostamento sarebbe sufficiente a giustificare l'accertamento²⁴⁶.

Simile assunto, oltre a contrastare con quanto già precisato, porterebbe alla violazione dell'Art. 53 della Costituzione che prevede il c.d. «*principio di capacità contributiva*»²⁴⁷. Infatti la legge prevede che i contribuenti siano tassabili sulle “*manifestazioni di ricchezza effettiva*” e non sulla base di elementi che non danno informazioni di certezza assoluta²⁴⁸.

settore”, in “Diritto e Pratica Tributaria”, 2002, Parte prima, p. 729 e ss; Trattasi di “*una estrapolazione statistica*” come riportato in Fiaschi M., “Accertamenti fondati su metodi statistico – matematici, contraddittorio e inerzia del contribuente”, in “il fisco”, 2010 n. 35 fascicolo 2, Attualità – Accertamento., p. 5753.

²⁴⁵ Marcheselli A., “Studi di settore e difesa del contribuente”, in “Diritto e Pratica Tributaria”, 2008, Parte prima, p. 905 e ss.

²⁴⁶ Come precisato in D’Agostino V., “L’insufficienza degli studi di settore a realizzare l’accertamento di un rapporto giuridico tributario e l’importanza del contraddittorio anticipato ex art. 12, 7° comma, l. n. 212 del 2000”, in “Diritto e Pratica Tributaria”, 2007 n. 4, Parte seconda, p. 803 e ss; Accordino P., “Considerazioni in tema di principio del contraddittorio, alla luce della più recente giurisprudenza”, in “Rivista di Diritto Tributario”, 2015 n. 1, Parte prima, Giuffrè, p. 85 e ss; Dove si precisa che la natura di presunzione semplice non legittima l’accertamento sul mero scostamento.

²⁴⁷ Secondo il quale sono soggetti a imposte coloro che hanno attitudine a contribuire, ovvero “*a concorre alle spese pubbliche*” come previsto dall’Art. 53 della Costituzione. Tesauro F., “Compendio di diritto tributario”, 2010, UTET, p. 35.

²⁴⁸ Ovvero su indizi “*meramente fittizi*” come precisato da Biondo P., “Gli studi di settore alla luce della L. 30 dicembre 2004 n. 311”, in “Diritto e Pratica Tributaria”, 2005, Parte prima, p. 1225 e ss; D’Agostino V., “L’insufficienza degli studi di settore a realizzare l’accertamento di un rapporto giuridico tributario e l’importanza del contraddittorio anticipato ex art. 12, 7o comma, l. n. 212 del 2000”, in “Diritto e Pratica Tributaria”, 2007 n. 4, Parte seconda, p. 803 e ss; Marcheselli A., “Le presunzioni nel diritto tributario: dalle stime agli studi di settore”, 2008, G. Giappichelli Editore – Torino, p. 300 e ss. Si ricorda che gli studi di settore sono elaborati attraverso funzioni matematico – statistiche che considerano la probabilità, non basandosi su dati certi come si è già detto.

3.3. *Contraddittorio obbligatorio a pena nullità dell'accertamento e le Sentenze della Cassazione.*

Si è detto che gli studi di settore sono stati introdotti con l'obiettivo di ampliare il dialogo e la collaborazione tra Amministrazione Finanziaria e contribuenti. Tale confronto è meglio conosciuto come *compliance* e si realizza in due momenti. Il primo, durante la formazione dello studio, cioè attraverso la fase di raccolta delle informazioni dai contribuenti; il secondo avviene nella fase di accertamento, quando si instaura il *contraddittorio*²⁴⁹. Trattasi di un momento di coordinamento tra le imprese e gli Uffici Finanziari²⁵⁰ nel quale viene valutata la situazione personale del contribuente, ovvero di valutare tutti gli elementi alla base della pretesa tributaria²⁵¹.

Durante il contraddittorio è data la possibilità al contribuente di visionare gli atti e di presentare memorie scritte o documenti che vengono valutati dagli Uffici²⁵².

In giurisprudenza più volte è sorta la questione se l'attività di accertamento basata sugli studi potesse essere esercitata direttamente al sorgere della incoerenza o se servissero altre frasi prima della notificazione dell'avviso di accertamento²⁵³. Il dubbio è stato sciolto con l'inserimento del comma 3 – bis all'Art. 10 della Legge del 8 maggio 1998 n. 146, avvenuto ad opera della Legge Finanziaria per il 2005²⁵⁴.

Attraverso questa modifica è sorto l'obbligo, da parte dell'Ufficio, di invitare il contribuente al contraddittorio²⁵⁵.

²⁴⁹ Carpentieri C., "I criteri di selezione dei soggetti da accertare con gli studi di settore", in "Corriere Tributario", 2009 n. 30, Accertamento, p. 2453.

²⁵⁰ Bianchi F. e Lupi R., "Corte Suprema e studi di settore le ragioni della freddezza", in "Dialoghi Tributari", 2010 n. 3, Accertamento, p. 277.

²⁵¹ Vanucci M., "Studi di settore congrui e coerenti. Prova dell'ufficio in sede di accertamento", in "il fisco", 2012 n. 14 fascicolo 1, Approfondimento – Accertamento, p. 2119.

²⁵² Ciarcia A. R., "L'accertamento partecipativo e l'accesso conoscitivo dal diritto amministrativo al diritto tributario", in "Diritto e Pratica Tributaria", 2011 n. 6, Parte prima, p. 1155 e ss.

²⁵³ Falsitta G., "Manuale di diritto tributario – Parte Speciale: il sistema delle imposte in Italia", 2016, CEDAM, p. 792 e ss.

²⁵⁴ Legge del 30 dicembre 2004, n. 311.

²⁵⁵ Art. 10, comma 3 – bis, della Legge del 8 maggio 1998 n. 146, il quale richiama l'Art. 5 del Decreto Legislativo del 19 giugno 1997 n. 218, che disciplina l'avvio al procedimento. Trattasi del c.d. «*accertamento con adesione*» istituzionalizzato per l'appunto dalla Legge finanziaria per il 2005. Biondo P., "Gli studi di settore alla luce della L. 30 dicembre 2004 n. 311", in "Diritto e Pratica Tributaria", 2005,

L'introduzione di questa fase sembra aver rimediato a quanto accadeva in precedenza. Va evidenziato che in passato si assisteva a una emissione automatica degli atti di accertamento, solamente basandosi sul risultato prodotto da GE.RI.CO. Con il contraddittorio si è spinta l'Amministrazione Finanziaria ad utilizzare gli studi di settore in maniera non meccanica²⁵⁶.

Nello specifico, l'Ufficio deve procedere ad emettere un invito al soggetto interessato, precisando i periodi d'imposta accertabili, il giorno e il luogo del contraddittorio, le maggiori imposte accertabili, sanzioni e interessi e i loro motivi²⁵⁷.

Il contribuente, una volta ricevuto l'invito, ha la possibilità di presenziare o meno.

Si tratta di una fase rilevante nell'accertamento in quanto è in questo momento che le presunzioni vengono rapportate alla realtà considerata ed è in questo contesto che il contribuente eventualmente può fornire prova contraria²⁵⁸. L'obbligo del contraddittorio giustificerebbe la natura presuntiva degli studi di settore²⁵⁹.

Si tratta di una fase positiva per entrambe le posizioni: sia per il contribuente che ha la

Parte prima, p. 1216 e ss. Si tratta di un accordo tra Fisco e contribuente che può essere raggiunto prima della notifica dell'avviso di accertamento.

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/InCasoDi/Contenzioso+e+strumenti+deflativi/Accertamento+con+adesione+cont-strum-defl/> (visionato il 29 agosto 2017)

²⁵⁶ Bianchi F. e Lupi R., "Corte Suprema e studi di settore le ragioni della freddezza", in "Dialoghi Tributarî", 2010 n. 3, Accertamento, p. 277; inoltre, la riduzione degli accertamenti basati sugli studi di settore è dovuta anche al fatto che più contribuenti si adeguano alle risultanze degli studi, su consiglio del commercialista, Carpentieri C., Lupi R., Santoro A., "Studi di settore ed esercizio della funzione tributaria dove le organizzazioni non arrivano", in "Dialoghi tributarî", 2015 n. 2, Accertamento, p. 157.

²⁵⁷ l'Art. 5 del Decreto Legislativo del 19 giugno 1997 n. 218.

²⁵⁸ Si tratta di "*calare l'operatività dello strumento*" nella realtà dei contribuenti come precisato da: Accordino P., "Considerazioni in tema di principio del contraddittorio, alla luce della più recente giurisprudenza", in "Rivista di Diritto Tributario", 2015 n. 1, Parte prima, Giuffrè, p. 87. Fiaschi M., "Accertamenti fondati su metodi statistico - matematici, contraddittorio e inerzia del contribuente", in "il fisco", 2010 n. 35 fascicolo 2, Attualità - Accertamento. p. 5751 e ss. Borgoglio A., "Per l'accertamento da studi non basta lo scostamento", in "il fisco", 2011 n. 9 fascicolo 2, Attualità - Accertamento, p. 1450 e ss. Ferranti G., "La prova contraria negli accertamenti da studi di settore", in "Corriere Tributario", 2012 n. 47, Studi di settore, p. 3529. In questa fase, infatti, il contribuente ha la possibilità di giustificare lo scostamento.

²⁵⁹ Basilavecchia M., "Studi di settore, contraddittorio, accertamento", in "Diritto e Pratica Tributaria", 2010 n. 2, Parte prima, p. 234 e ss.

possibilità di difendersi fornendo le controprove²⁶⁰; sia per gli Uffici che possono spiegare e dare fondamento alle loro presunzioni, attraverso l'acquisizione di dati al fine di una determinazione corretta delle imposte²⁶¹.

L'importanza del contraddittorio è stata più volte sottolineata in giurisprudenza anche dalla Corte di Cassazione. In particolare, con la Sentenza n. 17229 del 28 luglio 2006, la Cassazione ha affermato che le informazioni riportate dagli Uffici come fondamento per l'accertamento risultavano generiche e non idonee a contestare i fatti. Questo, perché non era stato instaurato il contraddittorio con il contribuente. Più precisamente, è stato affermato che l'attività amministrativa non rispettava il c.d. «*giusto procedimento*»²⁶². Come sottolineato dalla Corte, la mancanza di questa fase, rende vana l'applicazione dello studio, in quanto le caratteristiche soggettive riferite al caso specifico non sono state esaminate²⁶³.

Altri interventi importanti della Cassazione in materia di contraddittorio sono state le Sentenze n. 26635, 26636, 26637, 26638 del 18 dicembre 2009.

La Corte in tali occasioni, oltre a sottolineare come l'accertamento sulla base degli studi di settore sia un sistema di presunzioni semplici, ha evidenziato che la gravità, precisione e concordanza, legata a queste, nascono a seguito del contraddittorio. Nello specifico viene affermato che questa fase va attivata obbligatoriamente "*pena nullità dell'accertamento*" ed è "*elemento essenziale e imprescindibile anche in assenza di una espressa previsione normativa*"²⁶⁴. Si tratta di un principio che prevede la diretta

²⁶⁰ Si ricorda che queste possono avere ad oggetto anche presunzioni semplici. È importante che il contribuente fornisca elementi probatori che riescano a superare le presunzioni assunte dall'Ufficio, in quanto, motivazioni generiche potrebbero essere a lui sfavorevoli. Si veda: Cassazione, Sez. Trib., Sent. 9 luglio 2010 n. 16235 - Instaurazione del contraddittorio. Procedura. Inerzia del contribuente. Successiva impugnabilità dell'accertamento. Nella sentenza veniva accolto il ricorso presentato dall'Ufficio in quanto le prove portate dal contribuente non erano sufficienti a superare le presunzioni.

²⁶¹ Corrado L. R., "L'accertamento fondato sugli studi di settore", in "Diritto e Pratica Tributaria", 2006, Parte seconda, p. 1252 e ss. Marcheselli A., "Gli accertamenti analitico - induttivi e gli studi di settore tra presunzioni semplici e legali", in "Corriere Tributario", 2009 n. 44, Accertamenti - le tecniche, p. 914 e ss.

²⁶² Si fa presente che il principio del giusto procedimento trova fondamento nella Legge del 7 agosto 1990 n. 241 (Legge regolatrice del procedimento amministrativo). In tale normativa sono contenute le disposizioni che devono essere seguite al fine di assicurare un buon andamento e l'imparzialità.

²⁶³ Cassazione, Sez. Trib., Sent. 28 luglio 2006 n. 17229 - Senza il contraddittorio anticipato è illegittimo l'accertamento fondato sugli studi di settore.

²⁶⁴ Cassazione Sez. Un, 18 dicembre 2009 n. 26635, 26636, 26637, 26638. Si considerano nulli gli atti

applicazione, anche se non previsto dalla legge, che può essere visto come un *“salto di qualità”* rispettoso del principio del giusto procedimento²⁶⁵.

Inoltre, viene precisato che in questa sede il contribuente ha la possibilità di utilizzare qualsiasi mezzo di prova a fondamento della sua realtà economica e che l'accertamento non può trovare motivazione soltanto nello scostamento.

In queste sentenze viene affermato che, qualora il contribuente rimanesse inerte, l'Amministrazione Finanziaria ha la possibilità di motivare l'accertamento solamente sulla base degli studi di settore²⁶⁶. La Cassazione, infatti, ha affermato che *“egli si assume le conseguenze del suo comportamento”*²⁶⁷.

Gli assunti della Cassazione risultano non coerenti con quanto detto in precedenza per quanto riguarda il fatto che lo scostamento da solo non giustifica l'accertamento. In particolare si ritiene che siano comunque necessari altri indizi a sostegno del risultato ottenuto dallo strumento²⁶⁸.

amministrativi che non presentano gli elementi essenziali, nel caso di difetto di attribuzione (ovvero per competenza sbagliata) e negli altri casi previsti dalla legge. Come disciplinato dall'Art. 21 – septies, comma 1, della Legge del 7 agosto 1990 n. 241.

²⁶⁵ Montanari F., “Un importate contributo delle Sezioni Unite verso la lenta affermazione del “contraddittorio difensivo” nel procedimento di accertamento tributario”, in “Rivista di Diritto Finanziario e Scienze delle Finanze”, 2010 n. 2, Parte seconda, Giuffrè, p. 40 e ss.

²⁶⁶ Cassazione Sez. Un, 18 dicembre 2009 n. 26635, 26636, 26637, 26638 - La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce proceduralmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente. Si può notare che quanto affermato dalle sentenze conferma quanto fin qui esposto. Come riportato anche in Fiaschi M., “Accertamenti fondati su metodi statistico – matematici, contraddittorio e inerzia del contribuente”, in “il fisco”, 2010 n. 35 fascicolo 2, Attualità – Accertamento, p. 5751 e ss.

²⁶⁷ Cassazione Sez. Un, 18 dicembre 2009 n. 26635, 26636, 26637, 26638 - La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce proceduralmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente. Si può notare che quanto affermato dalle sentenze conferma quanto fin qui esposto. Confermato, inoltre, dalla Cassazione, Sez. Trib., Sent. 30 giugno 2011 n. 14365 - Accertamento valido anche se fondato esclusivamente sullo scostamento dagli studi di settore quando il professionista non partecipa al contraddittorio.

²⁶⁸ Come constatato da Accordino P., “Considerazioni in tema di principio del contraddittorio, alla luce della

La critica è stata evidenziata anche della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, con sentenza n. 45 del 1 marzo 2011, la quale ha sottolineato che le sentenze della Cassazione del 2009, sopra menzionate, non si sono soffermate sul fatto che lo scostamento deve essere “grave”, tale da rendere l'accertamento “fondatamente” motivato, non bastando, quindi, i risultati ottenuti dall'applicazione dello studio di settore²⁶⁹.

Considerando quanto affermato dalla giurisprudenza, si può ritenere che l'introduzione del contraddittorio, non previsto nella normativa originaria degli studi di settore, sia da vedere come una fase che tutela il contribuente. Infatti, come anticipato, egli può dimostrare con qualsiasi mezzo possibile un reddito più vicino alla sua capacità contributiva²⁷⁰.

Si tratta anche di un momento favorevole per l'Amministrazione Finanziaria, che, in questa sede ha la possibilità di perfezionare la sua pretesa. Non va inteso come una situazione in cui gli Uffici si fanno influenzare da quanto detto dal contribuente, bensì come momento in cui questi hanno la possibilità di raccogliere più informazioni possibili²⁷¹. I vantaggi si possono tradurre in efficienza e buon andamento dell'attività di accertamento²⁷².

Va sottolineato che attraverso l'instaurazione del contraddittorio, si persegue sempre

più recente giurisprudenza”, in “Rivista di Diritto Tributario”, 2015 n. 1, Parte prima, Giuffrè, p. 90 e ss; Ingrao G., “Studi di settore: esegesi della normativa, valutazione delle questioni di fatto e prospettive di coordinamento con l'accertamento sintetico”, in “Rivista di Diritto Tributario”, 2011 n. 4, Parte seconda, Giuffrè, p. 248 e ss.

²⁶⁹ Commissione tributaria di Reggio Emilia, Sez. IV, Sent. 1 marzo 2011 n. 45 – Il giudice non può sostituirsi all'ufficio accertatore e supportare l'avviso di accertamento con presunzioni semplici o indizi non forniti da chi ha predisposto l'atto.

²⁷⁰ Corrado L. R., “L'accertamento fondato sugli studi di settore”, in “Diritto e Pratica Tributaria”, 2006, Parte seconda, p. 1252 e ss.; Corrado L. R., “Gli accertamenti standardizzati. I parametri”, in “Diritto e Pratica Tributaria”, 2012 n. 1, Parte seconda, p. 166 e ss, ha la possibilità di “poter spiegare la propria posizione” in Girelli G., “Gli Studi di settore quale strumento “multifunzionale” tra dichiarazione, accertamento e processo tributario”, in “Rivista di Diritto Tributario”, 2012 n. 7-8, Parte prima, Giuffrè, p. 734.

²⁷¹ Bianchi F. e Lupi R., “Corte Suprema e studi di settore le ragioni della freddezza”, in “Dialoghi Tributari”, 2010 n. 3, Accertamento, p. 275 e ss., Gavelli G., Targhini M., Timpone G., RL., “Studi di settore e stime personalizzate: alla ricerca di un coordinamento”, in “Dialoghi tributari”, 2013 n. 5, Accertamento, p. 493 e ss.

²⁷² Marchetto R., “Gli accertamenti parametrici nella giurisprudenza della Corte di Cassazione”, in “Diritto e Pratica Tributaria”, 2010 n. 5, Parte Seconda, p. 1030.

più l'obiettivo di collaborazione tra contribuente e Uffici²⁷³, scopo primario degli studi di settore.

Punto fondamentale dell'analisi resta quanto affermato dalla Cassazione: il contraddittorio é un "*elemento essenziale e imprescindibile*"²⁷⁴, poiché evidenzia ancora di più l'importanza di tale fase che non deve trovare per forza riscontro in una norma.

Il contraddittorio, previsto nell'ambito dell'accertamento basato sugli studi di settore, va considerato come un ulteriore passo in avanti verso questa direzione, evidenziando come tale disciplina sia sempre soggetta a mutamenti al fine di migliorarne il suo utilizzo, ed avendo sempre come obiettivo la collaborazione con il contribuente.

3.4. *L'adeguamento allo scostamento a seguito dell'applicazione degli studi di settore.*

Come già precedentemente enunciato, l'Art. 10 della Legge del 8 maggio 1998 n. 146 rubricato "*Modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento*" disciplina i casi in cui l'Amministrazione Finanziaria può usufruire di tale strumento.

In particolare, la disposizione citata prevede l'applicazione nei confronti di coloro che dichiarino un ammontare di ricavi o compensi inferiore rispetto a quanto determinato dal software GE.RI.CO²⁷⁵.

Attraverso l'uso degli studi di settore, il contribuente riesce a conoscere le aspettative di ricavo dell'Amministrazione Finanziaria²⁷⁶. Tale vantaggio gli permette di adeguarsi al risultato, qualora non fosse in linea con quanto stimato dal software²⁷⁷. Il contribuente

²⁷³ "*Principio di leale collaborazione e di buona fede*" come precisato in La Scala A. E., "L'effettiva applicazione del principio del contraddittorio nel procedimento amministrativo tributario tra svolte, ripensamenti e attese.", in "Rivista di Diritto Finanziario e Scienze delle Finanze", 2015 n. 3, Parte prima, Giuffré, p. 401.

²⁷⁴ Cassazione Sez. Un, 18 dicembre 2009 n. 26635, 26636, 26637, 26638.

²⁷⁵ Art. 10, comma1, della Legge del 8 maggio 1998 n. 146. Nei commi successivi l'articolo fa riferimento ai soggetti e alle eventuali cause di esclusione, argomenti trattati nei precedenti paragrafi.

²⁷⁶ Ovvero la "*soglia di congruità a lui applicabile*" come riportato in Carpentieri C., Lupi R., Santoro A., "Studi di settore ed esercizio della funzione tributaria dove le organizzazioni non arrivano", in "Dialoghi tributari", 2015 n. 2, Accertamento, p. 156.

²⁷⁷ Mannoni E., "Aspetti problematici del rapporto tra studi di settore e redditometro", in "il fisco", 2015 n. 19, Approfondimento – Accertamento, p 1820 e ss; Berardo G., "UNICO 2012: scelte di convenienza in caso di non congruità agli studi di settore", 2012 n. 29, Dichiarazioni, p. 2252 e ss.

infatti può correggere la propria posizione procedendo all'adeguamento; in questo modo evita le sanzioni e gli interessi, e riduce così le probabilità di accertamento²⁷⁸. Si tratta di una possibilità data al soggetto, il quale, però, potrebbe scegliere di non procedere²⁷⁹.

Il contribuente può decidere di modificare la sua posizione scegliendo tra il valore puntuale e un valore inferiore a questo.

Nel primo caso, il soggetto va ad adeguarsi ad un importo che considera l'analisi di congruità, di normalità economica ed i correttivi anticrisi ed è previsto nel software GE.RI.CO²⁸⁰. Nel secondo caso, invece, trattandosi di un valore più basso rispetto a quanto elaborato dal sistema, non si configurano le condizioni dell'adeguamento previste dell'Art. 2, comma 2 - bis, del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195²⁸¹.

A seguito di quanto riportato si può ritenere che, attraverso l'adeguamento, il contribuente si tuteli da eventuali possibili accertamenti²⁸². Va precisato che la congruità può essere assicurata dal ricavo puntuale, a differenza di quanto avviene se il soggetto si adegua ad un valore inferiore. Infatti, tale posizione non assicura l'esclusione da

²⁷⁸ Ai sensi dell'Art. 2, comma 2 - bis, del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195. Si veda quanto già detto nel Capitolo precedente al paragrafo 5.2. Va comunque precisato che gli adeguamenti si sono comunque ridotti a seguito dell'inserimento dei correttivi negli studi che hanno abbassato i livelli di congruità come precisato da Carpentieri C., Lupi R., Santoro A., "Studi di settore ed esercizio della funzione tributaria dove le organizzazioni non arrivano", in "Dialoghi tributari", 2015 n. 2, Accertamento, p. 157.

²⁷⁹ Come spiegato in Beghin M., "Diritto tributario per l'università e per la preparazione alle professioni economiche - giuridiche, 2015, CEDAM, p. 388; Belotti R. e Quarantini S., "Studi di settore: adeguamento al ricavo minimo e a quello puntuale", in "il fisco", 2015 n. 25, Approfondimento, p. 2421 e ss; Berardo G., "UNICO 2012: scelte di convenienza in caso di non congruità agli studi di settore", 2012 n. 29, Dichiarazioni, p. 2252 e ss. Gli autori, in questo articolo, consigliano di indicare le motivazioni che hanno spinto il contribuente a non adeguarsi e le ragioni dello scostamento, attraverso la sezione "note aggiuntive" dello studio di settore.

²⁸⁰ Nella sezione "*Valori di adeguamento*".

²⁸¹ Belotti R. e Quarantini S., "Studi di settore: adeguamento al ricavo minimo e a quello puntuale", in "il fisco", 2015 n. 25, Approfondimento, p. 2421 e ss.

²⁸² Come precisato in Ambrosi L. e Iorio A., "Studi di settore: utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e difesa del contribuente", in "Corriere Tributario", 2014 n. 34, Studi di settore, p. 2626 e ss., l'adeguamento allo studio non preclude la possibilità da parte dell'Agenzia a procedere all'accertamento (qualunque sia il tipo).

possibili accertamenti sulla base degli studi. Se il contribuente ha fornito dettagliatamente le ragioni della decisione, queste possono essergli utili, in sua difesa, nell'eventuale contraddittorio con l'Amministrazione. L'esclusione dall'accertamento invece avviene nel caso in cui il valore inferiore a quello puntuale si collochi naturalmente²⁸³ all'interno dell'intervallo di confidenza²⁸⁴.

Considerando queste ultime due situazioni si può condividere quanto sostenuto da Belotti e Quarantini. Gli autori ritengono che le due posizioni abbiano un trattamento differente o per meglio dire opposto. Infatti, se il contribuente si adegua ad un valore inferiore al puntuale incorre nell'accertamento, ma se questo valore viene ottenuto normalmente, opera l'esclusione²⁸⁵. Quindi si hanno due trattamenti diversi pur dichiarando gli stessi ricavi²⁸⁶.

Va comunque fatto presente che, nonostante il contribuente si sia adeguato alle risultanze degli studi di settore, non è preclusa la possibilità all'Agenzia delle Entrate di svolgere ulteriori controlli. Infatti, come esposto dagli autori Ambrosi e Iorio, se gli uffici hanno informazioni rilevanti, possono procedere a qualunque tipo di verifica senza che sia importante il fatto che il soggetto sia congruo e coerente²⁸⁷. Secondo gli autori, ad esempio, l'adeguamento potrebbe risultare un comportamento attuato a seguito di precedenti accertamenti, motivo che spingerebbe l'Agenzia a procedere con ulteriori controlli. Ciò conferma quanto esposto in precedenza, ovvero che i risultati degli studi di settore possano essere di supporto anche ad altre attività di verifica, attraverso l'utilizzo di alcuni dati derivanti dalla loro applicazione²⁸⁸.

²⁸³ Con naturalmente si intende che il contribuente ha dichiarato un valore inferiore a seguito dell'applicazione dello studio di settore e non per effetto dell'adeguamento.

²⁸⁴ Belotti R. e Quarantini S., "Studi di settore: adeguamento al ricavo minimo e a quello puntuale", in "il fisco", 2015 n. 25, Approfondimento, p. 2421 e ss. Berardo G. e Dulcamare V., "L'intervallo di confidenza degli studi di settore", in "Corriere Tributario", 2009 n. 11, Accertamento, p. 842 e ss, nello stesso articolo spiegano come la giurisprudenza non dia chiare delucidazioni a riguardo.

²⁸⁵ In quanto il valore si trova spontaneamente all'interno dell'intervallo di confidenza (ma non per effetto dell'adeguamento) e quindi il contribuente risulta essere congruo e coerente. Condizione quest'ultima che lo può far accedere al regime premiale analizzato al paragrafo 5.2.

²⁸⁶ Belotti R. e Quarantini S., "Studi di settore: adeguamento al ricavo minimo e a quello puntuale", in "il fisco", 2015 n. 25, Approfondimento, p. 2426.

²⁸⁷ Vedi nota 184.

²⁸⁸ Ambrosi L. e Iorio A., "Studi di settore: utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e difesa del contribuente", in "Corriere Tributario", 2014 n. 34, Studi di settore, p. 2625. Ferrario A. A., "Gli studi di

CAPITOLO 3: IL DECLINO DEGLI STUDI DI SETTORE

1. Legge di stabilità 2017: le novità introdotte in ambito di studi di settore.

L'anno 2017 è iniziato, in ambito tributario, con una novità relativa agli studi di settore. La Legge di Bilancio per l'anno 2017 ha previsto l'introduzione degli «*indici sintetici di affidabilità fiscale*» con la conseguente cessazione delle disposizioni relative agli studi di settore²⁸⁹.

I nuovi indici saranno utilizzati per il periodo d'imposta 2017 e avranno efficacia su circa un terzo degli studi di settore al momento in vigore, mentre per i restanti il processo dovrebbe completarsi nell'arco temporale di tre anni²⁹⁰.

Ciò sta a significare che, per il periodo d'imposta 2016, saranno ancora applicati gli studi di settore leggermente modificati rispetto ai periodi d'imposta precedenti.

1.1. Gli studi di settore per il periodo d'imposta 2016.

Gli studi di settore per il periodo oggetto d'analisi sono stati approvati con Decreto Ministeriale del 3 maggio 2017 e conseguentemente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale il 16 maggio 2017²⁹¹.

Successivamente, attraverso il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2017, è stata approvata la modulistica relativa agli studi²⁹².

settore ed accertamento presuntivo", in "Diritto e Pratica Tributaria", 2003, Parte seconda, p. 411 e ss.

²⁸⁹ Decreto Legge del 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, con la Legge del 1 dicembre 2016 n. 225.

²⁹⁰ Balzanelli M. e Valcarengi G., "Gli studi di settore nel Mod. REDDITI", in "il fisco", 2017 n. 19, Dichiarazioni, p. 1815 e ss.

²⁹¹ <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/StudiSettoreParametri/StudiSettore/NPStudiSettore/Leggi%2C+decreti+e+provvedimenti/> (visionato il 30 agosto 2017).

²⁹² Provv. Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2017 - Approvazione del modello di dichiarazione "REDDITI 2017-PF", con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2017, per il periodo d'imposta 2016, ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2016, nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF. Successivamente modificato attraverso il Provv. Direttore dell'Agenzia delle

Si tratta dell'ultimo utilizzo di questo strumento perché, come è stato anticipato, a decorrere dal periodo d'imposta 2017 i "vecchi" studi verranno sostituiti dagli indici di affidabilità.

Per il periodo d'imposta 2016 sono state apportate alcune modifiche rispetto a quanto previsto per i precedenti studi²⁹³.

Inizialmente si è proceduto ad un aggiornamento dell'analisi della territorialità e a una revisione congiunturale che tenesse conto della crisi economica²⁹⁴; gli studi revisionati sono stati 57: 20 nel manifatturiero, 12 nei servizi, 18 nel commercio e 7 nell'ambito di arti e professioni²⁹⁵.

La novità più importante, per il periodo d'imposta 2016, è lo "snellimento" della documentazione. Infatti, si è assistito ad una riduzione di 5.200 righe all'interno dei moduli: ciò ha corposamente diminuito le informazioni che il contribuente deve fornire²⁹⁶. Tale obiettivo è stato raggiunto riducendo il numero degli studi di settore e modificando l'organizzazione delle istruzioni²⁹⁷.

La restrizione del numero degli studi di settore è stata possibile grazie ad un raggruppamento degli stessi, soprattutto con riferimento a tre categorie: commercio al dettaglio ambulante, intermediari del commercio e coloro che si occupano della nobilitazione tessile. Nello specifico, l'accorpamento ha previsto l'eliminazione di 11 studi²⁹⁸.

Entrate del 15 febbraio 2017 - Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei relativi controlli con i modelli REDDITI 2017 e di modifiche alla modulistica degli studi di settore.

²⁹³ Riportate nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2017 - Studi di settore - periodo di imposta 2016.

²⁹⁴ A tal fine sono stati utilizzati dati del 2014. Cerofolini M. e Ranocchi G.P., "Studi di settore, Gerico alza l'asticella", in <http://www.ilsole24ore.com>, del 5/3/2017. Gli autori ricordano che la revisione porta ad un aumento del livello di congruità.

²⁹⁵ Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2017 n. 20/E - Studi di settore - periodo di imposta 2016. Cerofolini M. e Ranocchi G.P., "Per 57 studi revisione al traguardo", in <http://www.ilsole24ore.com>, del 30/12/2016; Mobili M. e Parente G., "Studi di settore, l'addio riduce i dati da inviare al Fisco", in <http://www.ilsole24ore.com>, del 9/09/2016.

²⁹⁶ Una riduzione di circa il 25% rispetto al precedente periodo d'imposta. Pegorin L. e Ranocchi G.P., "Studi di settore con meno dati", in <http://www.ilsole24ore.com>, del 1/02/2017.

²⁹⁷ Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2017 - Studi di settore - periodo di imposta 2016.

²⁹⁸ Cerofolini M. e Ranocchi G.P., "Studi di settore, Gerico alza l'asticella", in <http://www.ilsole24ore.com>,

Relativamente alle istruzioni si è cercato di continuare quanto già iniziato nei precedenti periodi d'imposta, in particolare, all'interno delle stesse istruzioni si è proceduto ad un rinvio a documenti generali²⁹⁹.

Va evidenziato che la riduzione delle voci nella modulistica è stata anche una conseguenza dell'intervento normativo che ha avuto per oggetto l'eliminazione dell'area straordinaria presente nel Conto Economico del bilancio d'esercizio³⁰⁰. Tale cambiamento è avvenuto ad opera dell'Art. 6, comma 6, del Decreto Legislativo del 18 agosto 2015³⁰¹, che ha modificato l'Art. 2425 del Codice Civile che disciplina il "*Contenuto del Conto Economico*"³⁰². Attraverso questo intervento si ha una conseguente diminuzione delle informazione per gli studi di settore, in quanto si basano su dati contabili risultanti dal bilancio d'esercizio³⁰³.

La riduzione degli elementi da dichiarare porta alla conseguente semplificazione della modulistica. Non si tratta di un intervento fine a se stesso, ma di un passo avanti in linea con gli "*obiettivi di politica fiscale 2016 – 2018*"³⁰⁴. Uno degli scopi è infatti quello di "*promuovere l'assolvimento degli obblighi tributari*", cioè creare una situazione in cui il contribuente sia più rispettoso dei suoi doveri verso l'Amministrazione Finanziaria³⁰⁵.

In quest'ottica, una riduzione dei dati da comunicare si traduce in una diminuzione degli

del 5/3/2017.

²⁹⁹ Rinvio previsto anche per il periodo d'imposta 2015 come spiegato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2016 n. 24/E - Studi di settore – periodo di imposta 2015. Concetto ripreso da Berardo G. e Dulcamare V., "Le novità della modulistica per l'applicazione degli studi di settore 2016", in "Corriere Tributario", 2016 n. 27, Dichiarazioni, p. 2105 e ss.

³⁰⁰ Balzanelli M. e Valcarengi G., "Gli studi di settore nel Mod. REDDITI", in "il fisco", 2017 n. 19, Dichiarazioni, p. 1815 e ss. Si fa presente che il bilancio d'esercizio è un documento che riassume la situazione contabile dell'esercizio composto da: Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa. Tale prospetto è disciplinato all'Art. 2423 del c.c.

³⁰¹ Le voci che prima trovavano collocazione nella sezione straordinaria vengono riclassificate nelle ordinarie voci di bilancio. Come precisato in Salvatore M., "Conto economico, eliminazione della sezione straordinaria: profili fiscali", in <http://www.ipsoa.it> del 6/02/2017.

³⁰² Si veda l'Art. 2425 del Codice Civile.

³⁰³ Si pensi, ad esempio, alla voce dei ricavi o hai valori presi in considerazione per calcolare gli indicatori di normalità economica spiegati nel Capitolo 1.

³⁰⁴ Come riportato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2017 n. 20/E – Studi di settore – periodo di imposta 2016.

³⁰⁵ Ministero dell'Economia e delle Finanze, "Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2016 – 2018", del 22 dicembre 2015.

adempimenti cui sottostare.

Secondo tale logica, si arriva quindi ad affermare che minori sono gli obblighi tributari, maggiore è la partecipazione del contribuente.

Inoltre, anche per il periodo d'imposta 2016, sono state previste delle cause di esclusione dagli studi di settore. In particolare, si è provveduto ad escludere i soggetti con sede operativa o residenza in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel corso del 2016. Più precisamente, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale tipologia di contribuenti non è obbligata alla comunicazione dei dati necessari agli studi di settore, dichiarando che la causa di esclusione è determinata da un periodo di "non normalità"³⁰⁶.

La semplificazione della modulistica, relativa al periodo d'imposta 2016, va valutata come un passo verso la nuova normativa legata agli indici di affidabilità.

1.2. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Gli «*indici sintetici di affidabilità fiscale*», detti «*Isa*», sono stati introdotti nel Nostro ordinamento con l'Art. 7 – bis del Decreto Legge del 22 ottobre 2016 n. 193 e successivamente disciplinati dall'Art. 9 – bis del Decreto Legge del 24 aprile 2017 n. 50.

Si tratta di uno strumento di origine statistico – economica, costituito da indicatori di anomalia e di affidabilità, al fine di posizionare il contribuente su una scala di fiducia da 1 a 10³⁰⁷.

L'Articolo 7 – bis, al comma 1, riporta quanto segue: *"A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i*

³⁰⁶ Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2017 n. 20/E – Studi di settore – periodo di imposta 2016.

Appare comprensibile che un evento sismico possa generare un periodo di non normalità.

³⁰⁷ Comunicato Stampa del 7 marzo 2017 – Dagli studi di settore agli Isa. Analizzati dagli esperti gli Indici sintetici di affidabilità. Parere positivo per i correttivi alla territorialità e alla coerenza. Sembra essere una "pagella" per il contribuente come affermato da: Donati A., "Arrivano gli Isa: studi di settore in pensione, imprese fiscalmente oneste premiate", in <http://www.repubblica.it>, del 08/03/2017; Mobili M. e Parente G., "Studi di settore, l'addio riduce i dati da inviare al Fisco", in <http://www.ilsole24ore.com>, del 9/09/2016; "Sara come tornare a scuola" citano Mobili M. e Parente G., "Partite IVA, ecco come funzionerà la pagella del fisco", in <http://www.ilsole24ore.com>, del 15/03/2017.

*contribuenti più affidabili, anche consistenti nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti*³⁰⁸.

I nuovi indici, come si evince dalla norma, saranno applicati per la prima volta dal periodo d'imposta 2017 e andranno a sostituire gli studi di settore attualmente in vigore³⁰⁹.

Non verranno però coinvolti tutti i settori economici. Infatti, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che nella prima fase gli indicatori riguarderanno:

- *“il commercio all'ingrosso di macchine utensili;*
- *il commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori;*
- *l'amministrazione di condomini, gestione di beni immobili per conto di terzi e servizi integrati di gestione degli edifici;*
- *l'attività degli studi di ingegneria,*
- *le fabbricazioni di calzature, parti e accessori;*
- *la produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria;*
- *la manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori;*
- *i servizi di ristorazione commerciale*³¹⁰.

Per quanto riguarda invece il numero degli indici di affidabilità utilizzabili, viene affermato che, per il periodo d'imposta 2017, si potrà contare su 70 indicatori, di cui 29 riferibili al settore commerciale, 15 al manifatturiero, 17 ai servizi e i restanti 9 ai liberi professionisti.

I settori esclusi dall'applicazione, in questa prima fase, saranno soggetti agli Isa a partire dal periodo d'imposta 2018³¹¹.

Va precisato che i soggetti passivi coincidono con la normativa precedente, conclusione alla quale si giunge dalla lettura dell'Art. 9 – bis. La norma per quanto concerne le cause di esclusione riprende in linea di massima quanto previsto in materia di studi di

³⁰⁸ Art. 7 – bis, comma 1, del Decreto Legge del 22 ottobre 2016 n. 193.

³⁰⁹ Come previsto dall'Art. 7 – bis, comma 2, del Decreto Legge del 22 ottobre 2016 n. 193.

³¹⁰ Come riportato nel Comunicato Stampa del 7 marzo 2017 – Dagli studi di settore agli Isa. Analizzati dagli esperti gli Indici sintetici di affidabilità. Parere positivo per i correttivi alla territorialità e alla coerenza.

³¹¹ Comunicato Stampa del 7 marzo 2017 – Dagli studi di settore agli Isa. Analizzati dagli esperti gli Indici sintetici di affidabilità. Parere positivo per i correttivi alla territorialità e alla coerenza.

settore³¹². Una delle differenze prevede che gli indici non siano applicabili nei confronti di coloro che hanno iniziato o cessato l'attività, senza fare riferimento alle precisazioni previste in materia di studi di settore³¹³.

Una seconda diversità riguarda il limite di soglia dei ricavi oltre il quale non vengono applicati gli indicatori; infatti, se per gli studi di settore la norma prevedeva un ammontare preciso, per gli Isa la legge rimanda al decreto di approvazione o revisione degli stessi³¹⁴.

Va inoltre precisato che gli indici di affidabilità, così come gli studi di settore, vengono approvati mediante Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale debbono essere applicati³¹⁵. A differenza degli studi di settore, per gli indici di affidabilità il legislatore ha previsto che siano da sottoporre a revisione *“almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione”*³¹⁶. L'avverbio *“almeno”* fa intendere che si possa ricorrere a tale operazione anche se è decorso un arco temporale inferiore.

L'introduzione di questo nuovo strumento ha l'obiettivo di creare rinnovato rapporto tra fisco e contribuenti, per cui, si vuole legare l'indice sintetico di affidabilità ad un sistema premiale. L'indicatore valuterà l'affidabilità del contribuente fornendo un valore da 1 a 10³¹⁷. In corrispondenza di precisi voti, viene associata una determinata forma di premialità³¹⁸.

L'accesso al regime fiscale prevede determinati benefici a seconda del livello di affidabilità assegnato al contribuente³¹⁹, in particolare:

³¹² Art. 9 – bis, comma 6, lettera a), del Decreto Legge del 24 aprile 2017 n. 50. Si fa riferimento all'inizio e alla cessazione dell'attività, al non normale svolgimento e alla soglia di ricavi.

³¹³ Si veda quanto detto nel Capitolo 2, paragrafo 2.1, con riguardo alla prosecuzione di un'attività altrui, dell'avvio e cessazione in capo al medesimo soggetto.

³¹⁴ Art. 9 – bis, comma 6, lettera b), del Decreto Legge del 24 aprile 2017 n. 50.

³¹⁵ Si veda Art. 9 – bis, comma 3, del Decreto Legge del 24 aprile 2017 n. 50.

³¹⁶ Art. 9 – bis, comma 3, del Decreto Legge del 24 aprile 2017 n. 50.

³¹⁷ Comunicato Stampa del 7 marzo 2017 – Dagli studi di settore agli Isa. Analizzati dagli esperti gli Indici sintetici di affidabilità. Parere positivo per i correttivi alla territorialità e alla coerenza.

³¹⁸ Trevisani A., *“Studi di settore, dal 2017 si cambia!”*, in *“Corriere Tributario”*, 2017 n. 10, Studi di settore, p. 731 e ss.

³¹⁹ Come precisato dall'Art. 9 – bis, comma 11, del Decreto Legge del 24 aprile 2017 n. 50. Alcuni autori, ipotizzano che un primo livello di premialità possa essere concesso ai contribuenti con un indice di affidabilità pari a 8, Mobili M. e Parente G., *“Partite IVA, ecco come funzionerà la pagella del fisco”*, in

- è riconosciuto l'esonero, in determinate casistiche, dall'apposizione del visto di conformità³²⁰;
- è prevista l'esclusione dalla disciplina prevista per le società non operative;
- è riconosciuta l'esclusione dalla possibilità di accertamento su presunzioni semplici;
- è ammessa la riduzione dei termini per l'attività di accertamento;
- è prevista "l'esclusione dalla determinazione sintetica del reddito"³²¹.

Per quanto riguarda il primo punto, l'esonero è previsto per la compensazione di crediti relativi a determinate imposte. In particolare, per l'imposta sul valore aggiunto qualora l'importo non ecceda i 50.000 euro annui, per le imposte dirette e l'imposta sulle attività produttive (IRAP), se l'ammontare del credito non supera i 20.000 euro. Inoltre, è esonerato dall'applicazione del visto di conformità, o dalla prestazione di garanzia, il contribuente che ha diritto ad un rimborso relativo all'IVA per un ammontare non eccedente i 50.000 annui³²².

Il secondo punto fa riferimento alla normativa che viene applicata nel caso in cui una società o ente sia considerato non operativo³²³. In questi casi la norma prevede tre

<http://www.ilsole24ore.com>, del 15/03/2017.

³²⁰ Detto anche "visto leggero", introdotta dal Decreto Legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, consente il controllo sulla corretta applicazione delle norme in materia tributaria. Con l'apposizione di tale visto sulle dichiarazioni, l'Amministrazione Finanziaria garantisce la corretta osservanza degli obblighi, semplifica la ricerca dei soggetti da sottoporre a controllo, contrasta eventuali compensazioni inesistenti e agevola la procedura di rimborso dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità sono: i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), i Responsabili dell'Assistenza Fiscale (RAF), i Dottori Commercialisti, gli Esperti contabili, i Consulenti del Lavoro (iscritti all'albo). Inoltre sono legittimati all'apposizione del visto sulle dichiarazioni, ad esclusione del MOD. 730, i periti ed esperti in possesso di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, e diploma di ragioneria (questi soggetti devono essere iscritti presso i ruoli della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura al 30 settembre 1993). Come previsto nell'Opuscolo di prima informazione ad uso dei professionisti - "Visto di conformità - Memorandum ad uso dei professionisti" della Direzione Regionale Molise, 4 aprile 2017.

³²¹ Come riportato dall'Art. 9 - bis, comma 11, del Decreto Legge del 24 aprile 2017 n. 50.

³²² Art. 9 - bis, comma 11, lettera a) e b), del Decreto Legge del 24 aprile 2017 n. 50.

³²³ La definizione di queste società è contenuta nell'Art. 30, comma 1, della Legge del 23 dicembre 1994 n. 724. L'articolo precisa che rientrano in questa categoria società e enti che hanno un ammontare di ricavi, proventi e incrementi di rimanenze, inferiori alla somma che si ottiene applicando percentuali a valori contabili (il 2% ai corrispettivi derivanti da azioni, partecipazioni, titoli e crediti; il 6% al valore di beni immobili e il 15% alle altre immobilizzazioni anche in locazione). Si veda quanto previsto dall'Art. 30,

conseguenze principali: si presume, ai fini dell'IRES³²⁴, un reddito minimo imponibile calcolato sulla base di percentuali stabilite dalla norma; non è ammesso né a rimborso né a compensazione l'eventuale credito IVA. Infine, per quanto riguarda l'imposta regionale sulle attività produttive, come valore netto della produzione viene considerato il reddito minimo aumentato del valore delle retribuzioni del personale, dei compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e ai lavoratori autonomi, e degli interessi passivi³²⁵. Dalla lettura della norma si comprende che non verrà applicata la disciplina appena descritta al contribuente che risulti affidabile.

Gli ultimi tre punti richiamano quanto previsto dal regime premiale applicabile ai soggetti coerenti alle risultanze degli studi di settore³²⁶. Le differenze principali tra le due normative riguardano la riduzione dei termini dell'attività di accertamento e la determinazione sintetica del reddito. Infatti, per gli indici sintetici di affidabilità, la norma ha previsto *"l'anticipazione di almeno un anno"*³²⁷ della decadenza dei termini legati all'accertamento, facendo intendere che tale arco temporale possa essere ulteriormente ridotto. Nel caso degli studi di settore invece i termini vengono diminuiti solamente di un anno³²⁸. Per la determinazione sintetica del reddito, la nuova disciplina ha stabilito l'esclusione qualora il reddito accertabile non superi di due terzi quello dichiarato. Il limite invece per gli studi di settore è di un terzo³²⁹.

In sintesi i benefici applicabili al contribuente che risulta affidabile sulla base degli indici riguardano l'esclusione dall'accertamento presuntivo, una riduzione dei termini per il controllo ed una sorta di *"corsia preferenziale"*³³⁰ riguardante i rimborsi fiscali³³¹.

comma 1 e 2, della Legge del 23 dicembre 1994 n. 724.

³²⁴ Imposta sui redditi delle società.

³²⁵ Si veda quanto previsto dall'Art. 30, comma 3, lettera a), b), c), comma 3 - bis, comma 4, della Legge del 23 dicembre 1994 n. 724.

³²⁶ Si veda quanto spiegato al Capitolo 1, paragrafo 5.2.

³²⁷ Art. 9 - bis, comma 11, lettera e), del Decreto Legge del 24 aprile 2017 n. 50.

³²⁸ Si ricorda che tale previsione è contenuta nell'Art. 10, comma 9, lettera b) del Decreto Legislativo del 6 dicembre 2011 n. 201.

³²⁹ nell'Art. 10, comma 9, lettera c) del Decreto Legislativo del 6 dicembre 2011 n. 201.

³³⁰ D'Andrea A. M., "Isa, i nuovi indici di affidabilità mandano in soffitta gli studi di settore. Cosa cambia?", in <http://www.informazionefiscale.it> del 10/03/2017.

³³¹ Come anticipato nell'Art. 7 - bis, comma 1, del Decreto Legge del 22 ottobre 2016 n. 193, dal Comunicato Stampa del 7 marzo 2017 - Dagli studi di settore agli Isa. Analizzati dagli esperti gli Indici sintetici di affidabilità. Parere positivo per i correttivi alla territorialità e alla coerenza. Successivamente

Come si può notare dagli elementi fino ad ora considerati, il regime premiale relativo agli indici di affidabilità fiscale comporta maggiori benefici rispetto a quanto previsto per gli studi di settore.

1.2.1. Presentazione degli Indici sintetici di affidabilità.

Anche gli indici di affidabilità sono stati affidati alla Sose, la società che segue l'elaborazione degli studi di settore³³².

Nella prima riunione del 22 giugno 2017 con le associazioni d'impres e in quella del 26 giugno 2017 con quelle dei lavoratori autonomi, la società incaricata ha presentato gli indici di affidabilità.

È stato precisato che i nuovi indicatori rappresentano una stima sia di ricavi o compensi, sia del valore aggiunto sia, infine, del reddito attraverso una sintesi di diversi elementi³³³.

In particolare vengono utilizzati: gli indicatori di normalità economica che serviranno a determinare il livello di affidabilità del contribuente, i modelli organizzativi per suddivisione dei soggetti e il modello di regressione che si servirà di dati *panel*³³⁴.

In statistica i dati *panel* sono un campione che rappresenta un insieme di elementi, ottenuto dalla raccolta continua di informazioni. Essi vengono raccolti attraverso osservazioni ripetute per più periodi³³⁵. Nel caso degli indici di affidabilità, questi dati

disciplinato dall'Art. 9 – bis, comma 11, del Decreto Legge del 24 aprile 2017 n. 50.

³³² Si veda quanto detto in merito nel Capitolo 1, paragrafo 1. Si fa presente al lettore che l'Art. 9 – bis, comma 15, del Decreto Legge del 24 aprile 2017 n. 50, richiama l'Art. 10, comma 12, della Legge dell' 8 maggio 1998 n. 146, norma che provvedeva a dare in gestione l'elaborazione degli studi di settore alla Sose.

³³³ Come indicato nell'Art. 9 – bis, comma 1, del Decreto Legge del 24 aprile 2017 n. 50.

³³⁴ Slide di presentazione della Sose – Associazioni imprese del 22 giugno 2017 e Slide di presentazione della Sose – Associazioni di lavoratori autonomi del 26 giugno 2017

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/StudiSettor eParametri/Isa+2017/Incontri+con+le+Organizzazioni+di+categoria+ISAF/Presentazioni+confronto+Organizzazioni+di+categoria/>

Guarasci G., "Dagli studi di settore agli indici di fedeltà fiscale o compliance", in <http://www.informazionefiscale.it> del 29/09/2016.

³³⁵ http://www.treccani.it/enciclopedia/panel_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/ (visionato il 1 settembre 2017)

fanno riferimento ad un arco temporale di 8 anni³³⁶. Considerando tale ampiezza di tempo, si riesce ad ottenere un stima più affidabile e più stabile, in quanto basata sulla valutazione di più dati che consentono di ridurre la presenza di anomalie³³⁷. Inoltre, come precisato dalla Sose, attraverso tale tipologia di dati è possibile “*cogliere la dinamica*” dell’attività del contribuente senza la necessità di utilizzare i correttivi congiunturali³³⁸.

Al fine di raccogliere le prime informazioni necessarie all’elaborazione dei nuovi indicatori, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 20/E del 2017, ha previsto l’invio di modelli la cui finalità è la sola acquisizione di dati che non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento³³⁹. Tale metodologia è confermata anche dal comma 4 dell’Art. 9 – bis, inserito successivamente³⁴⁰.

Si ricorda che l’invio della documentazione finalizzata all’acquisizione di elementi non è una novità in ambito degli studi di settore, difatti, tale meccanismo viene utilizzato in presenza di studi sperimentali.

Successivamente, con l’introduzione dell’Art. 9 – bis, è stato precisato che i dati utili per la formazione e l’utilizzo degli indici vengono reperiti dalle dichiarazioni fiscali, dall’anagrafe tributaria, dalle agenzie fiscali, dall’Istituto Nazionale della Previdenza

³³⁶ E non più ad un solo anno come avviene con gli studi di settore. Guarasci G., “Dagli studi di settore agli indici di fedeltà fiscale o compliance”, in <http://www.informazionefiscale.it> del 29 ottobre 2016; Trevisani A., “Studi di settore, dal 2017 si cambia!”, in “Corriere Tributario”, 2017 n. 1, Studi di settore, p. 731 e ss.; Mobili M. e Parente G., “Studi di settore, l’addio riduce i dati da inviare al Fisco”, in <http://www.ilsole24ore.com>, del 9/09/2016.

³³⁷ Mobili M. e Parente G., “Studi di settore, l’addio riduce i dati da inviare al Fisco”, in <http://www.ilsole24ore.com>, del 9/09/2016.

³³⁸ Cioè i correttivi anticrisi, come invece avviene negli studi di settore. Slide di presentazione della Sose – Associazioni imprese del 22 giugno 2017 e Slide di presentazione della Sose – Associazioni di lavoratori autonomi del 26 giugno 2017.
<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/StudiSettor eParametri/Isa+2017/Incontri+con+le+Organizzazioni+di+categoria+ISAF/Presentazioni+confronto+Organizzazioni+di+categoria/>

³³⁹ Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2017 n. 20/E – Studi di settore – periodo di imposta 2016.

³⁴⁰ Art. 9 – bis, comma 4, del Decreto Legge del 24 aprile 2017 n. 50, la norma chiarisce che i contribuenti dichiareranno i dati richiesti dalla documentazione e dalle note metodologiche approvate con il decreto di approvazione degli indici.

Sociale (INPS), dall'Ispettorato del lavoro, dalla Guardia di Finanza, *“nonché da altre fonti”*³⁴¹. Si tratta di una vasta raccolta che si avvale di metodi in parte già utilizzati negli studi di settore³⁴².

Si precisa che i soggetti sono tenuti alla comunicazione dei dati. Infatti, il comma 16 chiarisce che nel caso di omessa, inesatta o incompleta comunicazione delle informazioni ai fini della costruzione degli indici da parte del contribuente, viene applicata una sanzione che va da 250 e 2.000 euro³⁴³.

Per stabilire il grado di affidamento del contribuente, gli indicatori valutano quanto sia attendibile e veritiero il rapporto tra le grandezze contabili e quelle strutturali³⁴⁴. Inoltre, possono essere riscontrate eventuali incoerenze attraverso indicatori di anomalia. Rientrano in questa casistica coloro che presentano situazioni atipiche rispetto al modello organizzativo e al settore di riferimento³⁴⁵. Valutando l'attendibilità e le anomalie verrà assegnato al contribuente un voto da 1 a 10.

Nella riunione tra la Sose e le due categorie di associazioni, di cui s'è detto sopra, sono state fornite precisazioni relativamente agli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia che verranno utilizzati per determinare l'indice sintetico. Ai primi è assegnato un valore da 1 a 10, ai secondi, invece, il voto va da 1 a 5³⁴⁶.

La società ha precisato che per le imprese verranno utilizzati indici elementari di

³⁴¹ L'Art. 9 - bis, comma 3, del Decreto Legge del 24 aprile 2017 n. 50. L'Agenzia, prima di contestare tale violazione, invita il soggetto a comunicare o correggere la sua posizione. Nel caso di omessa comunicazione l'Amministrazione Finanziaria può procedere, previo contraddittorio, all'accertamento. Viene precisato che l'accertamento avrà come riferimento il reddito dichiarato, l'IRAP e l'IVA.

³⁴² Si pensi alle comunicazioni a seguito del Decreto di approvazione. Come anticipato da Trevisani A., *“Studi di settore, dal 2017 si cambia!”*, in *“Corriere Tributario”*, 2017 n. 10, Studi di settore, p. 736.

³⁴³ Art. 9 - bis, comma 16, del Decreto Legge del 24 aprile 2017 n. 50, che richiama quanto previsto dall'Art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo del 18 dicembre 1997 n. 471. Si ricorda che anche nella disciplina degli studi di settore è prevista una sanzione per i contribuenti che omettano di comunicare i dati o li comunichino in modo inesatto o incompleto.

³⁴⁴ Donati A., *“Arrivano gli Isa: studi di settore in pensione, imprese fiscalmente oneste premiate”*, in <http://www.repubblica.it>, del 08/03/2017.

³⁴⁵ Comunicato Stampa del 7 marzo 2017 – Dagli studi di settore agli Isa. Analizzati dagli esperti gli Indici sintetici di affidabilità. Inoltre, precisato da Donati A., *“Arrivano gli Isa: studi di settore in pensione, imprese fiscalmente oneste premiate”*, in <http://www.repubblica.it>, del 08/03/2017.

³⁴⁶ Slide di presentazione della Sose – Associazioni imprese del 22 giugno 2017 e Slide di presentazione della Sose – Associazioni di lavoratori autonomi del 26 giugno 2017.

affidabilità basati su stime econometriche³⁴⁷:

- il ricavo per addetto, che misura la coerenza tra l'ammontare totale dei ricavi dell'attività produttiva e quanto riconosciuto come contributo agli addetti;
- il valore aggiunto per addetto, che considera il valore aggiunto complessivamente dichiarato e il contributo dato al personale;
- il reddito per addetto, che valuta l'affidabilità del reddito prodotto dall'impresa in un determinato arco temporale, rispetto a quanto corrisposto agli addetti³⁴⁸.

Altri indicatori che verranno utilizzati riguardano la gestione del magazzino. In particolare, sono previsti:

- la durata delle scorte, dato che misurerà la giacenza media della merce;
- il decumulo delle scorte, valore che permetterà di comprendere la quantità di uscita delle scorte nel corso dell'anno. Tale informazione andrà confrontata con la media degli acquisti nei precedenti 2 anni³⁴⁹.

La Sose ha precisato che, attraverso quest'ultimo indicatore, si vogliono incentivare i contribuenti a ridurre le scorte. Infatti, in presenza di elevate diminuzioni di giacenze viene assegnato un più elevato punteggio. Inoltre, è stato precisato che sono da considerare critici quei contribuenti che presentano un indicatore di durata delle scorte tra 1 e 5. Vanno invece ritenuti affidabili quei contribuenti che ottengono un valore di decumulo delle scorte maggiore o uguale al 20%; costoro otterranno un punteggio pari a 10³⁵⁰.

Un'altra tipologia di indicatori di affidabilità è quella che considera le attività di controllo. In questa categoria vengono considerati:

- i risultati di accessi brevi;
- la corrispondenza dei giorni retribuiti con quanto risulta dal modello 770 e dalla Certificazione Unica³⁵¹.

L'indicatore di "risultati accessi brevi" si attiva nel caso in cui il contribuente sia stato

³⁴⁷ Si tratta di stime che utilizzano i dati economici di bilancio. In particolare, come si evince dalle slide di presentazione della Sose, si considerano i dati del conto economico riclassificato (prospetto che vede alcune voci del conto economico raggruppate tra loro).

³⁴⁸ Slide di presentazione della Sose – Associazioni imprese del 22 giugno 2017.

³⁴⁹ Slide di presentazione della Sose – Associazioni imprese del 22 giugno 2017.

³⁵⁰ Slide di presentazione della Sose – Associazioni imprese del 22 giugno 2017.

³⁵¹ Slide di presentazione della Sose – Associazioni imprese del 22 giugno 2017.

oggetto di accessi brevi. Il secondo invece è un indicatore di controllo che, attraverso l'uso di banche dati, incrocia le giornate retribuite con i modelli precedentemente citati³⁵².

Tra gli indicatori di anomalia sono stati indicati i criteri di seguito elencati:

- *“l’incidenza dei costi residuali di gestione”*, che si riferisce agli oneri diversi di gestione;
- *“l’incidenza degli oneri finanziari netti”*, attraverso cui è possibile verificare se l’indebitamento dell’impresa è attendibile;
- *“l’incidenza degli oneri straordinari”*, mediante cui si riesce ad ottenere l’indicazione di quanto risultato economico sia stato assorbito da questa tipologia di oneri. In altre parole, si intende quanta parte del risultato economico sia stata destinata alla copertura dei costi straordinari.
- *“l’incidenza degli accantonamenti”*, che determina se l’ammontare di quanto è stato accantonato è coerente, o meglio non eccessivo, rispetto al reddito generato dall’attività caratteristica;
- l’analisi del risultato economico per un arco temporale di tre anni, al fine di controllare le eventuali perdite ottenute in più anni;
- la quantità di lavoro non dipendente apportata;
- la copertura dei costi per ciascun lavoratore dipendente. Se l’ammontare delle spese sostenute risulta superiore al valore aggiunto per addetto, l’indicatore di anomalia darà come risultato 1.
- *“l’incidenza degli ammortamenti”*; in questo caso se il valore è maggiore della soglia massima viene assegnato il punteggio 1;
- l’incidenza delle spese sostenute per i beni mobili che derivano da una locazione finanziaria. Anche in questo caso verrà assegnato voto 1 se il valore ottenuto supera la soglia massima stabilita.
- l’indicatore elementare che rileva un’anomalia nel caso in cui venga compilato il quadro E relativo ai beni strumentali senza l’indicazione, nel quadro F, del valore relativo³⁵³.

Per quanto riguarda invece la riunione avvenuta con le associazioni dei lavoratori

³⁵² Slide di presentazione della Sose – Associazioni imprese del 22 giugno 2017.

³⁵³ Slide di presentazione della Sose – Associazioni imprese del 22 giugno 2017. Inoltre, la società ha elencato una serie di voci legati al bilancio che in caso di anomalia danno come riscontro il valore 1.

autonomi, sono stati elencati solo due indicatori di affidabilità e nove indicatori di anomalia.

I primi sono indici legati all'attività di controllo e sono gli stessi validi per le attività di impresa³⁵⁴.

La seconda tipologia considera alcuni indicatori previsti anche per le imprese come *"l'incidenza degli oneri straordinari"*, *"il reddito negativo per più di un triennio"*, *"l'analisi dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti"*, *"la copertura di spese per dipendente"*, *"l'incidenza degli ammortamenti"* e *"l'assenza del valore dei beni strumentali"*³⁵⁵.

In aggiunta a quelli indicati, la società ha elencato altri due indicatori per i lavoratori autonomi:

- l'indicatore di incidenza di componenti negative al netto dei canoni di locazione relativi ai beni immobili e mobili, che valuta se tale valore è accettabile;
- la corrispondenza dei compensi risultanti dal 770/CU con quanto dichiarato³⁵⁶.

In conclusione, mettendo a sistema i valori rientranti negli indicatori di affidabilità e di anomalia, si ottiene l'indice sintetico. Il valore ottenuto da quest'ultimo, infatti, è dato dalla media semplice dei punteggi derivanti dai precedenti³⁵⁷.

2. Le differenze tra Studi di settore e Indici sintetici di affidabilità.

Nonostante l'analisi degli indicatori sintetici di affidabilità si sia basata su fonti limitate rispetto a quella condotta per gli studi di settore, comparando le due discipline è comunque possibile rilevare delle notevoli differenze³⁵⁸.

Le diversità individuate possono essere ricollegate ai cambiamenti di vari contenuti quali: obiettivo dello strumento, oggetto di stima e conseguente utilizzo, regime premiale, riduzione delle informazioni e tipologia di dati impiegati e quantità di studi

³⁵⁴ Si tratta dei *"risultati di accessi brevi"* e della *"corrispondenza delle giornate retribuite con il modello 770/CU"*, pertanto si rimanda a quanto già riportato. Slide di presentazione della Sose – Associazioni di lavoratori autonomi del 26 giugno 2017.

³⁵⁵ Slide di presentazione della Sose – Associazioni di lavoratori autonomi del 26 giugno 2017.

³⁵⁶ Anche in questo caso sono state indicate dalla società altri valori che in caso di anomalia ritornano come valore 1. Slide di presentazione della Sose – Associazioni di lavoratori autonomi del 26 giugno 2017.

³⁵⁷ Slide di presentazione della Sose – Associazioni imprese del 22 giugno 2017 e Slide di presentazione della Sose – Associazioni di lavoratori autonomi del 26 giugno 2017.

³⁵⁸ Art.10, della Legge dell'8 maggio 1998 n. 146; Art. 9 – bis, del Decreto Legge del 24 aprile 2017 n. 50.

utilizzati.

1) *Obiettivo dello strumento.*

Benché i due strumenti siano stati inseriti nell'ordinamento per rafforzare la collaborazione tra Amministrazione Finanziaria ed il contribuente, non perseguono lo stesso obiettivo³⁵⁹. Infatti, mentre gli studi di settore sono stati introdotti per migliorare l'attività di accertamento, gli indici sintetici di affidabilità sono finalizzati a sollecitare il contribuente ad assolvere i propri obblighi tributari³⁶⁰.

Si tratta di uno scopo contenuto "nell'Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2016 - 2018". Documento già richiamato con riferimento agli studi di settore per il periodo d'imposta 2016; viene interpretata come una volontà, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, di avvicinare i due strumenti.

L'obiettivo degli indici sintetici di affidabilità potrebbe essere considerato opposto rispetto alla finalità degli studi di settore. Questo, perché la volontà di migliorare l'attività di accertamento comporta vantaggi soprattutto per l'Amministrazione Finanziaria e non per il contribuente sottoposto al controllo. L'obiettivo legato agli indici di affidabilità invece sembrerebbe avere una logica opposta, più spostata verso il contribuente assegnandogli dei benefici fiscali.

2) *L'oggetto di stima e l'utilizzo.*

Gli studi di settore nascono come strumento di stima dei ricavi o compensi; gli indici di affidabilità invece riescono a stimare anche il valore aggiunto e il reddito. Si tratta perciò di uno strumento più completo rispetto al precedente, ma con un utilizzo opposto nella fase di accertamento.

Se non vi sono dubbi che gli studi di settore possano essere usati nell'accertamento³⁶¹, lo

³⁵⁹ Trattasi, quindi, di strumenti di *compliance*.

³⁶⁰ Come confermato dagli articoli 62 - bis del Decreto Legge del 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427 e 9 - bis, comma 1 del Decreto Legge del 24 aprile 2017 n. 50.

³⁶¹ Si veda quanto esaminato nel capitolo precedente. Disciplina contenuta nell'Art.10, comma 1, della Legge del 8 maggio 1998 n. 146, nell'Art. 62 - sexies del Decreto Legge del 30 agosto 1993 n. 331, convertito con modificazioni, dalla Legge del 29 ottobre 1993 n. 427 e nell'Art.

stesso non si può affermare per gli indici sintetici di affidabilità. Dall'analisi effettuata appare una differenza difficile da giustificare.

L'Art. 9 – bis, che disciplina gli indici sintetici di affidabilità, non prevede espressamente la possibilità di un loro utilizzo in sede di accertamento qualora il contribuente risulti non affidabile³⁶². Per tale ragione si può affermare quanto segue:

- se il soggetto ottiene un punteggio elevato, avrà diritto ai benefici contenuti nel comma 11 dell'Art. 9 – bis;
- qualora invece gli venga assegnato un voto basso, non accederà al regime premiale, ma risulterebbe non soggetto ad accertamento basato sulle risultanze dell'indice.

Va comunque preso in considerazione il comma 14 della disposizione in esame, in base al quale l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza terranno conto dell'indicatore per stabilire le strategie di controllo al fine di contrastare l'evasione³⁶³.

Il risultato ottenuto dagli indici sintetici di affidabilità pertanto non può essere considerato un punto di partenza per l'attività di accertamento, diversamente da quanto avviene per gli studi di settore³⁶⁴. Allo stesso tempo non si esclude che il livello di affidabilità possa essere utilizzato come supporto.

Quanto disciplinato dalla norma potrebbe risultare in contraddizione con l'oggetto di stima degli indici di affidabilità. Infatti, va ricordato che attraverso questo nuovo strumento si riesce ad effettuare una valutazione del reddito legato al contribuente³⁶⁵. Per tale ragione sorge il dubbio su come uno strumento che calcoli questo valore non possa essere utilizzato come base per l'accertamento.

Su tale tema sarebbe auspicabile pertanto un chiarimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria, in quanto si ravvisa un'incoerenza rispetto all'accertamento basato sugli studi di settore. Nella disciplina di quest'ultimo strumento l'Amministrazione Finanziaria è legittimata a procedere con l'accertamento, in presenza di un grave scostamento tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli risultanti da GE.RI.CO (supportato,

³⁶² Il legislatore, infatti, ha legato l'indicatore al sistema di premialità, Art. 9 – bis, comma 1, Decreto Legge del 24 aprile 2017 n. 50.

³⁶³ Art. 9 – bis, comma 14, Decreto Legge del 24 aprile 2017 n. 50.

³⁶⁴ Si rimanda a quanto esposto nel capitolo precedente.

³⁶⁵ Sose – Associazioni imprese del 22 giugno 2017 e Slide di presentazione della Sose – Associazioni di lavoratori autonomi del 26 giugno 2017.

da ulteriori elementi come si è visto nel capitolo precedente).

Nella norma relativa agli indicatori di affidabilità tale possibilità non è ammessa, nonostante si possa procedere alla stima di maggiori elementi rispetto ai soli ricavi. Malgrado questo strumento risulti senza ombra di dubbio più completo, il legislatore ha riconosciuto che possa essere utilizzato soltanto come supporto all'attività di controllo.

Una giustificazione a questa differenza di trattamento potrebbe essere la seguente: gli indicatori di affidabilità fiscale sono connessi al regime premiale, per tale ragione non dovrebbero essere utilizzati a sfavore del contribuente ma esclusivamente a suo beneficio³⁶⁶.

Trattasi comunque di un tema che dovrebbe meritare maggiori precisazioni al fine di comprenderne la reale natura di questo strumento.

3) Il regime premiale.

Un'ulteriore differenza è legata al diverso regime di premialità adottato. Si tratta di un sistema già esistente nell'ambito degli studi di settore ma arricchito.

Come si evince da quanto spiegato in precedenza, i benefici riconosciuti al contribuente dalla disciplina degli indicatori sintetici di affidabilità sono superiori a quelli previsti nella precedente. Tale situazione trova spiegazione nei diversi obiettivi dei due strumenti. Gli indici sintetici di affidabilità hanno l'obiettivo, come si è detto, di incentivare il contribuente ad assolvere i propri obblighi tributari. La logica dell'Amministrazione Finanziaria sembrerebbe essere quella di istituire maggiori benefici al fine di stimolare il contribuente ad adempiere ai propri impegni. In altre parole maggiori premi dovrebbero portare a maggiori adempimenti.

La differenza nell'ambito del regime premiale non va solo evidenziata con riferimento alla quantità di benefici inseriti ma anche alla tipologia degli stessi. Infatti, i premi fiscali riconosciuti per gli studi di settore erano ricollegati all'accertamento (esclusione e riduzione dei termini) e alla determinazione sintetica del reddito, che possono trovare giustificazione nell'obiettivo dello strumento. Nel nuovo strumento sono previste, oltre a quanto appena citato, facilitazioni nel rimborso di crediti relativi a determinate imposte.

³⁶⁶ Capolupo S., "Gli indici sintetici di affidabilità sostituiscono gli studi di settore", in "Il fisco", 2016 n. 47-48, Approfondimento – Accertamento, p. 4515 e ss. dove si precisa che se sono legati al regime premiale non dovrebbero essere usati per penalizzare il contribuente.

Anche in questo caso si potrebbe ragionevolmente pensare che quanto previsto sia collegato all'obiettivo di cui al comma 1 dell'Art. 9 – bis. Quanto esposto evidenzia una coerenza tra lo scopo degli strumenti e il regime premiale.

4) *La riduzione delle informazioni e la tipologia di dati utilizzati.*

Il quarto aspetto di differenziazione riguarda la diminuzione delle informazioni da utilizzare nell'elaborazione degli indici. Anche tale cambiamento è iniziato per il periodo d'imposta 2016, che aveva visto, come già anticipato, l'eliminazione di 5.200 righe.

A differenza degli studi di settore, va evidenziato che i dati raccolti, ai fini della formazione degli indici, non derivano solamente dalla compilazione dei modelli apposti da parte dei contribuenti, ma vengono estrapolate e comparate le informazioni provenienti da diverse banche dati³⁶⁷.

Inoltre, come si è visto, vengono utilizzati i “dati *panel*” che fanno riferimento ad un arco temporale maggiore, rispetto a quello utilizzato negli studi di settore, fornendo informazioni più corrette³⁶⁸.

Questa diversa raccolta di elementi può porre rimedio, in primo luogo, al problema legato alla falsità dei dati che venivano comunicati dai contribuenti³⁶⁹ e, in secondo luogo, agli effetti legati alla crisi economica. Infatti, se negli studi di settore occorreva provvedere ad una revisione congiunturale, negli indici non si presenta tale necessità, in quanto i dati *panel* permettono di ottenere informazioni circa la dinamica complessiva dell'impresa, considerando in questo modo anche gli effetti della crisi³⁷⁰.

³⁶⁷ Si ricorda che vengono acquisite dalle dichiarazioni fiscali, dall'anagrafe tributaria, dalle agenzie fiscali, dall'INPS, dall'ispettorato del lavoro e dalla Guardia di Finanza. Inoltre, la norma prevede che possano essere utilizzate anche altre fonti. Art. 9 – bis, comma 3, Decreto Legge del 24 aprile 2017 n. 50.

³⁶⁸ Mobili M. e Parente G., “Studi di settore, l'addio riduce i dati da inviare al Fisco”, in <http://www.ilsole24ore.com>, del 9/09/2016. Slide di presentazione della Sose – Associazioni imprese del 22 giugno 2017 e Slide di presentazione della Sose – Associazioni di lavoratori autonomi del 26 giugno 2017.

³⁶⁹ Si ricorda l'affermazione riportata in precedenza, nel capitolo 2 paragrafo 1.1, “*se i contribuenti mentono anche gli studi di settore mentono*”. Espressione di F. Gallo, “Gli studi di settore al bivio tra tassazione del reddito normale e di quello effettivo”, in “Rassegna Tributaria”, 2000, p. 1495 e ss.

³⁷⁰ Come precisato nelle Slide di presentazione della Sose – Associazioni imprese del 22 giugno 2017 e Slide di presentazione della Sose – Associazioni di lavoratori autonomi del 26 giugno 2017.

5) La quantità di studi utilizzati

In ultimo, come riportato nelle riunioni dalla Sose, si è verificata una riduzione degli studi, attraverso un nuovo metodo per l'individuazione dei modelli organizzativi³⁷¹. Infatti, si è passati da un totale di 193 studi a 150 indici di affidabilità. Si ricorda che un primo passo in questa direzione era già avvenuto per il periodo d'imposta 2016 quando erano stati eliminati 11 studi. Va comunque sottolineato che al momento non è conosciuto il metodo che verrà utilizzato in questo procedimento di individuazione dei modelli organizzativi.

Per tale ragione sarebbe appropriato un intervento dal parte della Società incaricata all'elaborazione degli indici, non soltanto per comprendere la metodologia applicata ma anche per capire se si potranno verificare cambiamenti nella suddivisione dei contribuenti in cluster.

Tabella 1 - riepilogo delle differenze precedentemente evidenziate³⁷²

Differenze	Studi di settore	Indici di affidabilità
Obiettivo	migliorare l'attività di accertamento	assolvimento degli obblighi tributari
L'oggetto di stima e l'utilizzo	Ricavi o compensi	Ricavi o compensi, Valore aggiunto e reddito
Regime premiale	esclusione dall'accertamento	esclusione dall'accertamento
	riduzioni dei termini dell'accertamento	riduzioni dei termini dell'accertamento
	l'esclusione dalla determinazione sintetica del reddito	l'esclusione dalla determinazione sintetica del reddito
		esonero dell'apposizione del visto di conformità (per i rimborsi IVA e IRAP)
		esclusione dalla disciplina delle società non operative
La tipologia di dati	comunicati dai contribuenti attraverso moduli appositi riferiti ad 1 anno	utilizzo di dati panel riferiti ad un arco temporale di 8 anni, raccolti da diverse fonti oltre a quelli comunicati dai contribuenti
La quantità di studi	198	150

³⁷¹ Ministero dell'Economia e delle Finanze, Il MEF avvia il superamento degli studi di settore che diventano "indicatori di compliance", in <http://www.mef.gov.it>, del 7/9/2016. Mobili M. e Parente G., "Il Fisco dice addio agli studi di settore. Arrivano gli «indicatori di affidabilità»", in <http://www.ilsole24ore.com>, del 8/09/2016. Guarasci G., "Dagli studi di settore agli indici di fedeltà fiscale o compliance", in <http://www.informazionefiscale.it> del 29/09/2016. Slide di presentazione della Sose – Associazioni imprese del 22 giugno 2017 e Slide di presentazione della Sose – Associazioni di lavoratori autonomi del 26 giugno 2017. Non viene però precisato quale sia questo metodo.

³⁷² Elaborata a seguito dell'analisi delle discipline inerenti agli studi di settore e agli indicatori di affidabilità, ovvero attraverso lo studio dell'Art.10, della Legge dell'8 maggio 1998 n. 146 e dell'Art. 9 – bis, del Decreto Legge del 24 aprile 2017 n. 50.

3. *Motivi che hanno spinto ad abbandonare gli studi di settore.*

Attraverso l'analisi condotta e l'evidenziazione delle differenze, è possibile individuare alcuni motivi che possono giustificare l'abbandono degli studi di settore.

Una prima ragione potrebbe essere ricollegata ad un minor utilizzo degli studi da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Questo è stato in parte dovuto dall'introduzione del contraddittorio che ha eliminato la possibilità di accertamenti automatici basati solamente sul risultato prodotto da GE.RI.CO³⁷³. L'inserimento di questa nuova fase obbligatoria ha ridotto in maniera consistente il numero degli accertamenti nel corso degli anni. In particolare, nel 2014, questi sono stati circa 12.000 in corrispondenza di oltre 873.000 contribuenti non congrui³⁷⁴. Tale riduzione ha portato ad un minor utilizzo da parte degli Uffici, tuttavia si continuavano a richiedere ai contribuenti gli adempimenti previsti (compilazione dei modelli).

Quanto riportato potrebbe giustificare il diverso obiettivo degli indici di affidabilità che, come si è precedentemente detto, si discostano dal tema dell'accertamento.

Un ulteriore motivo potrebbe essere stata dettato dalla necessità di uno strumento più completo. Con l'introduzione degli indici sintetici di affidabilità, si riesce a raggiungere questo obiettivo in quanto essi permettono di valutare anche il valore aggiunto ed il reddito, oltre ai ricavi e compensi. Questa necessità di una maggiore completezza potrebbe essere collegata al fatto che lo scostamento dal risultato prodotto da GE.RI.CO necessitava di ulteriori elementi per poter essere utilizzato dall'Amministrazione Finanziaria. Gli indicatori di affidabilità, dalle informazioni conosciute, risulterebbero fornire più informazioni al fisco colmando questa carenza³⁷⁵.

Nel corso degli anni, la disciplina degli studi di settore è sempre stata soggetta a modifiche attraverso l'introduzione di nuovi elementi per renderla più vicina al contribuente e più adeguata al sistema economico³⁷⁶.

Nonostante questi cambiamenti fossero positivi si presentavano quasi sempre con

³⁷³ Si rimanda a quanto spiegato nel capitolo precedente.

³⁷⁴ Trevisani A., "Studi di settore, dal 2017 si cambia!", in "Corriere Tributario", 2017 n. 10, Studi di settore, p. 735.

³⁷⁵ Si ricorda che l'utilizzo del risultato dei due strumenti è comunque diverso.

³⁷⁶ Si pensi ad esempio all'introduzione della norma sul contraddittorio, al regime premiale, all'introduzione degli indicatori di normalità e alla revisione congiunturale al fine di tener conto degli effetti della crisi.

cadenza annuale (come nel caso dei correttivi anticrisi), motivo che portava ad un costante monitoraggio e ad un'analisi approfondita degli studi. Si trattava, però, di un carico di lavoro impegnativo per la Sose e di un conseguente aggiornamento dei contribuenti alla disciplina. Si rendeva quindi necessaria una semplificazione³⁷⁷, che sembrerebbe essere stata raggiunta attraverso la riduzione del numero di studi e l'utilizzo dei dati *panel* nella costruzione degli ISA. Questa tipologia di dati risponderebbe anche all'esigenza di maggiore correttezza delle informazioni. Attraverso i dati panel vengono raccolte maggiori informazioni eliminando quasi del tutto le anomalie legate alla falsità dei dati comunicati dai contribuenti e diminuendo il carico a loro assegnato nella compilazione della modulistica³⁷⁸.

Dall'analisi della disciplina, sembrerebbe che ci sia poca correttezza nelle informazioni utilizzate per la formazioni degli indici. Infatti, tra gli indicatori elementari impiegati nel calcolo, rientrano anche elementi che fanno riferimento ai controlli (accessi brevi).

Si tratta di informazioni "scomode" per il contribuente. Si è portati a pensare che siano utilizzate con lo scopo di ottenere valori bassi di affidabilità, con il conseguente utilizzo nella fase di controllo da parte degli organi preposti³⁷⁹.

Quanto appena affermato risulta contrastare, non soltanto con lo scopo di ottenere informazioni più corrette, ma anche con l'obiettivo di collaborazione con il contribuente. È ipotizzabile che tali motivi abbiano portato alla sostituzione degli studi di settore con gli indici di affidabilità.

Le ragioni evidenziate sono state individuate a seguito dell'analisi condotta sulla base delle fonti al momento reperibili riguardanti gli ISA, pertanto non si tratta di conclusioni certe. Si precisa che sono state elaborate comparando i commi delle disposizioni che regolano gli studi di settore e gli indicatori di normalità³⁸⁰.

Nel rispetto dei contribuenti, si renderebbero necessarie informazioni più dettagliate e

³⁷⁷ Come precisato anche in Forte N., "Abrogazione degli studi di settore relativi alle attività professionali: riflessioni sui possibili effetti" in "Il fisco", 2016 n. 17, Approfondimento - Accertamento, p. 1614 e ss. Valcarengi G., "Studi di settore in UNICO 2016: novità o conferme?", in "Il fisco", 2016 n. 18, Approfondimento - Dichiarazioni, p. 1752 e ss.

³⁷⁸ Ranocchi G.P., "Gli Studi di settore meritano una vera semplificazione", in <http://www.ilsole24ore.com>, del 31/05/2016.

³⁷⁹ Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, come si è precedentemente evidenziato.

³⁸⁰ Art.10, della Legge dell'8 maggio 1998 n. 146; Art. 9 - bis, del Decreto Legge del 24 aprile 2017 n. 50.

un'accelerazione nell'elaborazione degli indici³⁸¹.

Poiché i tempi per la conclusione del periodo d'imposta sono vicini e su questo stesso periodo verranno applicati per la prima volta gli indici sintetici di affidabilità, i contribuenti dovrebbero aver avuto la possibilità di essere esaurientemente informati.

Si rileva perciò un ritardo sia nella costruzione dello strumento, sia nelle informazioni da fornire ai contribuenti. Sarebbe stato più corretto procedere costruendo questo strumento in anticipo rispetto a quelle che sono state le tempistiche adottate.

³⁸¹ Santoro A., "Studi di settore, l'accelerazione che serve alla riforma", in <http://www.ilsole24ore.com>, del 15/03/2017.

CONCLUSIONE

Nell'elaborato esposto è stata approfondita la disciplina degli studi di settore al fine di comprendere i motivi del loro declino. Successivamente si è esaminato, sulla base delle informazioni al momento reperibili, anche lo strumento con il quale sarà sostituito.

Si rileva che nel corso degli anni gli studi di settore sono stati soggetti a continui cambiamenti dettati da un'esigenza di semplificazione e miglioramento dello strumento. Vanno ricordati due importanti cambiamenti che sono avvenuti in questa disciplina: l'inserimento del contraddittorio e la revisione congiunturale.

Si tratta di interventi favorevoli al contribuente che evidenziano come gli studi di settore non siano soltanto uno strumento finalizzato a migliorare l'attività di accertamento, ma anche uno strumento di *compliance*. Va ricordato che con il contraddittorio è stata riconosciuta al contribuente la possibilità di difendersi dalle presunzioni sollevate dagli Uffici aprendo una finestra di dialogo e collaborazione tra le parti.

La revisione congiunturale ha portato ad un ulteriore passo avanti verso il contribuente, in quanto ha permesso di considerare gli effetti che la crisi stava generando nel mercato, ovvero una contrazione delle vendite con una conseguente diminuzione dei ricavi. Si tratta di un cambiamento dovuto ad una causa non prevedibile nel momento di costituzione degli studi di settore, che ha portato alla necessità di un continuo adeguamento dello strumento al ciclo economico che variava di anno in anno. Quanto affermato permette di evidenziare come gli studi di settore siano stati costruiti con riferimento all'economia degli anni Novanta, senza prevedere una capacità di adattamento alle oscillazioni future del mercato.

Va evidenziato che questi continui aggiornamenti dei correttivi anticrisi, sebbene positivi e rispettosi della situazione economica del contribuente, si susseguivano con cadenza quasi annuale. Pertanto si ritiene che fosse attesa una svolta nell'ambito degli studi di settore. Questo cambiamento, avvenuto con la Legge di Stabilità per il 2017, ha portato all'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Attraverso questo nuovo strumento non si dovrebbe presentare il continuo ricorso a modifiche come accadeva invece per gli studi di settore. Sotto questo aspetto gli indici di affidabilità sembrerebbero essere stati studiati per adattarsi ad eventuali cambiamenti, risolvendo in questo modo la problematica precedentemente esposta.

Gli indicatori di affidabilità, che saranno applicati a partire dal periodo d'imposta 2017,

sulla base degli articoli e delle disposizioni di legge analizzate, presentano sia aspetti positivi che negativi.

Come già si è precisato i nuovi indicatori, oltre a sembrare più completi e corretti, risulterebbero anche di facile interpretazione da parte dei contribuenti. Questo perché il risultato ottenuto dalla loro applicazione è un semplice valore da 1 a 10, differenziandosi dagli esiti di coerenza e congruità generati da GE.RI.CO che richiedevano una analisi più approfondita da parte del contribuente.

Un ulteriore aspetto positivo risulterebbe legato al miglioramento della collaborazione tra fisco e contribuente, incentivata da maggiori benefici fiscali riconosciuti.

Dalle prime informazioni sembrerebbe che questo strumento non solo colmi le mancanze degli studi di settore, ma semplifichi alcuni tratti della disciplina e ne cambi altri.

Questa volta, l'Amministrazione Finanziaria non ha proceduto a risolvere solamente il problema aggiustando lo strumento, ma ha voluto creare un indicatore più moderno e adattabile alle necessità.

Nonostante questi aspetti positivi, la disciplina degli indici di affidabilità presenta al momento alcune criticità legate ad un'insufficiente informazione.

Si necessita di precisazioni, da parte degli Uffici, che tardano ad arrivare. In primo luogo, si evidenzia che non sono ancora stati ufficializzati gli indicatori che verranno applicati al periodo d'imposta in corso e si ipotizza che i contribuenti ne saranno a conoscenza verso la conclusione dello stesso. In secondo luogo, la disciplina, come già si è evidenziato, presenterebbe alcune contraddizioni con riferimento all'accertamento.

Un ulteriore aspetto negativo riguarda la scarsità di spiegazioni riguardanti la metodologia statistica e matematica che verrà applicata per l'elaborazione degli ISA e dei modelli organizzativi. Si è a conoscenza che si utilizzeranno degli indicatori elementari e per ottenere il risultato, si procederà con una media matematica ma non sono presenti informazioni su come verranno stimati i valori di ricavi, valore aggiunto e reddito. Con riferimento ai modelli organizzativi non vi sono precisazioni sul nuovo metodo che sarà applicato, sollevando il dubbio di un possibile cambiamento nella determinazione delle categorie omogenee.

Infine, sono carenti le informazioni riguardanti i soggetti passivi ai quali verranno applicati gli indicatori che, dalla lettura della norma, sembrerebbero essere i medesimi degli studi di settore. Per una maggiore precisione occorrerebbero comunque dei

chiarimenti.

Si tratta di criticità che contrastano con l'obiettivo di collaborazione tra fisco e contribuente. Perché per raggiungere tale scopo, si dovrebbe creare una disciplina trasparente e dettagliata altrimenti si potrebbe realizzare un distacco tra le due parti.

Va evidenziato che si comprendono sicuramente le necessità dell'Amministrazione Finanziaria di procedere con un cambiamento, ma sarebbe stato auspicabile muoversi con un congruo anticipo, posticipando il momento della prima applicazione degli indici sintetici di affidabilità, qualora ne fosse stato bisogno.

Elenco delle tabelle

Tabella 1 - riepilogo delle differenze precedentemente evidenziate.

BIBLIOGRAFIA

Dottrina

Accordino P., “Considerazioni in tema di principio del contraddittorio, alla luce della più recente giurisprudenza”, in “Rivista di Diritto Tributario”, 2015 n. 1, Parte prima, Giuffrè.

Ambrosi L. e Iorio A., “Studi di settore: utilizzo da parte dell’Agenzia delle entrate e difesa del contribuente”, in “Corriere Tributario”, 2014 n. 34, Studi di settore.

Anderson R. D., Sweeney J. D., Williams A.T., “Statistica per le analisi economico – aziendali, 2010, Maggioli Editore.

Balzanelli M. e Valcarengi G., “Gli studi di settore nel Mod. REDDITI”, in “il fisco”, 2017 n. 19, Dichiarazioni.

Barone F., “Le novità degli studi di settore”, in “il fisco”, 2013 n. 30 fascicolo 2, Attualità.

Barzanò A. e Perli F., “Studi di settore”, 2015, Giuffrè.

Basilavecchia M., “Studi di settore, contraddittorio, accertamento”, in “Diritto e Pratica Tributaria”, 2010 n. 2, Parte prima.

Basilavecchia M., “Accertamento e studi di settore soluzione finale”, in “GT rivista di giurisprudenza tributaria”, 2010 n. 3.

Basilavecchia M., “Novità apparenti sul contraddittorio negli accertamenti da studi di settore”, in “Corriere Tributario”, 2013 n. 33, Studi di settore.

Basilavecchia M., “Accertamento invalido senza allegati essenziali”, in “Corriere Tributario”, 2015 n. 11, Accertamento.

Beghin M., “Gli studi di settore, le “gravi incongruenze”, ex art. 62-sexies del DL n. 331/1993 e l’insostituibile opera di adattamento del risultato di normalità economica alla fattispecie concreta.”, in “Rivista di Diritto Tributario”, 2007, Parte seconda, Giuffrè.

Beghin M., “Studi di settore, grandi sostituti e credibilità della rettifica”, in “Corriere Tributario”, 2009 n. 6, Accertamento.

Beghin M., “Il rapporto tra studi di settore, accertamento sintetico e sintetico – redditometro”, in “Corriere Tributario”, 2013 n. 5, Redditometro.

Beghin M., “Diritto tributario per l’università e per la preparazione alle professioni economiche – giuridiche, 2015, CEDAM.

Belotti R. e Quarantini S., “Studi di settore: adeguamento al ricavo minimo e a quello puntuale”, in “il fisco”, 2015 n. 25, Approfondimento.

Berardo G. e Dulcamare V., “L’intervallo di confidenza degli studi di settore”, in “Corriere Tributario”, 2009 n. 11, Accertamento.

Berardo G., “UNICO 2012: scelte di convenienza in caso di non congruità agli studi di settore”, 2012 n. 29, Dichiarazioni.

Berardo G., “Studi di settore: accesso al regime premiale per pochi e a condizioni rigide”, in “Corriere Tributario”, 2012 n. 34, Studi di settore.

Berardo G., “Il ravvedimento operoso sana gli errori degli studi di settore”, in “Corriere Tributario”, 2012 n. 43, Studi di settore.

Berardo G., “Studi di settore: ampliata la platea dei destinatari del regime premiale ma professionisti ancora esclusi”, in “Corriere Tributario”, 2013 n. 33, Studi di settore.

Berardo G., “Sono 26 le “new entry” nel regime premiale degli studi di settore, in “Corriere Tributario”, 2014 n. 31, Studi di settore.

Berardo G. e Dulcamare V., “Approvato il decreto che introduce i correttivi agli studi di settore”, in “Corriere Tributario”, 2009 n. 25, Accertamento.

Berardo G. e Dulcamare V., “Poche ma rilevanti novità per l’applicazione degli studi di settore nel Mod. UNICO 2016”, in “Corriere Tributario”, 2016 n. 26, Dichiarazioni.

Berardo G. e Dulcamare V., “Le novità della modulistica per l’applicazione degli studi di settore 2016”, in “Corriere Tributario”, 2016 n. 27, Dichiarazioni.

Bianchi F. e Lupi R., "Corte Suprema e studi di settore le ragioni della freddezza", in "Dialoghi Tributarî", 2010 n. 3, Accertamento.

Biondo P., "Gli studi di settore alla luce della L. 30 dicembre 2004 n. 311", in "Diritto e Pratica Tributaria", 2005, Parte prima.

Boria P., "Studi di settore e tutela del contribuente", 2010, Giuffrè.

Borgoglio A., "Chiarimenti su studi di settore e redditometro", in "il fisco", 2010 n. 13 fascicolo 2, Attualità - Accertamento.

Borgoglio A., "Per l'accertamento da studi non basta lo scostamento", in "il fisco", 2011 n. 9 fascicolo 2, Attualità - Accertamento.

Capolupo S., "Studi di settore e accertamento induttivo", in "il fisco", 2011 n. 43 fascicolo 1, Approfondimento - Accertamento.

Capolupo S., "L'Agenzia delle entrate definisce l'attività di prevenzione e contrasto all'evasione per il 2009", in "Corriere Tributario", 2009 n. 19, Accertamento.

Capolupo S., "Gli indici sintetici di affidabilità sostituiscono gli studi di settore", in "Il fisco", 2016 n. 47-48, Approfondimento - Accertamento.

Carinci A., "Per superare gli studi di settore serve una strategia", in www.ilsole24ore.com, del 3/1/2017.

Carpentieri C., "I criteri di selezione dei soggetti da accertare con gli studi di settore", in "Corriere Tributario", 2009 n. 30, Accertamento.

Carpentieri C., Lupi R., Santoro A., "Studi di settore ed esercizio della funzione tributaria dove le organizzazioni non arrivano", in "Dialoghi tributarî", 2015 n. 2, Accertamento.

Cerato S. e Ranocchi G.P., "Studi di settore. Novità per il periodo d'imposta 2010", in "il fisco", 2011 n. 30, Approfondimento - Accertamento.

Cerato S. e Ranocchi G.P., "Manovra correttiva 2011, ampliamento dell'accertamento induttivo e studi di settore", in "il fisco", 2011 n. 34 fascicolo 1, Approfondimento - Manovra correttiva.

Cerofolini M. e Ranocchi G.P., "Per 57 studi revisione al traguardo", in <http://www.ilsole24ore.com>, del 30/12/2016.

Cerofolini M. e Ranocchi G.P., "Studi di settore, Gerico alza l'asticella", in <http://www.ilsole24ore.com>, del 5/3/2017.

Ciarcia A. R., "L'accertamento partecipativo e l'accesso conoscitivo dal diritto amministrativo al diritto tributario", in "Diritto e Pratica Tributaria", 2011 n. 6, Parte prima.

Cissello A. e Rivetti P., "Novità della Manovra correttiva in tema di accertamento e studi di settore", in "il fisco", 2011 n. 32 fascicolo 2, Attualità – Manovra correttiva.

Corrado L. R., "L'accertamento fondato sugli studi di settore", in "Diritto e Pratica Tributaria", 2006, Parte seconda.

Corrado L. R., "Gli accertamenti standardizzati. I parametri", in "Diritto e Pratica Tributaria", 2012 n. 1, Parte seconda.

Corrado R. L., "Studi di settore: crisi economica e intervalli di confidenza come difesa dalle «gravi incongruenze»", in "Corriere Tributario", 2013 n. 2, Studi di Settore.

Covino E. e RL., "Aziende rigide e raggio d'azione degli studi di settore", in "Dialoghi Tributari", 2012 n. 5, Studi di settore.

Covino E. e RL., "Studi di settore fuori bersaglio sulle aziende «senza nero», ma «sotto soglia»", in "Dialoghi tributari", 2013 n. 1, Accertamento.

Dapor M., Ropele M., Elaborazione dei dati sperimentali, Springer Science & Business Media, 2005.

D'Agostino V., "L'insufficienza degli studi di settore a realizzare l'accertamento di un rapporto giuridico tributario e l'importanza del contraddittorio anticipato ex art. 12, 7o comma, l. n. 212 del 2000", in "Diritto e Pratica Tributaria", 2007 n. 4, Parte seconda.

D'Andrea A. M., "Isa, i nuovi indici di affidabilità mandano in soffitta gli studi di settore. Cosa cambia?", in <http://www.informazionefiscale.it> del 10/03/2017.

Deotto D., “Si possono abbattere le mura di «GE.RI.CO.»”, in “Corriere Tributario”, 2006 n. 17, Approfondimenti – Studi di settore.

Deotto D., “Studi di settore come meccanismo di predeterminazione automatica del reddito”, in “Corriere Tributario”, 2006 n. 31, Approfondimenti – Manovra-bis.

Di Franco G., “Tecniche e modelli dell’analisi multivariata”, 2011, FrancoAngeli.

Donati A., “Arrivano gli Isa: studi di settore in pensione, imprese fiscalmente oneste premiate”, in <http://www.repubblica.it>, del 08/03/2017.

Facchetti C. e Valcarengi G., “Gli studi di settore per il periodo 2015 tra correttivi ed anomalie”, in “il fisco”, 2016 n. 28, Approfondimento – Dichiarazioni.

Falsitta G., “Manuale di diritto tributario – Parte Generale”, 2015, CEDAM.

Falsitta G., “Manuale di diritto tributario – Parte Speciale: il sistema delle imposte in Italia”, 2016, CEDAM.

Falsitta G., “Corso istituzionale di diritto tributario”, 2016, CEDAM.

Fantozzi A., “Corso di diritto tributario”, 2004, UTET.

Favaron, M., “L’esame di revisore legale. Manuale di preparazione”, Lulu.com

Ferraio A. A., “Gli studi di settore ed accertamento presuntivo”, in “Diritto e Pratica Tributaria”, 2003, Parte seconda.

Ferranti G., “L’accertamento da studi di settore: il valore probatorio degli indici di spesa”, in “Corriere Tributario”, 2012 n. 46, Studi di settore.

Ferranti G., “La prova contraria negli accertamenti da studi di settore”, in “Corriere Tributario”, 2012 n. 47, Studi di settore.

Fiaccadori S. “Lo studio di settore integrato da giudice tributario: una illegittima e discriminatrice stampella giuridica”, in “il fisco”, 2011 n. 42 fascicolo 1, Approfondimento – Accertamento.

Fiaschi M., “Accertamenti fondati su metodi statistico – matematici, contraddittorio e

inerzia del contribuente”, in “il fisco”, 2010 n. 35 fascicolo 2, Attualità – Accertamento.

Forte N., “Abrogazione degli studi di settore relativi alle attività professionali: riflessioni sui possibili effetti” in “Il fisco”, 2016 n. 17, Approfondimento – Accertamento.

Franchi M. e RL., “Studi di settore: necessario un cambiamento di ... mentalità”, in “Dialoghi Tributarî” 2011 n. 3, Accertamento.

Galletto Tiboldo C., “Manuale del commercialista”, 2012, Gruppo 24 ore.

Gallo F., “Gli studi di settore al bivio tra tassazione del reddito normale e di quello effettivo”, in “Rassegna Tributaria”, 2000.

Gaffuri G., “Diritto tributario: parte generale e parte speciale”, 2016, CEDAM.

Gambel L. E., “Manuale del manager e del consigliere di amministrazione. Cosa deve conoscere il consigliere di amministrazione, l'imprenditore, il manager in merito alla gestione aziendale: Cosa deve conoscere il consigliere di amministrazione, l'imprenditore, il manager in merito alla gestione aziendale”, 2010, FrancoAngeli.

Gavelli G., Targhini M., Timpone G., RL., “Studi di settore e stime personalizzate: alla ricerca di un coordinamento”, in “Dialoghi tributarî”, 2013 n. 5, Accertamento.

Girelli G., “Gli Studi di settore quale strumento “multifunzionale” tra dichiarazione, accertamento e processo tributario”, in “Rivista di Diritto Tributario”, 2012 n. 7-8, Parte prima, Giuffr .

Guarasci G., “Dagli studi di settore agli indici di fedelt  fiscale o compliance”, in <http://www.informazionefiscale.it> del 29 ottobre 2016.

Ingrao G., “Studi di settore: esegesi della normativa, valutazione delle questioni di fatto e prospettive d coordinamento con l'accertamento sintetico”, in “Rivista di Diritto Tributario”, 2011 n. 4, Parte seconda, Giuffr .

La Scala A. E., “L'effettiva applicazione del principio del contraddittorio nel procedimento amministrativo tributario tra svolte, ripensamenti e attese.”, in “Rivista di Diritto Finanziario e Scienze delle Finanze”, 2015 n. 3, Parte prima, Giuffr .

Liburdi D., “Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sulle novità in materia di studi di settore”, in “il fisco”, 2012 n. 13 fascicolo 2, Attualità - Accertamento.

Lupi R., “Metodi induttivi e presunzioni nell’accertamento tributario”, 1988, Giuffré.

Lupi R., “Regime premiale connesso agli studi di settore e intreccio di «normative mediatiche»”, in “Dialoghi Tributari”, 2012 n. 5.

Magistro L., “Indicatori di coerenza economica per imprese in contabilità ordinaria”, in “Corriere Tributario”, 2006 n. 12, Approfondimenti – Studi di settore.

Magistro L., “Applicazione retroattiva degli studi di settore sperimentali e monitorati”, in “Corriere Tributario”, 2006 n. 26, Approfondimenti – Studi di settore.

Mannoni E., “Aspetti problematici del rapporto tra studi di settore e redditometro”, in “il fisco”, 2015 n. 19, Approfondimento – Accertamento.

Marcheselli A., “Le presunzioni nel diritto tributario: dalle stime agli studi di settore”, 2008, G. Giappichelli Editore – Torino.

Marcheselli A., “Gli accertamenti analitico – induttivi e gli studi di settore tra presunzioni semplici e legali”, in “Corriere Tributario”, 2009 n. 44, Accertamenti – le tecniche.

Marcheselli A., “Studi di settore e difesa del contribuente”, in “Diritto e Pratica Tributaria”, 2008, Parte prima.

Marcheselli A., “Gli studi di settore”, 2011, Giuffré.

Marchetto R., “Gli accertamenti parametrici nella giurisprudenza della Corte di Cassazione”, in “Diritto e Pratica Tributaria”, 2010 n. 5, Parte Seconda.

Marongiu G., “Coefficienti presuntivi, parametri e studi di settore”, in “Diritto e Pratica Tributaria”, 2002, Parte prima.

Ministero dell’Economia e delle Finanze, “Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2016 – 2018”, 22 dicembre 2015.

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Il MEF avvia il superamento degli studi di settore che diventano “indicatori di compliance”, in <http://www.mef.gov.it>, del

7/9/2016.

Mobili M. e Parente G., “Il Fisco dice addio agli studi di settore. Arrivano gli «indicatori di affidabilità»”, in <http://www.ilsole24ore.com>, del 8/09/2016.

Mobili M. e Parente G., “Studi di settore, l’addio riduce i dati da inviare al Fisco”, in <http://www.ilsole24ore.com>, del 9/09/2016.

Mobili M. e Parente G., “Partite IVA, ecco come funzionerà la pagella del fisco”, in <http://www.ilsole24ore.com>, del 15/03/2017.

Montanari F., “Un importate contributo delle Sezioni Unite verso la lenta affermazione del “contraddittorio difensivo” nel procedimento di accertamento tributario”, in “Rivista di Diritto Finanziario e Scienze delle Finanze”, 2010 n. 2, Parte seconda, Giuffré.

Murano G., “Le verifiche fiscali in azienda – poteri e metodologie di controllo”, 2012, Giuffré.

Nocera C., “Anomalie da studi di settore arrivano le comunicazioni del fisco”, in “il fisco”, 2010 n. 24, Attualità – Accertamento.

Nocera C., “Studi di settore prove di federalismo e correttivi anticrisi specifici”, in “il fisco”, 2010 n. 26 fascicolo 2, Attualità – Accertamento.

Nocera C., “Studi di settore: novità normative e aggiornamenti anticrisi”, in “il fisco”, 2012 n. 30 fascicolo 2, Attualità - Accertamento.

Paniccia P., Silvestrelli P., Valeri M., “Economia e management delle attività turistiche e culturali. Destinazione, impresa, esperienza contributi di ricerca”, 2010, Giappichelli Editore.

Pegorin L. e Ranocchi G.P., “Studi di settore con meno dati”, in <http://www.ilsole24ore.com>, del 1/02/2017.

Perli F. e Barzanò A., “Studi di settore”, 2015, Giuffré.

Ranocchi G.P., “Gli Studi di settore meritano una vera semplificazione”, in <http://www.ilsole24ore.com>, del 31/05/2016.

Rivetti P., “Studi di settore: conferme sull’applicazione dei correttivi anti-crisi”, in “il fisco”, 2011 n. 28, Attualità – Accertamento.

Russo G., “Manuale di diritto tributario”, 2007, Giuffrè.

Salvatore M., “Conto economico, eliminazione della sezione straordinaria: profili fiscali”, in <http://www.ipsoa.it> del 6/02/2017.

Santamaria B., “Diritto Tributario. Parte Generale”, Giuffrè, 2011.

Santoro A., “Studi di settore, l’accelerazione che serve alla riforma”, in <http://www.ilsole24ore.com>, del 15/03/2017.

Sheldon M. Ross, Probabilità e statistica per l'ingegneria e le scienze, Trento, Apogeo, 2003.

Tesauro F., “Compendio di diritto tributario”, 2010, UTET.

Tesauro F., “Istituzioni di diritto tributario”, 2016, UTET.

Tocci M., in “Manuale del processo tributario”, 2007, HALLEY Editrice, p. 91 e ss.

Tosi L., “Le predeterminazioni normative nell’imposizione reddituale: contributo alla trattazione sistematica dell’imposizioni su base sistematica”, 1999, Giuffrè.

Trevisani A., “I correttivi agli studi di settore secondo l’Agenzia delle entrate”, in “Corriere Tributario”, 2009 n. 31, Accertamento.

Trevisani A., “Revisione straordinaria degli studi di settore a seguito della crisi economica”, in “Corriere Tributario”, 2009 n. 9, Accertamento.

Trevisani A., “Nessuna possibilità di utilizzo retroattivo degli studi di settore revisionati per il 2011”, in “Corriere Tributario”, 2012 n. 32, Studi di settore.

Trevisani A., “Le novità sugli studi di settore per cooperative, consorzi ed ex minimi e i correttivi per la crisi”, in “Corriere Tributario”, 2013 n. 33, Studi di settore.

Trevisani A., “Studi di settore: a versamenti scaduti l’Agenzia chiarisce i dubbi sul modello”, in “Corriere Tributario”, 2013 n. 43, Studi di settore.

Trevisani A., "I correttivi adeguano il risultato degli studi di settore alla crisi economica", in "Corriere tributario", 2016 n. 31, Studi di settore.

Trevisani A., "Studi di settore, dal 2017 si cambia!", in "Corriere Tributario", 2017 n. 10, Studi di settore.

Ungaro C., "Gli ammortamenti", 2010, Maggioli Editore

Ungaro S., "Regime premiale per i contribuenti congrui e coerenti agli studi di settore", in "il fisco", 2012 n. 31 fascicolo 2, Attualità - Accertamento.

Valcarengi G., "Studi di settore in UNICO 2016: novità o conferme?", in "Il fisco", 2016 n. 18, Approfondimento - Dichiarazioni.

Vanucci M., "Studi di settore congrui e coerenti. Prova dell'ufficio in sede di accertamento", in "il fisco", 2012 n. 14 fascicolo 1, Approfondimento - Accertamento.

Provvedimenti Agenzia delle Entrate

Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 16 luglio 1997 n. 205/E - Studi di Settore - Invio dei questionari ai contribuenti - Art. 3, commi da 121 a 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Circolare del Ministero delle Finanze del 21 maggio 1999 n. 110/E – Studi di settore le modalità di applicazione.

Circolare del Ministero delle Finanze del 5 luglio 1999 n. 148/E - In relazione ai quesiti concernenti l'applicazione degli studi di settore, formulati dagli Uffici delle Entrate, dalle associazioni di categoria, dagli ordini professionali e dagli organi di stampa specializzata.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2001 n. 54/E - La circolare fornisce chiarimenti in ordine agli studi di settore approvati con decreti ministeriali del 16 febbraio e 20 marzo 2001, applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 2000 e agli studi di settore approvati nel 1999 e nel 2000.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 27 giugno 2002 n. 58/E - Studi di settore – periodo di imposta 2001.

Prov. Del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 gennaio 2006 - Approvazione degli indici di coerenza di natura economica, finanziaria e patrimoniale per l'applicazione degli studi di settore, nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 22 maggio 2007 n. 31/E - Studi di settore. Le novità intervenute con i provvedimenti legislativi emanati nel corso del 2006.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2008 n. 44/E – Studi di settore. Periodo d'imposta 2007.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2008 n. 5/E - Studi di settore. Le novità introdotte dal decreto legge n. 81 del 2 luglio 2007 e dalla legge finanziaria per il 2008.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 9 aprile 2009 n. 13/E - Prevenzione e contrasto dell'evasione – Anno 2009 – Indirizzi operativi.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 18 giugno 2009 n. 29/E - Studi di settore. Periodo d'imposta 2008.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 12 marzo 2010 n. 12/E - Profili interpretativi emersi nel corso degli incontri con la stampa specializzata.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 4 giugno 2010 n. 30/E – Invio di comunicazioni relative a particolari anomalie riscontrate nel triennio 2006, 2007 e 2008, sulla base dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 18 giugno 2010 n. 34/E - Studi di settore. Periodo d'imposta 2009.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2011 n. 30/E – Studi di settore. Periodo d'imposta 2010.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2011 n. 38/E – Studi di settore. Periodo d'imposta 2012.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 11 luglio 2012 n. 30/E – Studi di settore. Periodo d'imposta 2011.

Prov. Del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2012 – Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale, previsto ai commi da 9 a 13 del decreto legge n. 201 del 2011, della modifica della modulistica relativa agli studi di settore e del Provvedimento del 22 dicembre 2011.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2012 n. 8/E - Studi di settore – novità normative e risposte a quesiti.

Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 11 luglio 2012 n. 30/E – Studi di settore. Periodo d'imposta 2011.

Prov. Del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 luglio 2013 – Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale, previsto ai commi da 9 a 13

del decreto legge n. 201 del 2011 e della modifica della modulistica relativa agli studi di settore.

Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 15 luglio 2013 n. 23/E – Studi di settore – periodo d’imposta 2012.

Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2013 n. 30/E - Risposte ai quesiti pervenuti in materia di studi di settore.

Prov. Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2014 - Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale, previsto ai commi da 9 a 13 dell’articolo 10 del decreto legge n. 201 del 2011.

Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 6 agosto 2014 n. 25/E - Prevenzione e contrasto dell’evasione – Anno 2014 – Indirizzi operativi.

Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2016 n. 24/E - Studi di settore – periodo di imposta 2015.

Prov. Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2017 - Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2017-PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2017, per il periodo d’imposta 2016, ai fini delle imposte sui redditi. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d’imposta 2016 nonché della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

Prov. Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2017 - Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei relativi controlli con i modelli REDDITI 2017 e di modifiche alla modulistica degli studi di settore.

Comunicato Stampa del 7 marzo 2017 – Dagli studi di settore agli Isa. Analizzati dagli esperti gli Indici sintetici di affidabilità. Parere positivo per i correttivi alla territorialità e alla coerenza.

Opuscolo di prima informazione ad uso dei professionisti – “Visto di conformità –

Memorandum ad uso dei professionisti” della Direzione Regionale Molise, 4 aprile 2017.

Prov. Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 maggio 2017 - Accesso al regime premiale previsto dall’articolo 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e modifica della modulistica degli studi di settore approvata con provvedimento del 31 gennaio 2017.

Slide di presentazione della Sose – Associazioni imprese del 22 giugno 2017
<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/StudiSettoreParametri/Isa+2017/Incontri+con+le+Organizzazioni+di+categoria+ISAF/Presentazioni+confronto+Organizzazioni+di+categoria/>

Slide di presentazione della Sose – Associazioni di lavoratori autonomi del 26 giugno 2017
<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/StudiSettoreParametri/Isa+2017/Incontri+con+le+Organizzazioni+di+categoria+ISAF/Presentazioni+confronto+Organizzazioni+di+categoria/>

Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2017 n. 20/E – Studi di settore – periodo di imposta 2016.

Giurisprudenza

Cassazione, Sez. I, Sent. 13 marzo 1996 n. 7931 – Concetto di gravità, precisione e concordanza.

Cassazione, Sez. Trib, Sent. 27 febbraio 2002 n. 2891 – Per legittimare un accertamento – induttivo, non appare sufficiente la mera applicazione degli studi di settore, ma si necessita che siano confortate da altri indizi.

Commissione tributaria provinciale di Gorizia, Sent. 2 febbraio 2005 n. 60 - Accertamenti in base agli studi di settore: la cessione del ramo di azienda svolgente l'attività prevalente e la gravidanza dell'imprenditrice sono cause di esclusione.

Commissione tributaria provinciale di Macerata, Sez. III, Sent. 17 maggio 2005 n. 36 - Lo studio di settore può essere utilizzato per la ricostruzione del reddito del contribuente; tuttavia, spetta all'ufficio dimostrare come sia stata previamente accertata l'esistenza di gravi incongruenze.

Cassazione, Sez. Trib., Sent. 28 luglio 2006 n. 17229 – Senza il contraddittorio anticipato è illegittimo l'accertamento fondato sugli studi di settore.

Commissione tributaria regione Lazio, Sez. II, Sent. 22 ottobre 2008 n. 130 – Illegittimità dell'accertamento notificato ad un promotore monomandatario.

Cassazione Sez. Un, 18 dicembre 2009 n. 26635, 26636, 26637, 26638 - La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce proceduralmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente.

Cassazione, Sez. Trib., Sent. 9 luglio 2010 n. 16235 - Instaurazione del contraddittorio. Procedura. Inerzia del contribuente. Successiva impugnabilità dell'accertamento.

Cassazione, Sent. 17 febbraio 2011 n. 3923, Accertamento con studi di settore e possibilità di disapplicazione nel caso vi siano troppi concorrenti in zona.

Commissione tributaria di Reggio Emilia, Sez. IV, Sent. 1 marzo 2011 n. 45 – Il giudice non può sostituirsi all'ufficio accertatore e supportare l'avviso di accertamento con presunzioni semplici o indizi non forniti da chi ha predisposto l'atto.

Commissione tributaria regionale Toscana, Sez., IX, Sent. 10 giugno 2011 n. 33 – La procedura adottata dall'Ufficio in ordine alla rettifica dei redditi deriva esclusivamente dal procedimento induttivo a seguito di parametri senza ausilio di ulteriori elementi.

Cassazione, Sez. Trib., Sent. 30 giugno 2011 n. 14365 - Accertamento valido anche se fondato esclusivamente sullo scostamento dagli studi di settore quando il professionista non partecipa al contraddittorio.

Commissione tributaria provinciale di La Spezia, Sez., VII, Sent. 27 agosto 2012 n. 64 – Scostamento per congiuntura economica sfavorevole.

Commissione tributaria provinciale di Genova, Sez., I, Sent. 27 settembre 2012 n.93 – Congruità dei contribuenti nell'intervallo di confidenza.

Cassazione, Sez. civ. VI – 5, Ordinanza del 04 ottobre 2012 n. 16939 – Legittimo l'accertamento sulla base degli studi di settore, in quanto la crisi non aveva generato uno scostamento dei ricavi.

Commissione tributaria provinciale di Roma, Sez. XIX, Sent. 13 febbraio 2013 n. 84 – Nel contraddittorio la società ha eccepito la scarsa redditività dovuta dalla crisi economica.

Cassazione, Sez. VI - T, Ord, 7 maggio 2013 n. 10584 – La notevole divergenza del reddito dichiarato dal contribuente può realizzare la grave incongruenza del dichiarato rispetto alle risultanze degli studi di settore senza che sia necessaria l'emergenza di altre incongruenze, caso in cui l'accertamento del maggior reddito era giustificato dalle risultanze dei movimenti bancari.

Cassazione, Sez. V, Sent. 26 settembre 2014 n. 20414 – Il mero scostamento tra ricavi dichiarati e quelli derivanti dall'applicazione degli Studi di Settore non costituisce di per sé grave incongruenza e non legittima l'ufficio ad effettuare l'accertamento standardizzato.

Cassazione, Sez. trib., Sent. 19 dicembre 2014 n. 27055 – Se la motivazione

dell'accertamento è un atto non conosciuto, la mancata allegazione priva l'accertamento di una parte integrante essenziale alla conoscenza delle concrete ricadute degli studi di settore sulla situazione e l'avviso risulta illegittimo.

SITOGRAFIA

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/StudiSettoreParametri/Isa+2017/Incontri+con+le+Organizzazioni+di+categoria+ISAF/Presentazioni+confronto+Organizzazioni+di+categoria/>

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/StudiSettoreParametri/StudiSettore/CommEspStudiSett/>

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/InCasodi/Controlli/SchedaInfoIcontrolli/>

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/incasodi/controlli/avviso+di+accertamento>

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/InCasodi/Contenzioso+e+strumenti+deflativi/Accertamento+con+adesione+cont-strum-defl/>

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/StudiSettoreParametri/StudiSettore/NPStudiSettore/Leggi%2C+decreti+e+provvedimenti/>

<http://argomenti.ilsole24ore.com/parolechiave/beni-strumentali.html>

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Archivio/Archivio+studi+di+settore/Questionari/>

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Archivio/Archivio+studi+di+settore/Modelli+comunicazione+annualita+pregresse/>

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/IlTuoProfiloFiscale/>

<http://www.cafuil.it/servizi/unico2009/cosa.asp>

<http://www.gdf.gov.it/chi-siamo/organizzazione/compiti-istituzionali>

http://guide.directio.it/guide-interattive/guida-adempimenti-pmi/indice/adempimenti-annuali/17-accertamenti-e-controlli-fiscali/17_06-indicatori-di-normalit%C3%A0-economica-ine.aspx

<http://www.ecnews.it/ladeguamento-agli-studi-di-settore/>

<http://www.ilcommercialistaonline.com/it/regime-ordinario-contabilta-semplificata-o-ordinaria/>

<http://www.ilsole24ore.com>

<http://www.ipsoa.it>

<http://www.informazionefiscale.it>

<http://www.mef.gov.it>

<http://www.nidil.cgil.it/collaborazione/tipologie/koordinata-e-continuativa>

<http://www.repubblica.it>

<http://www.slt.vr.it/dal-1-gennaio-al-via-le-nuove-sanzioni-amministrative/>

<https://www.sose.it/studi-di-settore/cosa-sono>

<https://www.sose.it/chi-siamo>

<https://www.sose.it/studi-di-settore/gli-interlocutori>

<http://www.treccani.it/enciclopedia/legge-finanziaria/>

http://www.treccani.it/enciclopedia/panel_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/

http://www.treccani.it/enciclopedia/valore-aggiunto_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/

<http://www.treccani.it/vocabolario/accertamento/>

<http://www.treccani.it/vocabolario/congruo/>

<http://www.treccani.it/vocabolario/premiale/>